

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 436<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,  
indi del Vice Presidente CALEFFI  
e del Vice Presidente GATTO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . .	Pag. 22107
Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . .	22108
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . .	22107
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . .	22108
Presentazione . . . . .	22128
Trasmissione dalla Camera dei deputati .	22107

##### Seguito della discussione e approvazione:

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Liguria » (1436);
« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto » (1469);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna » (1470);
« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia » (1511);
« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Campania » (1512)
(Relazione orale):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 22127, 22128
ARENA . . . . .	22136
BONAZZI . . . . .	22132
FABIANI . . . . .	22130
FILETTI . . . . .	22151
GARAVELLI . . . . .	22134
GATTO, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	22118
NENCIONI, <i>relatore di minoranza</i> . . . . .	22109
PREZIOSI . . . . .	22127
RIGHETTI . . . . .	22128
SIGNORELLO . . . . .	22152
TESAURO, <i>relatore</i> . . . . .	22114

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . Pag. 22255, 22257

**Per lo svolgimento di interrogazioni su notizie di stampa riguardanti l'ordine pubblico:**

PRESIDENTE . . . . .	22117
ALBARELLO . . . . .	22117, 22118
ANDERLINI . . . . .	22117
BARTOLOMEI . . . . .	22117
FERRI . . . . .	22117
NENCIONI . . . . .	22117
PREMOLI . . . . .	22117
VENANZI . . . . .	22117

**Svolgimento di interrogazioni:**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 22137 e <i>passim</i>
ALBARELLO . . . . .	22139
* BANFI . . . . .	22145
BARTOLOMEI . . . . .	22146
CIFARELLI . . . . .	22149
DINDO . . . . .	22147
NENCIONI . . . . .	22141
* PARRI . . . . .	22140
RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	22138, 22139
RUSSO, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	22150
TERRACINI . . . . .	22142
VERONESI . . . . .	22148

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

## Presidenza del Presidente FANFANI

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**GERMANO'**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE**. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli » (1624).

### Annunzio di presentazione di disegno di legge

**PRESIDENTE**. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

**TANUCCI NANNINI**: « Conferimento di una onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica agli ufficiali provenienti dal servizio permanente che, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, non hanno potuto conseguire la promozione al grado superiore, a titolo onorifico, per avere già raggiunto il grado massimo previsto nel ruolo di provenienza » (1625).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

**PRESIDENTE**. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

Deputati **NANNINI** ed altri. — « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, concernente il trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari che hanno prestato servizio negli enti delegati » (1605), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

Deputato **BARDOTTI**. — « Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio » (1607);

*alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

« Concessione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare per il triennio 1970-1972 » (1546), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

« Modifiche all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sull'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato » (1547), previo parere della 10ª Commissione;

« Modifiche alla legge 12 aprile 1969, numero 177, relativa a partecipazioni della Società Alitalia — Linee aeree italiane alla gestione della Società "Somali Airlines" » (1558), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972 » (1554), previ pareri della 5ª Commissione e della Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee.

**Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente**

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

TANGA. — « Attività educative del tempo libero » (1548), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

LA ROSA e BLOISE. — « Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti elementari laureati » (1562);

SPIGAROLI ed altri. — « Modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » (1571), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

FERRI ed altri. — « Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali » (1553), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

VERONESI ed altri. — « Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 457, contenente disposizioni sul divieto di abbattimento di alberi di olivo » (1574).

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

DE VITO ed altri. — « Parificazione dei minimi di pensione dei lavoratori autonomi a

quelli dei lavoratori dipendenti » (1564), previo parere della 5ª Commissione.

**Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente**

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di ieri, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia » (1253).

**Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge:**

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Liguria » (1436); « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto » (1469); « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna » (1470); « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia » (1511); « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Campania » (1512) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Liguria »; « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto »; « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna »; « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Pu-



glia », « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Campania », per i quali il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Poichè nella seduta antimeridiana è stata chiusa la discussione generale, avrà ora la parola, come già da me in precedenza preannunziato, il senatore Nencioni, relatore di minoranza, e successivamente parlerà il senatore Tesauro, relatore.

Pertanto, ha facoltà di parlare il senatore Nencioni, relatore di minoranza.

**NENCIONI**, *relatore di minoranza*.  
Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nella mia relazione di minoranza ho cercato, attraverso una valutazione di carattere tecnico dei vari statuti che sono stati esaminati in Commissione, di reperire una teoria generale che rifletta il contenuto degli statuti sotto il profilo della legittimità, la nozione di statuto regionale, i limiti di tali statuti, la dinamica dell'*iter* parlamentare. Ho indicato anche alcune violazioni, a nostro avviso, del sistema o fratture costituzionali che sono state attuate in sede regionale o che si potranno attuare attraverso la abnorme procedura adottata per l'approvazione degli statuti regionali al nostro esame.

Questa mattina il relatore Tesauro ha voluto difendere la procedura adottata, definendola informale ma politicamente legittima, anzi doverosa. Io ritengo che tutto quanto avviene al di fuori della ufficialità, al di fuori delle funzioni, a tutti i livelli, dei singoli organi chiamati ad operare non possa essere poi portato a conoscenza dei componenti l'Assemblea, come per porre un argine oltre il quale l'Assemblea non possa andare. Bene ha fatto questa mattina il Presidente ad intervenire per sostenere che l'Assemblea è liberissima nella valutazione degli statuti. Io ringrazio il Presidente perchè con la sua dichiarazione mi esonera dal parlare a fondo della procedura e dal darne un giudizio: procedura estranea all'*iter* legislativo previsto dalla norma contenuta nel-

l'articolo 123, primo capoverso, della Costituzione.

Il relatore Tesauro ha anche criticato, assumendo che in materia c'è molta confusione, una definizione dello statuto regionale, come atto normativo che io avevo dato di « atto complesso disuguale », per la concorrenza, a diverso livello e con diverse funzioni del consiglio regionale e del Parlamento. Il relatore di maggioranza ha detto che « c'è molta confusione perchè si è perfino arrivati ad assumere, come concetto, la natura di atto complesso perchè dovrebbero essere individuati due atti diversi e distinti, espressione di un diverso potere giuridico ». Onorevoli colleghi, forse è colpa del relatore di minoranza che non si è spiegato bene, ma questo concetto da me espresso è stato avvalorato dalla più autorevole dottrina giuspubblicistica. Io infatti non avevo inventato nulla di nuovo dicendo che ci trovavamo di fronte ad un « atto complesso disuguale » perchè diverse sono le funzioni e i fini istituzionali attribuiti agli organi che concorrono all'approvazione: il consiglio regionale, per il perfezionamento dell'atto normativo o meglio per la determinazione dei contenuti e il Parlamento per l'approvazione che attiene al potere ispettivo proprio del Parlamento stesso.

Pertanto come definizione di carattere tecnico, come definizione di carattere giuridico mi pare che il relatore non avesse dovuto eccepire nulla. Non ho espresso concetti propri di una valutazione di carattere politico o metapolitico, ma di carattere tecnico. Una attività definitoria che qualche volta in sede politica può essere utile, può anche non essere apprezzata; comunque si tratta di una attività definitoria di un atto normativo, definito dal punto di vista concettuale e che non muta col mutare della definizione. Dunque un'attività da parte del consiglio regionale diretta a porre in essere, a perfezionare l'atto normativo, statuto regionale; un'attività ispettiva del Parlamento diretta all'approvazione dello statuto stesso. Dal concorso dei due organi a diverso livello scaturisce un atto normativo di cui non c'era traccia anteriore alla Costituzione della Repubblica

che si viene ad aggiungere a tutte le altre fonti normative che sono state da tempo classificate nella dottrina giuspubblicistica.

Se importanza può avere una definizione è ai fini di delimitare l'azione del Parlamento a norma dell'ultimo comma dell'articolo 123. Che il relatore sostenga che dobbiamo esaminare quale può essere l'*iter* perchè la Costituzione non parla al riguardo, è un errore di fondo poichè la Costituzione tanto parla al riguardo che prevede l'intervento del consiglio regionale per la formazione, il perfezionamento dell'atto, e prevede poi l'intervento del Parlamento con legge di approvazione. Pertanto vorrei dire che un *iter* più definito, più classificato di quello previsto la Costituzione non avrebbe potuto offrire, perchè la Costituzione porta sempre, anche nelle sue definizioni, nei suoi richiami una sintesi che è doverosa.

Un altro concetto doveva essere espresso per individuare l'alveo nel quale il Parlamento deve muoversi. Due sono state le classificazioni che la dottrina giuspubblicistica più autorevole ha dato: la prima, quella di ritenere l'atto complesso « statuto regionale » un atto statale e non della regione. Dico subito per non allarmare il Ministro, che già si era sorpreso di questa sortita, che non sono di questa opinione. Ripeto; sono dell'opinione prevalente che lo statuto sia atto della regione e che il Parlamento intervenga con atto di approvazione. Però anche l'opinione contraria ha un certo fondamento perchè, mentre per tutte le leggi regionali è prevista la promulgazione della legge, con la prescrizione di tutte le modalità ed i tempi, per quanto concerne la legge diretta a formare lo statuto contenente gli istituti essenziali della regione, cioè gli organi della regione e le norme cosiddette organizzative, non è prevista la promulgazione.

Ecco perchè la dottrina è scesa anche all'ipotesi, avvalorata da questa situazione anomala, di ritenere, partendo dal fatto che è prevista la promulgazione del disegno di legge di approvazione, che lo statuto è un atto statale e non regionale.

Da ciò discenderebbe che il Parlamento ha il potere (nel provvedimento di approvazio-

ne) di emendamento, essendo lo statuto atto proprio dello Stato.

Noi siamo d'opinione invece che in questo atto normativo complesso si debba intravedere un atto di volontà della regione diretto al perfezionamento dell'atto, e un atto di controllo del Parlamento che lo approva. E allora da questo ne discende, onorevoli colleghi, che il Parlamento non ha alcun potere di emendamento. Sono due le ipotesi: il Parlamento ritiene (non siamo d'accordo sulla interpretazione dell'articolo 6 della legge Scelba) per ragioni di contenuto, di approvare l'atto normativo o ritiene di non approvare, per ragioni di merito, per ragioni di legittimità nei confronti del diritto positivo vigente e nei confronti del sistema costituzionale, per ragioni di contrasto con gli interessi di un'altra regione o per altre ragioni. Ecco perchè non ripeto quanto ho sostenuto in altra sede, quando si discusse se la modifica alla legge Scelba sia le note interpellanze e mozioni sull'attuazione delle regioni. L'articolo 6 della legge Scelba, sia nella versione originaria, sia nella versione modificata recentemente, non corrisponde all'articolo 123 della Costituzione. L'articolo 123 della Costituzione infatti prevede la legge di approvazione; vale a dire una legge formale, come la legge di approvazione di un trattato internazionale, cioè più rettamente di autorizzazione alla ratifica; una legge formale di approvazione di un atto formato non dallo Stato, non dal potere legislativo, ma da un altro ente, pertanto con nessun potere di emendamento, nessun potere di controllo modificativo del merito e neanche potere di controllo modificativo di legittimità. Mentre l'articolo 6 della legge Scelba nella versione precedente propone un paradigma, nell'attuale versione propone un altro paradigma, di controllo di legittimità costituzionale o di legittimità con i principi generali del diritto e con le leggi dello Stato.

Ecco, onorevoli colleghi — e tocco questo argomento solo incidentalmente — perchè noi siamo stati contrari a quella che il relatore stamane chiamava procedura adottata, cioè ai noti contatti informali. I contatti informali portano non ad una procedura, nor-

male o abnorme, ma a suggerimenti di modifica al di fuori della valutazione complessiva voluta, dettata dalla Carta costituzionale. Immaginate un trattato internazionale: si chiede al Parlamento l'autorizzazione per la ratifica e attraverso contatti informali a ondate successive pervengono al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati delle modifiche al trattato stesso. Il trattato non può essere esaminato più nel suo contenuto complessivo, ma nelle sue parti. Quando i Gruppi politici hanno dato un suggerimento importante ed il suggerimento è stato accettato e porta alla modifica è venuta meno la libertà di valutazione complessiva.

Onorevoli colleghi, la discussione di stamattina — io rendo omaggio agli illustri intervenuti — è stata soggettivamente ad alto livello, ma è stata poco penetrante, non ha avuto calore (almeno questo mi appare dal resoconto sommario). Perché? Perché gli accordi presi toglievano ogni possibilità di calore alla discussione stessa. Siamo anzi arrivati, al contrario, all'inimmaginabile.

Il senatore Cifarelli, per esempio, ha detto cose contro questi statuti che ritengo non abbia detto nemmeno l'amico Franza, ma a un dato momento con un salto logico ha poi detto: però, malgrado questo e malgrado che io preveda che lo statuto così concepito sarà il principio della fine (accentuo per colorire), pure do il mio voto perchè sono regionalista!

Non è questa la funzione del Parlamento secondo la Costituzione, onorevoli colleghi, perchè la legge formale — e si tratta di una legge formale di approvazione — ha proprio questo scopo: di valutare gli statuti nel loro contenuto, nella loro legittimità, nel loro merito ed anche per quanto di imponderabile possa esservi; uno statuto può avere un contenuto in armonia con gli interessi nazionali; può essere non in contrasto con gli interessi di altre regioni, in armonia con la Costituzione della Repubblica, con legge dello Stato, con i principi generali, ma il Parlamento potrebbe, per una valutazione complessiva, senza darne una motivazione, anche respingerlo.

Attraverso questa procedura non si potrà mai arrivare a questo scopo. Ed io posso an-

che comprendere la difesa che il relatore Tesauro ha fatto e della procedura e del merito, però non mi trovo d'accordo nè per l'una nè per l'altro.

Onorevoli colleghi, le ragioni sono ovvie, perchè i più autorevoli giuristi hanno fatto presente, anche in recentissimi saggi che sono usciti in questi giorni, quello che dovrebbe essere il contenuto degli statuti. Io non sto a comunicarvi diffusamente il loro pensiero, che certo conoscete molto meglio di me, ma voglio fermarmi a tre dei maggiori cultori di questa materia, anche per la loro autorevolezza, a prescindere dalla specifica materia trattata.

Ha scritto recentissimamente Vezio Crisafulli a proposito dello statuto regionale: « Almeno allo stato attuale del diritto positivo, ossia prescindendo da possibili mutazioni legislative e da eventuali pronunce di illegittimità costituzionale, lo spazio che concretamente residua agli statuti è piuttosto modesto ». È piuttosto modesto per il fatto che la Costituzione della Repubblica in due norme ha dettato il contenuto degli statuti in modo vincolante: cioè al di fuori di quelle norme prescrittive le regioni ad autonomia ordinaria, come la dottrina le chiama oggi, non possono uscire. L'alveo, i limiti sono segnati dalla Costituzione. Che gli statuti contengano delle affermazioni paralogiche, emozionali, fideistiche, messianiche, di carattere sociale, sociologizzanti non ha nessuna importanza perchè è una sovrastruttura inutile che gli statuti in ipotesi possono anche contenere. È questione di correttezza, non di legittimità. Ma se gli statuti invece contengono istituti in contrasto con la Costituzione repubblicana, mentre nel primo caso, ripeto, si potrà parlare di carente tecnica legislativa, nel secondo caso si deve parlare di illegittimità. Biscaretti di Ruffia, in un suo recente trattato, dice: « La Costituzione ha predisposto un generico schema di ordinamento regionale, da adottarsi in tutto il territorio statale, con eventuali varianti di scarso rilievo da inserire nei rispettivi statuti ordinari delle regioni stesse, mentre per la Sicilia, la Sardegna eccetera ha stabilito una cosa ben diversa in quanto qui gli statuti vengono adottati, secondo la terminologia

costituzionale, attraverso una legge costituzionale ».

Infine il Mortati, che è stato uno degli elementi che si sono battuti politicamente per l'istituto regionale ed è stato il teorico alla Costituente che ha illustrato la Corte costituzionale con la sua presenza, ha scritto: « Gli statuti di cui l'articolo 123 affida l'emanazione alle norme di organizzazione interna delle regioni ordinarie, per cui devono essere deliberati dai consigli regionali ed approvati con legge ordinaria della Repubblica, sono da considerare tali impropriamente, potendo comprendere solo norme secondarie di svolgimento di quelle costituzionali ».

Allora, onorevoli colleghi, dobbiamo considerare due ipotesi: se noi vogliamo che gli statuti contengano elementi anche politici in una concezione che superi i limiti tecnici, i limiti giuridici, i limiti costituzionali, che si abbandonino anche ad un'attività definitoria e terminologica (che sarebbe ancora il meno), che si abbandonino alla creazione di istituti che siano in contrasto con i limiti chiari che discendono dalla Carta costituzionale, con i principi generali che scaturiscono dalla concezione costituzionale della regione, siamo di fronte ad una frattura costituzionale. Se invece riteniamo opportuno sia pure agitare una bandiera politica, ma rimanere nell'alveo della parola d'onore dello Stato, che è la Costituzione, il sistema costituzionale, nella legittimità, cioè nei limiti dei principi generali e delle norme vigenti, possiamo criticare la tecnica legislativa, ma rimaniamo nella legittimità.

Veziò Crisafulli, nel suo ultimo saggio uscito nel febbraio 1971, scrive una cosa che suona veramente come una sferzata in faccia al legislatore; e questo ci deve veramente dar da pensare perchè viene da parte di un componente della Corte costituzionale, di un autorevole giuspubblicista. Non è una schermaglia politica quella che combatte il Crisafulli in queste sue « Lezioni di diritto costituzionale »; c'è qualche cosa che nella precedente edizione non esisteva. A pagina 87 scrive: « Veramente nell'articolo 37 si allude all'entrata in vigore dell'abrogazione, con parole di solito impiegate per indicare l'inizio degli effetti propri delle fonti atto,

ma i nostri testi legislativi sono troppo trasandati e troppo poco perspicui perchè sia lecito trarne un argomento che abbia un certo peso ».

Nella classificazione di carattere tecnico degli atti normativi era di grande rilievo ad esempio il problema che il *referendum* tendente all'abrogazione potesse essere ritenuto atto normativo. Alcuni sostengono che il *referendum* non è fonte di diritto e semmai è una negazione poichè non pone in essere una norma, ma pone in essere un atto che nega la norma. Altri invece sostengono che questo atto debba essere ritenuto fonte normativa anche se ha questo carattere di negazione. Facendo questa indagine ed esaminando la legge del 1970 sul *referendum* si era trovata una espressione che poteva avvalorare la seconda tesi ma questa espressione, dice Crisafulli, non la consideriamo neanche perchè le nostre leggi sono talmente trasandate che non vale la pena di costruire una teoria su una espressione, caduta nella legge come una macchia.

Infatti poichè la legge sul *referendum* allude all'entrata in vigore dell'abrogazione, alcuni hanno detto che questa espressione giustifica la conclusione che il *referendum* sia un fatto normativo. Ma queste norme appunto, ripeto, dice il Crisafulli (non lo dico io perchè se lo dicessi io pensereste che la mia è una presa di posizione di un elemento dell'opposizione), con l'autorità e la posizione che occupa e con il solco che ha lasciato nella dottrina giuspubblicistica, sono norme talmente trasandate che addivenire ad una classificazione è veramente difficile.

Ma andiamo ai concetti generali. Onorevoli colleghi, noi siamo di opinione nettamente contraria a quella autorevolmente espressa stamane dal relatore che questi statuti siano in armonia con la concezione costituzionale, con lo spazio che la Costituzione dedica loro ed in armonia con leggi dello Stato. Abbiamo visto infatti come da un'alta cattedra e da illustri giurispubblicisti vengono concepiti questi atti e quale debba esserne il contenuto.

Nel diritto pubblico deve essere osservata massima correttezza. La Costituzione della Repubblica è stata oggetto di pesanti cri-

tiche in sede tecnica per l'articolo 1 nel quale si dice: « L'Italia è una Repubblica ». Uno dei più autorevoli costituzionalisti, lo Esposito, nel suo commento all'articolo 1 nei suoi saggi sulla Costituzione ha scritto: « Non ci aspettavamo che la Costituzione iniziasse con questa espressione (io ve lo dico perchè veramente è un caso limite). "L'Italia è una Repubblica" perchè non può avere valore costitutivo, perchè la Costituzione presuppone a monte una fonte assolutamente primaria, l'atto risultante dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, atto vincolante per il costituente ». Pertanto affermare solennemente che l'Italia è una Repubblica, per l'Esposito, non è un errore, ma è un atto ultroneo meramente ricognitivo e che non ha pertanto come tale alcun valore normativo. La realtà normativa e costitutiva, infatti, scaturisce da un solenne atto precedente. Questo è un atto, ripeto, meramente ricognitivo: o è identico all'atto costitutivo, all'atto di produzione della norma o non è identico; se è identico è inutile, se non è identico vi è un contrasto costituzionale.

Che cosa dobbiamo dire allora degli statuti che riportano, modificandole, le norme costituzionali, che riportano, modificandole, le norme del diritto positivo vigente? Cosa dobbiamo dire, ad esempio, dello statuto della Liguria che dice: « La Regione ha personalità giuridica »? Ma che cosa significa, onorevole Ministro? Che cosa significa, onorevole relatore? Forse che se lo statuto non affermava che la regione ha personalità giuridica, la regione cessava di essere quell'ente scaturito dalla norma contenuta nell'articolo 115 della Costituzione? Questa affermazione non significa assolutamente niente, non è neanche un atto ricognitivo; può essere un atto di volontà che non ha alcun valore. L'articolo 115 della Costituzione afferma: « Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione »; la Liguria ha deciso: « La Regione ha personalità giuridica ». Io non voglio, onorevoli colleghi, darvi la sensazione di fare un gioco, amaro finchè volete, ma un gioco. Io vi ho portato un esempio che può anche non

avere alcuna importanza nell'economia generale, ma che scaturisce da una malintesa tecnica legislativa. Infatti quando la Costituzione della Repubblica, con norma precettiva definisce che cosa siano il comune, la provincia e la regione, che si formi uno statuto che afferma che la regione ha personalità giuridica è assolutamente inutile. Non fa danno, d'accordo, è una ripetizione, è un atto ricognitivo ...

F R A N Z A . È una superfetazione.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza.* D'accordo, però potrebbe non far danno. Ora, se ci si fosse limitati a queste affermazioni nell'articolo 1, non avrei minimamente fatto questo rilievo. Ma quello che ho detto per l'articolo 1 va ripetuto per tutti gli altri istituti alcuni dei quali sono norme precettive della Costituzione che vengono recepite e modificate secondo determinati concetti. E poi vi è tutta la sovrastruttura relativa alla programmazione, la sovrastruttura relativa agli scopi che la regione si propone di attuare. Anche se (non vogliamo parlare dello statuto della Lombardia, che non è in discussione) condividiamo il fatto che devono essere rimossi tutti gli ostacoli per l'elevazione della classe lavoratrice e per aprire ad essa le vie del potere e tali concetti sono da noi recepiti, non si tratta però di compiti della regione. Siamo di fronte ad un errore che informa tutti gli statuti che abbiamo esaminato; si confonde cioè il concetto di autonomia con quello di sovranità.

Possiamo parlare per ore di errori che incontriamo nell'esaminare le varie articolazioni degli statuti, ma tutti gli errori traggono origine dalla malintesa confusione di due concetti che sono nettamente distinti: il concetto di sovranità e quello di autonomia. Ecco la sostanza degli errori che hanno costellato i vari statuti finora da noi esaminati e che costellano gli statuti oggi in discussione in Aula.

Non sto a portare gli esempi da me già citati nella relazione scritta; mi limito solo a richiamarli e a ribadire che tutti provengono da quell'errore fondamentale: attraverso la ripartizione di sovranità, siamo

di fronte ad una ripartizione orizzontale dei poteri e delle funzioni. In uno Stato unitario questa ripartizione orizzontale non può esistere; in uno Stato federativo invece la competenza dei singoli Stati viene limitata attraverso l'attribuzione allo Stato di singole funzioni.

Nello Stato unitario avviene l'inverso: tutte le funzioni, i poteri, la sovranità appartengono allo Stato e attraverso delle autonomie vi è un passaggio di funzioni dalla Costituzione dello Stato agli statuti delle Regioni; in una federazione di Stati invece vi è un passaggio dalle Costituzioni degli Stati federati alla Costituzione dello Stato federativo. Si tratta, come ho detto, di due fenomeni completamente antitetici. Non possiamo non analizzare perciò anche quanto più volte la Corte costituzionale ha detto, che, cioè, ripetere norme, anche attraverso la attività di autonomia organizzatoria, contenute in leggi ordinarie o nella Costituzione, costituisce non solo un errore di tecnica giuridica, ma fatto illegittimo. Questo la Corte costituzionale l'ha affermato in decine di sentenze: nella sentenza n. 11 del 9 marzo 1959, la n. 51 del 14 giugno 1962, la n. 21 del 18 marzo 1959, la n. 128 del 13 luglio 1963. In quest'ultima sentenza è stata, in specie, dichiarata l'invalidità della riproduzione, anche se testuale, nella legge regionale di norme statuali concernenti materie sottratte alla regione o anche non sottratte con l'affermare che « illegittima è la recezione materiale di norme statuali ». Questa recezione infatti in un atto alieno fa sì che, se fosse modificato quanto è recepito negli statuti — come può essere modificata la Costituzione, come possono essere modificate le leggi dello Stato — essi rimarrebbero inchiodati a testi come residui ormai superati. Quindi c'è anche una ragione di economia legislativa ed ecco perchè secondo noi l'atto normativo regionale, questo atto complesso (questa definizione al relatore, professor Tesauro, non va perchè me l'ha respinta, mentre io la riaffermo perchè la più autorevole dottrina giuspubblicistica l'ha sostenuta, senza voci contrarie per quel che io ne sappia), questo atto normativo deve discendere dal sistema costi-

tuzionale, dalle norme costituzionali; non può che contenere quegli istituti che la Costituzione indica e delimita; non può che avere quelle funzioni contenute nella Carta costituzionale. Onorevoli colleghi, arrivo perfino a dire che della legge Scelba, che rappresentò allora un errore in quanto andò oltre quelle che erano le previsioni costituzionali, si sono cancellate alcune parti che potevano benissimo sussistere, ma non è stato cancellato l'articolo 6 che è proprio in stridente contrasto con il contenuto degli statuti e in stridente contrasto con l'iter legislativo di approvazione.

Ecco le ragioni, con tutti gli altri argomenti che ho esposto nella relazione scritta, con tutti gli argomenti che vi ha esposto minutamente questa mattina il senatore Franza, per cui noi siamo nettamente contrari non a che venga perfezionato l'iter di approvazione degli statuti — intendiamoci bene: noi siamo nelle regioni pertanto abbiamo tutto l'interesse anche politico che sia perfezionato l'iter —; siamo però contrari a procedure che abbiamo indicato come esperimenti non corretti dal punto di vista costituzionale e parlamentare. Siamo contrari per le ragioni esposte a creare delle regioni che hanno, attraverso gli statuti, del piombo nell'ala; siamo contrari a creare delle regioni che, attraverso il contenuto degli statuti, aspirino a delle funzioni che la Costituzione ha escluso, aspirino a degli obiettivi che sono nettamente contrari alla concezione costituzionale della regione ad autonomia ordinaria. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dall'estrema destra*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**TESAURO, relatore.** Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'abilità dialettica del collega Nencioni è stata tale che egli con il suo intervento ha dato in alcuni momenti la sensazione che fossimo in una situazione profondamente diversa da quella apparsa questa mattina. Ritengo, pertanto, necessario quale relatore della maggioranza fare delle precisazioni su alcuni punti fondamentali dell'impostazione alla stregua

della quale si propone la non approvazione degli statuti regionali sottoposti all'esame dell'Assemblea.

Un primo punto è degno del massimo rilievo. Il senatore Nencioni ha affermato che esiste un errore di fondo nel definire il potere dello Stato in relazione agli statuti regionali. In particolare, in contrasto con la tesi della maggioranza la quale sostiene che lo statuto è un atto esclusivo della regione, si afferma che lo statuto è un atto complesso espressione della duplice volontà: della regione e del Parlamento. Il senatore Nencioni soggiunge: la più autorevole dottrina è d'accordo su questa situazione e non vi è, che io sappia, alcuna voce contraria. Potrei essere indotto a rivolgere sommessamente all'insigne collega Nencioni la preghiera di rendere noti a noi che li ignoriamo i nomi degli insigni giuristi autori o sostenitori della tesi dell'atto complesso. Potrei aggiungere la richiesta ancora più pertinente di volerci indicare le ragioni che giustificerebbero la tesi prospettata. Ma poichè non siamo a scuola, ma in Parlamento e quindi dobbiamo tralasciare le questioni dottrinarie pure e preoccuparci solo di valutare nella loro concretezza le situazioni della vita costituzionale, io voglio rivolgere un interrogativo al collega Nencioni, avvocato e parlamentare adusato sempre ad ancorarsi alla realtà: se è vero, com'è vero, che la regione è dotata di autonomia, che è nella sua essenza soprattutto libertà di essere e di volere, e se è del pari fuori dubbio che lo statuto è la base dell'organizzazione dell'autonomia della regione come è possibile, nel rispetto delle più elementari nozioni degli atti giuridici, concepire lo statuto regionale un atto complesso? Dire, invero, che lo statuto è un atto complesso dello Stato e della regione significa dire che lo Stato ha la possibilità di concorrere, con la sua volontà, a determinare la vita, l'organizzazione, l'attività della regione. Qualificare, pertanto, atto complesso dello Stato e della regione lo statuto regionale significa negare che è espressione dell'autonomia della regione e cadere, perciò, in un'irrisolvibile contraddizione e quindi in

un assurdo che oltrepassa il limite consentito per sostenere le tesi anche più ardite.

F R A N Z A . Allora lei sostiene che la legge di approvazione del Parlamento è una legge dovuta?

T E S A U R O , *relatore*. Senza dubbio l'atto di approvazione di uno statuto regionale si concreta in una legge dovuta nel caso in cui lo statuto regionale sia legittimo. Verità che non può contestare chiunque abbia il senso della responsabilità e tanto meno un uomo del suo valore.

Lo Stato ha un potere ben determinato: accettare e dichiarare l'armonia dello statuto con la Costituzione, potere che per il suo contenuto e per la sua specifica funzione è diverso e distinto dal potere della regione che si concreta e si esaurisce nel porre in essere la legge basilare in cui la regione traccia le linee fondamentali dell'autonomia in relazione alla sua struttura, alla sua vita, ai suoi organi, alla sua attività. Negare questa realtà significa negare l'evidenza. Quindi, anche a voler ammettere che alcuni scienziati siano stati sospinti dall'amore di una tesi all'assurdo di cui ha parlato il senatore Nencioni, noi non potremmo accogliere la concezione dello statuto come atto complesso che è in contrasto con la realtà. E certamente lo stesso senatore Franza che mi ha interrotto...

F R A N Z A . Lei sostiene la sua opinione che sia una legge dovuta; parte da un presupposto che noi contestiamo.

T E S A U R O , *relatore*. ... non ha la possibilità di smentirmi.

Nè a puntellare ad ogni costo la tesi dell'atto complesso si può ricorrere all'ipotesi che lo statuto regionale sia sottoposto alla ratifica del Parlamento. I costituenti furono unanimi nel negare la natura di ratifica all'atto del Parlamento e il testo della Carta costituzionale è inequivocabile sul punto.

L'inconsistenza rilevata della concezione dello statuto regionale come atto complesso potrebbe dispensarmi da ogni altra dimo-

strazione essendo evidente che è venuto meno il presupposto su cui il senatore Nencioni ha fondato le conclusioni alle quali è pervenuto nel suo intervento.

Un altro punto, però, dell'intervento del senatore Nencioni merita speciale considerazione. Egli ha affermato che in ogni caso la procedura adottata per l'approvazione degli statuti regionali non era consentita perchè la regione prima dell'approvazione del Parlamento non aveva il potere di proporre alcuna modifica. Anche questa affermazione non può essere accolta. Senza dubbio se lo statuto fosse stato un atto complesso non avrebbe potuto essere modificato esclusivamente in virtù di una manifestazione di volontà della regione. Riconoscendosi, però, che lo statuto è espressione solo della volontà della regione va, altresì, riconosciuto che prima dell'approvazione del Parlamento la regione ha non solo il potere, ma anche il dovere di apportare tutte le modifiche dirette a rimuovere situazioni in contrasto con la Costituzione. In virtù, invero, di un principio generale accolto in tutti gli ordinamenti giuridici più evoluti i soggetti investiti di pubbliche funzioni in ogni momento hanno il potere-dovere di porre nel nulla o modificare gli atti in contrasto con la Costituzione o con le leggi. In particolare nel nostro ordinamento, ancora prima dell'invocazione di Silvio Spaventa: « giustizia nell'amministrazione » che portò al sorgere della giustizia amministrativa, era accolto il principio elementare e nello stesso tempo fondamentale in virtù del quale nel caso in cui un cittadino è leso nei suoi diritti o nei suoi interessi dalla pubblica amministrazione è questa che per prima ha il potere-dovere di rivedere il suo operato e rendere giustizia salvo l'intervento, su richiesta dell'interessato, del giudice ordinario o amministrativo. Potere-dovere che trova la sua massima estrinsecazione nell'annullamento di ufficio degli atti inficiati da vizi di legittimità. Potere-dovere che, riconosciuto senza contrasti nel campo dell'attività amministrativa, non può non trovare applicazione nel campo costituzionale. Il rispetto della Costituzione è un dovere inderogabile per

tutti i soggetti in genere destinati a partecipare alla vita costituzionale e in particolare per le regioni immesse nella vita costituzionale dopo aver posto in essere un atto basilare della loro organizzazione, lo statuto sottoposto all'approvazione del Parlamento per garantirne l'armonia con la Costituzione.

Nessun dubbio, pertanto, che le regioni nel caso in cui per spontaneo ripensamento, per segnalazioni di cittadini, di esponenti di forze politiche o di organizzazioni statali, accertino che le disposizioni dello statuto già predisposto ed approvato dal consiglio, non siano in armonia con la Costituzione o con i principi generali delle leggi dello Stato, hanno non solo il potere, ma il dovere di riprenderlo in esame per eliminarlo o modificarlo. È, perciò, pienamente legittimo l'operato delle regioni che invitate in modo informale a rivedere su alcune disposizioni dei loro statuti le hanno modificate mettendo in grado il Senato di poterle approvare. Si è realizzata così con opportuni scambi di idee la situazione dell'accordo tra Parlamento e regioni voluta dalla Costituzione con la norma che prevede la approvazione da parte del Parlamento degli statuti regionali non in qualsiasi caso, ma solo, com'è evidente, nel caso in cui non siano in contrasto con la Costituzione. Situazione che si verifica proprio per gli statuti sottoposti al nostro esame in seguito all'eliminazione delle manifeste illegittimità rilevate anche dall'opposizione di cui è esponente il senatore Nencioni, il quale per continuare oggi a parlare di illegittimità degli statuti è costretto a riferirsi non agli statuti di cui ci occupiamo, ma ad uno statuto che non è all'esame del Senato: è vero, signor Presidente?

**P R E S I D E N T E .** Probabilmente lo sarà.

**T E S A U R O , relatore.** Debbo, inoltre, dare atto che lo stesso senatore Nencioni, dando prova di grande lealtà, ha riconosciuto che la procedura adottata ha consentito nella forma l'approvazione quanto mai rapida degli statuti e nella sostanza l'eliminazione di tutte le illegittimità rilevate. E se



non si può porre in dubbio che una procedura va valutata in materia costituzionale, come in ogni altro campo, per la sua funzionalità ed in particolare per il modo in cui consente di realizzare i fini cui è preordinata, possiamo trarre dalla lealtà dell'opposizione un altro motivo di fiducia nella bontà del metodo adottato per l'esame degli statuti regionali. Ho, quindi, fede per tutte le ragioni che ho avuto l'onore di dirvi in sintesi, che voi accoglierete la proposta della maggioranza e approverete gli statuti sottoposti al nostro esame. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

**Per lo svolgimento di interrogazioni su notizie di stampa riguardanti l'ordine pubblico**

A L B A R E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B A R E L L O . Rapidissimamente, signor Presidente, per chiedere che il Governo senta il dovere di venire immediatamente a riferire all'Assemblea sulle gravissime notizie di stampa apparse, secondo le quali sarebbe stata in pericolo la Repubblica e le nostre istituzioni democratiche. Chiediamo se risponda al vero che la magistratura ha perquisito 700 sedi di estrema destra, trovando elementi di un complotto contro le istituzioni repubblicane. Siamo vivamente preoccupati, signor Presidente; ci sono anche dei precedenti che ci fanno credere che queste notizie abbiano un qualche fondamento. Chiediamo che il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno informino subito il Parlamento su questa gravissima questione.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Prendo la parola, signor Presidente, per associarmi alla richiesta fatta dal senatore Albarello, anche a nome del Gruppo della sinistra indipendente

per incarico del quale sono in procinto di presentare un'interrogazione. Vorrei solo aggiungere che abbiamo bisogno di tutte le informazioni di cui il Governo è in possesso, e ne abbiamo bisogno entro stasera.

B A R T O L O M E I . A nome del Gruppo democratico cristiano, mi associo alla richiesta fatta dal senatore Albarello.

V E N A N Z I . A nome del Gruppo comunista, mi associo anch'io alla richiesta avanzata.

F E R R I . Anche il Gruppo del partito socialista si associa.

N E N C I O N I . Il Movimento sociale italiano si associa alla richiesta avanzata.

P R E M O L I . Anche il Partito liberale ritiene necessaria la presenza stasera in Aula del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'interno.

P R E S I D E N T E . Debbo informare il Senato che non appena ho preso visione delle notizie di stampa e di agenzia ho avuto cura di mettermi in contatto per ben due volte con il Ministro dell'interno prima, poi con il Presidente del Consiglio, per esporre, interprete dei sentimenti che certo animano il Senato, la ragione per la quale ritenevo opportuno che urgentemente il Governo precisasse di fronte al Parlamento lo stato della questione.

Il Presidente del Consiglio si è riservato di darmi una risposta circa i tempi, cioè le ore in cui nella stessa giornata di oggi, come ho richiesto, potesse venire davanti al Senato il Ministro dell'interno a riferire su quello che il Governo ha fatto e sa. Ecco come stanno le cose; quindi non appena noi avremo la risposta opportuna, e io mi auguro positiva, informerò l'Assemblea e decideremo in quale momento le interrogazioni (alcune già presentate, altre, immagino, in corso dopo le adesioni che alla proposta del senatore Albarello sono venute) potranno essere svolte. Quindi o sospendendo i nostri lavori oppure al termine dei lavori della giornata

ta odierna accoglieremo il Ministro dell'interno ed egli ci illustrerà quanto l'Assemblea, attraverso appositi documenti, sta richiedendo.

A L B A R E L L O . Mi permetta di ringraziarla, signor Presidente, per la sensibilità da lei mostrata in questa occasione; speriamo che il Governo sia altrettanto sensibile alle nostre sollecitazioni.

### Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle regioni.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Nel prendere la parola in questa discussione il Governo sente anzitutto il bisogno di ringraziare vivamente il nostro Presidente per tutta la saggezza e la passione che ha messo perchè questo delicatissimo dibattito potesse andare a termine presto e possibilmente bene; il Governo sente anche la necessità di ringraziare la Commissione e il suo presidente, senatore Tesauo, per il lavoro veramente notevole e di qualità fatto perchè tutti questi problemi trovassero un'adeguata soluzione; ringrazio altresì i relatori dei vari statuti, i relatori di maggioranza e minoranza e tutti i colleghi intervenuti: i senatori Cifarelli, Menchinelli, Galante Garrone, Palumbo, Ferri, Franza, Venanzi e Del Nero. Vorrei dire che finalmente la regione comincia a diventare una realtà e la grande portata politica di questo avvenimento è stata messa in rilievo da tutti.

In questo momento, di fronte alle notizie che abbiamo appreso, vorrei dire che sono particolarmente lieto che l'istituto della regione trovi la sua attuazione perchè noi sentiamo essere profondamente vero che le autonomie sono una garanzia di libertà per il Paese. Già Cavour diceva che sta nelle autonomie la garanzia di libertà dei cittadini ed oggi che stiamo per inserire nelle strutture del nostro Paese un nuovo istituto autonomistico, la regione, sentiamo che da questo istituto non solo ci aspettiamo quelle modifica-

zioni, quei rinnovamenti, quel maggiore adeguamento alle esigenze di uno Stato moderno che sempre ad esso abbiamo richiesto, ma ci aspettiamo che la regione sia un'ulteriore garanzia delle nostre libertà.

Del resto pensiamo che la regione sia una esigenza largamente sentita nel nostro Paese. Vorremmo anzi fare due osservazioni: la prima è che gli statuti regionali sono stati approvati in breve tempo dalle regioni, sia pure con qualche riserva per avvenimenti spiacevoli verificatisi, come tutti sapete, in due regioni. Dobbiamo infatti dire che in tutte le altre lo statuto è stato sentito e fatto con entusiasmo. Un altro fatto largamente positivo che abbiamo dovuto registrare è che questi statuti sono stati quasi tutti approvati con larga maggioranza dei consigli.

Ed allora, cosa significa approvare con larga maggioranza? Significa — e dobbiamo sottolinearlo — che essi rispondevano alla esigenza degli eletti dalla popolazione e che questi eletti sentivano a loro volta l'esigenza di queste norme, di queste strutture nuove della nostra società; significa che la regione non è una specie di corpo estraneo alla nostra collettività, alla nostra società, ma che invece essa si armonizza e si inserisce perfettamente nel nostro tessuto societario.

Bisogna anche dire, così come è doveroso, che il Governo ha fatto sì che tutte le discussioni dei consigli regionali si svolgessero nella più ampia libertà. Sono stato lieto di constatare che questa mattina non una voce si è levata per dire che il Governo non ha rispettato nel modo più ampio, così come doveva, le autonomie regionali e la libertà delle discussioni nelle regioni. Voglio anzi ringraziare il senatore Venanzi il quale ha dato atto di questo atteggiamento del Governo, atteggiamento che sta a dimostrare come in un Paese veramente democratico anche i più gravi problemi della nostra società possono essere trattati nella più ampia libertà.

Si è mossa l'accusa di avere voluto ritardare l'approvazione di questi statuti. Un'accusa del genere è stata fatta dal senatore Venanzi e dal senatore Galante Garrone. Vorrei osservare che questi statuti — credo che lo abbiamo riconosciuto un po' tutti — so-

no sorti in una situazione di difficoltà legislativa. Vi sono state da una parte delle leggi carenti per cui in fondo abbiamo dovuto addirittura inventare le procedure — e bisogna dire che le abbiamo inventate bene — dall'altra delle leggi superate, delle leggi che sarebbe stato meglio non ci fossero, tanto è vero che ad un certo punto ci siamo dovuti mettere d'accordo per cercare di abrogarle. Nella legislazione vigente quindi, per un complesso di ragioni che è inutile qui esaminare, non abbiamo trovato un grande aiuto per una procedura celere, direi piuttosto che abbiamo dovuto agire su un terreno in cui la legislazione era carente o superata. Direi ancora che ad un esame responsabile occorreva un po' di tempo; e credo di poter dire con tutta coscienza che la Commissione ha fatto un esame responsabile, diligente, particolare. Vorrei usare la frase che ha adoperato questa mattina il senatore Galante Garrone: la Commissione ha fatto un esame pesando tutto con la precisione del farmacista. Questo è vero e fa onore alla Commissione. Però l'esame fatto dalla Commissione non solo è stato diligente ed attento, ma è stato anche un esame preoccupato di non determinare nella realizzazione delle regioni delle difficoltà, che si è cercato anzi di dissipare; è stato un esame dunque comprensivo dell'importanza di questo istituto che vogliamo che sorga presto e bene e che è stato anche un esame basato su quei rapporti di feconda collaborazione tra potere centrale e potere regionale che non debbono e non possono essere di contrapposizione perchè debbono essere rapporti di armonia, rapporti di comprensione tendenti a realizzare una situazione nella quale sia completamente assente quella conflittualità di cui a volte si sente parlare.

Il senatore Cifarelli, proprio per la procedura che è stata scelta, quella dei colloqui informali, si è preoccupato che questi potessero in qualche modo costituire dei condizionamenti al potere legislativo. Ma abbiamo sentito anzitutto dalla voce, che ripetutamente è intervenuta in questo dibattito con la sua autorità, del nostro Presidente, così come abbiamo sentito dal-

la voce del relatore di maggioranza e dalla voce di altri colleghi che sono intervenuti, che così non è, che il Senato è perfettamente libero. Evidentemente, la preoccupazione del senatore Cifarelli aveva un'angolazione un po' personale, così come dall'altra parte abbiamo visto che l'angolazione della posizione del senatore Menchinelli era del tutto contraria su questo argomento: egli temeva che da questa situazione dei colloqui informali potessero in qualche modo essere condizionate le regioni. Anche qui possiamo dire con tutta tranquillità che così non è, che le regioni sono libere. Non si è trattato di accordi, di intese o di situazioni di questo genere: si è trattato di un colloquio che è stato fatto in piena autonomia, nella pienezza dei rispettivi poteri e che, dobbiamo dirlo, ha determinato delle situazioni favorevoli, ha dato degli esiti nettamente positivi.

Vi sono sulle regioni — e non si può dire che siano finite — molte polemiche. Un po' qui e molti fuori di qui, un po' oggi e molto più nei giorni passati, abbiamo sentito le polemiche più varie. Vi è stato chi ha ritenuto che il tessuto unitario del nostro Paese era quasi in pericolo per l'istituzione delle regioni e chi ha visto nelle regioni un pericolo per la Costituzione. Quanto a pericoli ed ammonimenti, ne abbiamo sentiti un po' di tutti i colori. E stamani il senatore Cifarelli, con quel suo eloquio che è sempre tanto piacevole ad udirsi, con la preoccupazione di un vecchio giornalista, ci ha detto: non vorremmo che le regioni si dovessero introdurre nel titolo di un capitolo denominato: « illusioni e delusioni delle regioni ». Ecco il nostro giudizio. Facciamo le regioni in un clima particolare: un clima, avvertito nella nostra popolazione, nei cittadini, di uno Stato che ormai è arrugginito, di uno Stato che ormai non riesce a olearsi bene, ad adeguarsi alle esigenze dei tempi, di uno Stato che, per il suo accentramento e per altre ragioni, è superato, di uno Stato che non risponde bene alle esigenze dei tempi e che non riesce a riformarsi dal vertice: si tratta di un'impressione, come ho detto, molto diffusa, e che in parte condivido.

È evidente che in una situazione di questo genere la regione rappresenta una grande

speranza di un evento nuovo, la grande speranza per cui le strutture devono riformarsi non più dal vertice ma dalla base ed è evidente che in un tale stato di cose le regioni partono con un grande carico di speranze che speriamo possano tramutarsi in realtà concrete senza portare a delusioni.

Il senatore Del Nero ha parlato di retorica di statuti: siamo d'accordo che gli statuti hanno avuto un po' di retorica, ma è una cosa comprensibile e che, messa nel quadro, nell'atmosfera in cui essi sono stati redatti, ha una sua ragione d'essere e può essere compresa. Non è per questo però che dobbiamo preoccuparci e pensare che la Costituzione sia violata; non è per questo che non dobbiamo vedere i fatti positivi che vi sono negli statuti stessi.

Ho sentito due critiche di natura nettamente contrapposta: taluni hanno affermato che gli statuti erano quasi uguali gli uni agli altri ed hanno avanzato critiche perchè essi avevano tra loro una certa armonia e perchè il loro tessuto era pressochè uguale; ho sentito d'altra parte lamentare che gli statuti erano diversi in alcune parti. Abbiamo temuto in un primo momento — e siamo stati contenti di esserci ingannati — che dagli statuti potesse uscire una specie di Italia di Arlecchino. Al contrario, abbiamo visto che siamo un popolo unitario, che è unitario il tessuto di questi statuti poichè essi presentano una certa armonia e che, nelle diversità, essi hanno trovato punti di confluenza sostanziali, fondamentali per cui, dopo e attraverso questa prova ben possiamo affermare che siamo un popolo unito e che l'Italia non è l'Italia di Arlecchino, pur se rispecchia negli statuti le diversità esistenti nel Paese: diversità d'altra parte che è giusto che gli statuti abbiano perchè proprio così essi sono l'espressione viva della nostra collettività, la fotografia della nostra società.

Ritengo che questo rappresenti un aspetto veramente positivo delle regioni e basterebbe forse questo per affermare che l'istituto regionale era necessario nel nostro Paese perchè ha dato proprio la possibilità di far emergere le nostre ricche varietà pur in un contesto di armonica unità.

Dobbiamo anche fare altre considerazioni nei confronti degli statuti: abbiamo visto, con piacere, in tutti gli statuti un grande spirito democratico. Questo sforzo, questo tentativo di rendere l'esercizio del potere, per quanto possibile, un atto collegiale; questo tentativo di cercare di responsabilizzare il più possibile il consiglio; questo sforzo di democrazia sta a dimostrare come nel nostro Paese la democrazia sia una istituzione, un modo di vivere, di concepire la società che sempre più si inserisce e si incunea nell'animo delle nostre popolazioni.

Comprendiamo come questo tipo di statuto abbia anche i suoi difetti e ci auguriamo che, pur con i suoi indubbi pregi, non abbia a pregiudicare la celerità delle decisioni e la efficienza dell'azione regionale.

Dobbiamo anche dire che tutte le regioni hanno dimostrato negli statuti una decisa volontà di voler ricorrere ad ampi decentramenti. Quando talvolta si sente dire che nella classe politica vi è la mania del potere, dobbiamo osservare che siamo invece arrivati ad una classe politica di larga maturità, poichè essa intende decentrare il potere per quanto è possibile, verso aree sempre più vaste, verso strati di cittadini sempre più ampi. Questo decentramento del potere, di cui gli statuti si sono fatti eco, è indubbiamente un fatto che onora una classe politica e che mostra nello stesso tempo la maturità delle nostre popolazioni.

Osserviamo negli statuti una valutazione dell'importanza della programmazione; era fatale che la Costituzione accennasse appena alla programmazione perchè quando essa venne promulgata non ancora l'azione programmatica era entrata decisamente nel sistema. Oggi invece sentiamo che la programmazione è sentita dalle regioni come uno degli strumenti fondamentali per il nostro progresso e per l'avvenire della nostra collettività.

Si è detto che il Governo non ha espresso un suo giudizio sugli statuti: questa accusa ce l'hanno fatta il senatore Franza e il senatore Nencioni. Credo che il Governo sia stato rispettoso delle procedure con uno scrupolo che, con viva soddisfazione, ho sentito

riconoscere un po' da tutti i settori del Senato. Essendo il sindacato di legittimità di competenza del Senato, siamo qui ad esprimere ora la nostra opinione, così come costantemente l'abbiamo espressa in Commissione; ma proprio per rispetto di quel sindacato che è di competenza del Senato, abbiamo ritenuto doveroso e corretto non esprimerci prima con una relazione. Debbo dire con soddisfazione che la procedura seguita, questa corretta procedura — mi permetto di sottolinearlo — ha avuto l'adesione di quasi tutti i Gruppi del Senato.

Dobbiamo però affermare che non abbiamo mai mancato di dire la nostra opinione nei luoghi dove correttamente potevamo e dovevamo farlo: in Commissione ieri, in Aula oggi. È molto chiara l'impostazione che ha preso il Governo su tutto il problema degli statuti. Abbiamo voluto da sempre essere rispettosi delle autonomie regionali; abbiamo ritenuto che quello verso le autonomie regionali sia un rispetto che doverosamente il Governo deve alle regioni e su questo principio abbiamo detto che le nostre osservazioni dovevano avere per oggetto i problemi di costituzionalità delle norme statutarie. Ed è stato questo indirizzo, quello della costituzionalità delle norme statutarie, che il Governo ha costantemente seguito in tutta la sua azione e che seguirà anche nell'esame degli statuti che ancora re-

stano da esaminare e che ci auguriamo che presto possano venire all'esame del Senato.

Sulla costituzionalità degli statuti vi sono state varie polemiche; soprattutto a sottrarre materie allo Stato, a cercare cioè, diciamo così, di impadronirsi di certe materie che non sono di competenza delle regioni ma dello Stato. Sinceramente ritengo tale appunto infondato: quando si esamina questa materia, penso anzitutto che bisogna tener presente che la Costituzione che noi applichiamo è stata fatta nel 1947 ed era perciò il riflesso di una società profondamente diversa — dobbiamo dirlo — da quella di oggi. Alla fine del 1947 la nostra società era prevalentemente contadina; l'industria era allora un'attività meno importante. Il nostro era sostanzialmente un Paese a bassa industrializzazione; la programmazione non era ancora così sentita, non aveva ancora una diffusione quale essa ha oggi. E proprio considerando le condizioni dell'Italia di allora (un'Italia contadina, a bassa industrializzazione, in cui ancora non era così sentito e diffuso il problema della programmazione) si spiega il contenuto dell'articolo 117. Allora la cosa più importante era l'agricoltura e perciò il costituente ha attribuito soprattutto la materia agricola alle regioni. Non voglio con questo andare al di là di quello che il costituente ha affermato, ma dico che l'articolo riflette la situazione dell'epoca.

## Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue G A T T O , *Ministro senza portafoglio*). Basta pensare che in quell'articolo si parla ancora di beneficenza. Chi oggi parla più di beneficenza? Quello della beneficenza è oggi un concetto nettamente superato. Oggi ci si riferisce al concetto di sicurezza sociale; si usano cioè termini nuovi per concetti più pieni, più completi che hanno superato i concetti del 1947.

Che cosa significa tutto questo? Significa che gli statuti non potevano non tener conto che oggi siamo nel 1971, non potevano cioè

non tener conto che la società di oggi è profondamente diversa da quella del 1947. E non ci si deve perciò meravigliare se gli statuti cercano di interpretare la realtà di oggi, attraverso la Costituzione, però, nel rispetto della Costituzione, perchè interpretare non significa svisare, non significa snaturare: gli statuti cercano di interpretare cioè un documento del 1947 nel 1971.

Ecco perchè negli statuti vediamo una certa fraseologia, una certa tendenza ad agire su materie che indubbiamente la Costituzio-

ne non ha trasferito alle regioni. Però questo non significa che le regioni abbiano voluto o vogliano violare la Costituzione. Significa semplicemente che esse, nei limiti della Costituzione (e gli statuti tutti dicono chiaramente che l'azione delle regioni si esplica nei limiti previsti dalla Costituzione: l'articolo 1 degli statuti è una cornice nella quale agisce tutta la regione) intendono dare alla loro azione e alla loro opera un contenuto che sia un contenuto ed un'azione adatti al 1971. Ecco il perchè essi si pongono dei problemi di promozione in certi settori, problemi di promozione che sono doverosi, a parer mio. Ecco perchè essi per talune materie, che non sono di loro specifica competenza, nel senso che non sono materie che vengono loro assegnate per l'articolo 117 della Costituzione, si pongono talune mete, taluni compiti. Intendono agire in senso promozionale nel rispetto della Costituzione e nei limiti degli strumenti che essi hanno a loro disposizione, perchè — intendiamoci — non è che in queste materie le regioni non possano parlare e non abbiano nessuna voce: le regioni, come tutti sapete, hanno ad esempio la possibilità di proporre dei provvedimenti legislativi; le regioni possono indubbiamente fare degli ordini del giorno; le regioni possono agire con il peso del loro prestigio, con il peso della loro autorità. Questo non significa togliere materie allo Stato, non significa usare gli strumenti che le regioni non hanno, ma significa semplicemente agire in modo promozionale su terreni, su situazioni, su materie che la vita del 1971 rende necessarie all'azione di un organismo dell'importanza delle regioni.

Del resto la nostra Costituzione è un grande quadro armonico dove ogni potere ha anche il suo limite e quindi vi è sempre la possibilità di un riequilibrio. Abbiamo la Corte costituzionale che è un grande organo riequilibratore. Se in ipotesi — e speriamo che questo non accada — vi dovessero o vi potessero essere tentativi di uscire dai giusti binari abbiamo la Corte costituzionale con il suo giudizio di legittimità per rimettere a posto la situazione e per far rispettare la Costituzione così come abbiamo il Parlamento

che, attraverso le sue leggi, può sempre, laddove la regione o le regioni non agiscano secondo quelle che si ritengono le giuste direttive, intervenire dettando principi attraverso quello strumento delle leggi-quadro che è indubbiamente uno strumento regolatore delle regioni. Quindi non dobbiamo avere preoccupazioni, ma dobbiamo dire che in uno statuto fatto oggi non potevano le regioni non tener conto di quella che effettivamente è la vita, di quella che è la collettività, di come è la società oggi. E quindi era fatale che esse parlassero anche di talune azioni di promozione che loro vogliono fare nella collettività nella quale sono chiamate ad agire. Non pare e non dobbiamo per questo dire che la Costituzione è violata, nè dobbiamo per questo lamentarci; dobbiamo piuttosto dire che abbiamo la sensazione che questo istituto nuovo sorga con le preoccupazioni, con i desideri, con gli aneliti delle collettività che è chiamato a rappresentare e questo fa a noi molto sperare per l'andamento di questo organismo.

Si è discusso sulla procedura del colloquio informale per gli esami degli statuti. Ed ho già detto prima, che questo è avvenuto in piena libertà da parte del Senato, che è liberissimo di prendere tutti gli atteggiamenti che ritiene, in ordine agli statuti e in piena libertà da parte delle regioni. Debbo dire che è stata grande saggezza del Senato di aver adottato una procedura di questo tipo, che ritengo abbia dato dei risultati nettamente positivi; ritengo cioè che sia stata una procedura nettamente positiva, utile al buon fine della discussione e dell'approvazione di questi statuti.

Vorrei aggiungere che si sente l'esigenza di un luogo dove vi possa essere un discorso, un punto di incontro, un colloquio tra potere centrale e potere regionale. Indubbiamente questi colloqui, che sono stati iniziati dal Senato con una procedura informale, con una procedura nuova, sono un fatto che ritengo di molta importanza e che le esigenze delle situazioni che andranno maturando renderanno sempre più importante e dimostreranno come esso possa avere anche degli sviluppi notevoli.

Siamo di fronte ad una materia, quella delle regioni, che è nuova, che va indubbiamente coordinata. Vorrei dire che va coordinata un po' ovunque ed anche per quello che riguarda i servizi dello Stato, dove pure abbiamo nella materia regionale una situazione che non esito a definire anormale. Noi abbiamo ben tre uffici che si occupano delle regioni: abbiamo gli uffici del Ministero dell'interno, della Presidenza e del Ministro delegato alla Presidenza. Qui è veramente il caso di dire che ne abbiamo troppi, troppa grazia; però dobbiamo anche porci un problema: troppi e probabilmente non adatti, non adeguati alle esigenze future, perchè evidentemente le esigenze future dei rapporti fra potere centrale e potere regionale saranno profondamente diverse da quelle di oggi.

Finora vi erano cinque regioni a statuto speciale: in tutta l'Italia d'ora in avanti vi sarà la regione. Evidentemente lo sviluppo dei rapporti tra regione e Governo sarà infinitamente superiore a quello che non sia stato fino ad ora. Che si dovrà fare? Si dovranno tenere degli uffici in parti diverse, in ministeri diversi? Evidentemente si impone l'unificazione: non è questo un problema sul quale si possa discutere. Si impone l'unificazione dei vari uffici che trattano questo problema e vorrei dire che con l'unificazione si impone nello stesso momento il problema di far sì che l'ufficio unificato sia adeguato alle esigenze che deve soddisfare.

Ebbene, vorrei dire che questo problema sostanzialmente è già stato deciso proprio dal Senato nell'ordine del giorno che esso ha approvato, che il Presidente del Consiglio ha accettato e che abbiamo discusso non molti giorni fa; ordine del giorno che più andiamo avanti più ci accorgiamo che è stato ed è veramente la colonna sulla quale poggia lo istituto regionale; che più andiamo avanti più vediamo che è importante, fondamentale agli effetti della costituzione dell'istituto regionale.

Nell'ordine del giorno si dice che la funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 17 della legge finanziaria deve essere esplicitata con legge dello Stato, con de-

liberazioni collegiali del Consiglio dei ministri o con altre attività del presidente del Consiglio e dei ministri competenti.

Ed ancora si dice che si dovranno consultare le regioni sistematicamente per i problemi che le riguardano. Che cosa significa questo? Quando in un ordine del giorno si dice che il perno del coordinamento, dell'indirizzo è o la legge, cioè il Parlamento, oppure il Consiglio dei ministri o il presidente del Consiglio, evidentemente si dice che è alla Presidenza del Consiglio che debbono collocarsi questi uffici regionali. Implicitamente, ma chiaramente, nel momento in cui il Senato approvava quell'ordine del giorno ed il Presidente del Consiglio lo accettava, in quello stesso momento si era chiarito che gli uffici delle regioni dovevano essere unificati alla Presidenza del Consiglio. Ritengo che ciò risponda anche ai desideri delle regioni, che vogliono essere in contatto con il presidente del Consiglio e la Presidenza del Consiglio dovrà attrezzare perciò uffici adeguati e dovrà dare anche ad essi la possibilità che il colloquio con le regioni avvenga ad un adeguato livello politico. È evidente infatti che le regioni non accetteranno il colloquio sul piano funzionale, ma lo chiederanno e lo vorranno sul piano squisitamente politico, come del resto in questa Italia che viene avanti l'importanza dell'organo indubbiamente postula.

Certo questo che oggi abbiamo fatto creando, con l'approvazione che di qui a non molto spero avverrà, gli statuti è un gran passo avanti. Ci auguriamo che dopo l'approvazione del Senato gli statuti abbiano anche una sollecita approvazione alla Camera, così finalmente le regioni avranno i loro statuti ed avremo finalmente questo istituto nella sua pienezza giuridica. Dobbiamo però dire che lo statuto non crea ancora la pienezza delle funzioni delle regioni. Perchè le regioni possano essere nella pienezza delle loro funzioni esse debbono esplicare la loro potestà legislativa e amministrativa e per l'articolo 17 della legge finanziaria regionale la potestà legislativa decorrerà dall'entrata in vigore dei decreti delegati, mentre la potestà amministrativa decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a tale emanazione.

Chiedo ora al Senato qualche minuto per metterlo un po' al corrente sulla situazione dei decreti delegati, perchè penso sia materia che lo interessa. Debbo anzitutto dire — e questo tranquillizzerà il senatore Ferri che questa mattina affermava che non bastava l'ordine del giorno approvato dal Senato, ma che bisognava dimostrare anche la volontà politica di dargli attuazione — che dopo l'approvazione da parte del Senato dell'ordine del giorno c'è stata una riunione interministeriale nella quale, ad interpretazione dell'ordine del giorno stesso, è stato deciso che i decreti delegati dovranno andare avanti indipendentemente dalle leggi-quadro; che cioè i decreti delegati avranno il loro *iter*, quell'*iter* che la legge prescrive, e le leggi-quadro faranno il loro corso, cioè verranno dinanzi al Parlamento per l'approvazione. Questa interpretazione basta a dimostrare la volontà politica, perchè l'interpretazione che è stata data all'ordine del giorno del Senato e, attraverso di esso, all'articolo 17, è corretta e, a mio giudizio, non dà luogo a nessuna critica e mostra nello stesso tempo la volontà di voler fare le regioni: corretta l'interpretazione perchè era proprio nell'articolo 9 della legge Scelba, che è stato sostituito dall'articolo 17 della legge finanziaria regionale, che si diceva invece che prima si dovevano fare le leggi-quadro e poi procedere al passaggio delle materie alle regioni.

Naturalmente con questo procedimento, che sotto un certo aspetto logico aveva una sua validità, le regioni non si sono mai fatte. È stato proprio il capovolgimento di questa situazione che ha determinato la possibilità di fare le regioni e siamo qui oggi ad approvare i primi statuti regionali.

Ritengo che questa sia stata una interpretazione rispondente alle esigenze dell'articolo 17 e corretta anche con lo spirito dell'ordine del giorno. Ma a che punto siamo con il passaggio delle materie sino ad oggi? La situazione relativa alla redazione dei progetti di decreti delegati di trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni degli uffici e del personale statale è la seguente: vi sono dei decreti in corso di definizione. Per non adoperare delle parole oscure dirò che in corso di definizione vuol dire che sia-

mo sul punto di farli, che cioè dovrebbero passare pochi giorni. A me non piace assumere atteggiamenti drastici e dire precisamente il giorno, ma ritengo che ormai siamo sul punto di fare questi decreti.

I decreti in corso di definizione riguardano il turismo e l'industria alberghiera (che concerne il Ministero del turismo) le fiere e i mercati, le cave e torbiere, le acque minerali e termali e l'artigianato (che riguardano il Ministero dell'industria) le tranvie e le linee automobilistiche di interesse regionale, la navigazione e i porti lacuali (che riguardano il Ministero dei trasporti) l'assistenza scolastica, i musei e le biblioteche degli enti locali (che riguardano il Ministero della pubblica istruzione) le circoscrizioni comunali e la polizia urbana e rurale (che riguardano il Ministero dell'interno).

Vi sono poi dei decreti in corso di studio molto avanzato. Questi riguardano l'assistenza sanitaria, la beneficenza pubblica (adopero questo termine perchè è il termine usato dalla Costituzione), l'istruzione artigiana e professionale, dove è all'esame la ricerca di una soluzione unitaria tra Pubblica istruzione e Lavoro. Non abbiamo invece ancora progetti preliminari per il settore dell'Agricoltura e per le materie interessanti i Lavori pubblici. A questo proposito devo dire che vi sono stati numerosi contatti con le amministrazioni interessate e mi rendo conto di quanto siano complessi i problemi di questi due Ministeri.

Il senatore Medici nella discussione sull'ordine del giorno quasi mi rimproverava di non aver già fatto questi provvedimenti. Debbo dire che da parte mia c'è stata tutta la buona volontà e che le volte in cui dall'aprile del 1970 ad oggi ho sollecitato contatti sono state numerose. Non ho mancato di fare ripetute richieste, devo però riconoscere obiettivamente che vi sono difficoltà notevoli. Ritengo comunque che l'importanza delle regioni, gli impegni che il mondo politico ha preso nei loro riguardi siano tali e tanti che evidentemente ogni patriottismo di ministro deve cedere e le difficoltà psicologiche, che sono comprensibili, devono essere superate di fronte ad una riforma così importante, di fronte alla grossa posta che vi è in giuo-



co ed agli impegni che il mondo politico, cioè tutti noi, abbiamo assunto.

Intendiamo far fronte al mandato che ci è stato affidato in tempi che speriamo piuttosto brevi. Chiediamo la collaborazione dei colleghi perchè ci si dia la possibilità di un rapido passaggio delle materie alle regioni. Evidentemente abbiamo ancora tutto un *iter* da compiere. Le regioni debbono fare le loro osservazioni, la Commissione interparlamentare deve fare le sue osservazioni prima che questa materia possa essere portata al Consiglio dei ministri.

Per le leggi cornice spesso ci si preoccupa perchè sorgono delle questioni. Ma le questioni non si possono risolvere con i decreti delegati i quali non possono tramutarsi in leggi cornice (andremmo al di là dei poteri che la delega ci dà se facessimo questo); nei decreti delegati non possiamo fare che il trasferimento delle materie; tutte le direttive devono essere date attraverso le leggi cornice. Ora, per le leggi cornice, per le quali il Parlamento è certamente a disposizione, non vi è termine. Se i decreti delegati vengono fatti prima che siano emanate le leggi cornice, non vi è carenza legislativa nè vi è un vuoto nelle direttive in quanto la Costituzione stabilisce che le regioni debbono avere come bussola, come orientamento nella loro legislazione i principi della legislazione vigente. Quindi, ripeto, in questo caso non ci si trova di fronte ad un vuoto legislativo: vi è ugualmente la bussola che deve guidare la legislazione regionale. Certamente le leggi cornice daranno una fisionomia nuova, vorrei dire, al Parlamento italiano anche sotto l'aspetto del modo in cui legiferare; sarà un tipo nuovo e diverso di legiferazione quello che dovrà essere attuato.

Da più parti ci è stata prospettata questa mattina l'esigenza dell'adeguamento dei principi della legislazione e soprattutto della legge comunale e provinciale alle nuove esigenze. Lo sappiamo: per larga parte si tratta di una legislazione vecchia e sorpassata e bisognerà cambiarla. Però, intendiamoci bene, non è cosa che si possa fare da un momento all'altro perchè adeguare questi principi significa praticamente rinnovare lo Stato italiano, portare su posizioni moderne tut-

ta la nostra legislazione. Questa è un'opera grandiosa alla quale il Parlamento è chiamato; e ci auguriamo di poterla fare tutti assieme, nel più breve tempo possibile, nell'interesse del nostro Paese, anche perchè oggi ci troviamo effettivamente in una strana situazione per cui se siamo noi a fare una legge in una determinata materia, nel momento in cui la facciamo possiamo cambiare i principi legislativi, ma se invece è la regione a fare la legge, essa è tenuta ad attenersi ai principi legislativi che sono in vigore, quindi praticamente è cristallizzata in una situazione che può anche risalire a molti anni prima. Vi sono talune leggi, che regolano determinate materie, che hanno quasi un secolo di vita; quindi si avrebbe una legislazione piuttosto arretrata. Di qui la convinzione in noi della necessità, dell'importanza di adeguare i principi della legislazione; ma nello stesso tempo la consapevolezza che tutto questo non può essere fatto dalla mattina alla sera. È uno dei grandi compiti ai quali si deve accingere il Parlamento italiano.

Le regioni hanno avuto talune bozze di decreti su cui si sono pronunciate negativamente. Prego vivamente di attenersi ai documenti ufficiali perchè non è opportuno che si esaminino dei documenti per poi trarne la conclusione che lo Stato non vuole passare alle regioni le materie che per la Costituzione devono loro passare o cose di questo genere. Si tratta di documenti non ufficiali sui quali le regioni non debbono portare la loro attenzione. Ho voluto più volte fare delle dichiarazioni su questo punto e le ho fatte preoccupato di una cosa: preoccupato che lo istituto delle regioni non sorga in un clima di polemica, in un clima dialettico (questa mattina ho sentito il senatore Galante Garrone parlare di clima di conflittualità) con lo Stato. Lo Stato nei riguardi delle regioni non ha questo stato d'animo. L'azione della Commissione, per quello che riguarda il Parlamento, ha dato una prova ulteriore — e in Commissione noi stessi ne abbiamo dato prova — dello stato d'animo aperto, di collaborazione nei confronti della regione, uno stato d'animo pienamente convinto che re-

gione e potere centrale costituiscono lo Stato, fanno parte dello Stato e quindi oltremodo dannosa sarebbe una conflittualità, una opposizione dialettica, un meschino gioco del « ti do o non ti do », del « non ti do quel che devi avere » o del « voglio di più di quello che debbo avere » perchè è evidente che, di

fronte alla creazione delle regioni, dobbiamo agire e parlare con cuore aperto, con assoluta lealtà, dando alla regione quello che è della regione, conservando allo Stato quello che è dello Stato: questo è il rispetto della Costituzione, questi sono i compiti ai quali tutti noi siamo chiamati.

## Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue G A T T O , *Ministro senza portafoglio*). Sappiamo che nella regione vi sono ancora altri problemi, oltre a quello del passaggio delle materie, oltre all'approvazione degli statuti, affinché le regioni possano sorgere ed operare bene: infatti, come giustamente ha detto stamattina il senatore Palumbo, è essenziale che adesso le regioni le facciamo meglio che possiamo.

Vi è anche il problema dei controlli e il problema dei commissari di Governo. Per quanto riguarda questi ultimi, riteniamo che quella dei commissari di Governo debba essere vista come una funzione (e non una carriera) di importanza enorme. Pensiamo che debbano essere chiari i compiti del commissario di Governo e che questi, proprio per la sua posizione, possa essere anche un organo capace di raccogliere l'esperienza dalle regioni e di riferire allo Stato quali sono le esperienze che si hanno dall'istituto regionale per vedere se non si possano così operare trasformazioni anche nell'organismo centrale.

Riteniamo che questo non debba essere un istituto chiuso esclusivamente ad una o a poche categorie: gli uomini che hanno una preparazione adeguata, anche se non sono funzionari dello Stato — i professori di diritto amministrativo, gli avvocati particolarmente competenti, i periti di queste materie e con molti anni di esperienza — debbono avere aperta la via per poter svolgere questo compito importantissimo. Così creeremo un controllo che non sarà semplicemente burocratico, ma che sarà aperto, come desideriamo.

Accanto ai commissari di Governo, dobbiamo rivedere il problema dei controlli. Il Senato ha dei progetti di legge che sono stati presentati da vari senatori su tale problema; anche il Governo sta predisponendo una legge per dare carattere di celerità, di democraticità e di rispetto dell'autonomia regionale al sistema dei controlli. In tale sede saranno anche proposte soluzioni adeguate per i problemi che si possono presentare e di cui anche questa mattina abbiamo sentito fare cenno dal senatore Del Nero.

Onorevoli senatori, il voto che ci accingiamo a dare è di grande importanza. La regione è ancora oggi in un clima polemico. Questa mattina il senatore Cifarelli ha riassunto questo clima e questo stato d'animo in una frase: « illusioni o delusioni ». Noi siamo ottimisti e diciamo che non saranno delusioni, ma bisogna stare attenti; bisogna non ritenere che le regioni possano risolvere tutti i problemi del nostro Paese; non bisogna creare attorno alle regioni quello stato d'animo, quell'attesa per cui pare che basti dire la parola regione perchè tutti i problemi abbiano a trovare soluzione. Non è così: non bisogna mitizzare le regioni. Infatti se mitizzassimo le regioni, domani potremmo trovarci, allora sì, di fronte a grosse delusioni. Diciamo una parola diversa; diciamo che abbiamo grande fiducia nelle regioni, perchè abbiamo fiducia in noi stessi; abbiamo fiducia nella nostra collettività. La regione non è qualcosa di astratto, di avulso da noi: è qualche cosa fatto proprio da noi; la regione siamo noi. E le regioni, i consigli regionali, gli uomini, che le nostre colletti-

vità hanno indicato per ricoprire quell'importantissimo compito, avranno fatalmente i nostri pregi e i nostri difetti. Ripeto, le regioni siamo noi, con i nostri pregi e con i nostri difetti, con le nostre qualità e con i nostri aspetti negativi. È perchè abbiamo fiducia nella nostra collettività che speriamo molto dalle regioni. Speriamo che le regioni riescano a portare un soffio nuovo nella vita nazionale; speriamo che l'autorità (che vista attraverso lo Stato talvolta è lontana e dal volto non conosciuto e quindi sospetto) possa invece nella regione avere un volto conosciuto, avere nomi conosciuti, avere cioè un aspetto diverso, onde creare un clima di servizio tra autorità e cittadino che è il clima vero della civiltà, che è il clima vero della democrazia.

Speriamo tutto questo dalle regioni; speriamo che il nostro Paese, il nostro popolo sappia esprimere questi valori, sappia dare un contenuto, un corpo ed un volto a queste concezioni. Per tutto ciò siamo fiduciosi e siamo qui a chiedere a tutti che la regione, oggi che l'abbiamo voluta, possa essere fatta con l'aiuto di tutti e bene. Le polemiche ormai sono superate; non si tratta più di dire: regione sì o regione no; si tratta di fare la regione; diamoci quindi una mano per farla bene. Rappresenta essa un fatto di tanta importanza nazionale e sarà così determinante nella storia della nostra collettività che non dobbiamo avere risentimenti: verso la regione dobbiamo avere solo la volontà di farla bene, di farla nell'interesse della nostra collettività, rispondente alle sue attese ed alle sue esigenze.

Ho la speranza che l'approvazione che il Senato darà agli statuti rappresenti un grande atto ed un primo concorso a creare le regioni così come le abbiamo concepite e così come il popolo italiano le attende. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Onorevoli colleghi, in attesa che arrivi il ministro Restivo, si procederà ora, prima della votazione degli articoli unici dei disegni di legge nn. 1436, 1469, 1470, 1511 e 1512, alle dichiarazioni di voto. Il primo iscritto a parlare per dichia-

razione di voto è il senatore Preziosi. Ne ha facoltà.

**P R E Z I O S I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sarò brevissimo. In effetti un interrogativo pongo a me stesso: qual è stato il nostro compito prima di tutto in sede di Commissione per gli statuti regionali? Quello di controllare la legittimità degli statuti regionali, legittimità che naturalmente è di competenza definitiva della sovranità deliberante dell'Assemblea. In linea generale abbiamo potuto rilevare l'ottimo lavoro svolto dalle regioni nell'elaborazione dei loro statuti.

C'è stato qualche collega che ha trovato da ridire su quelle riunioni informali che la prima Commissione ha avuto con le rappresentanze delle varie regioni. Ma in realtà tali riunioni, anche se da un lato obiettivamente giuridico potevano lasciare perplessi, sono servite ad eliminare contraddizioni, insufficienze, involontari equivoci.

Dunque abbiamo voluto evitare intralci, superare eventuali ostacoli di per se stessi facilmente superabili nell'interesse del Paese e per il funzionamento delle regioni.

Sarebbe stato un grave errore, onorevoli colleghi, instaurare e permettere conflitti fra regione e Parlamento. La verità è che potere e dovere di una regione è di non violare non solo dal punto di vista formale ma soprattutto dal punto di vista giuridico i limiti posti dalla Costituzione.

Infine non posso non rilevare quanto siano giusti i rilievi portati stamane in Aula da alcuni colleghi come il senatore Menchinelli ed il senatore Galante Garrone, quando hanno fatto rilevare la loro sorpresa nel non trovarci in sede di approvazione di tutti gli statuti regionali ma solo di cinque di essi.

È chiaro che è necessario, dopo l'approvazione degli statuti attualmente in discussione, procedere con urgenza alla discussione in Aula ed alla conseguente approvazione degli altri statuti.

La mia parte politica dà il suo voto favorevole per l'approvazione dei cinque statuti con l'augurio alle nostre nuove regioni di iniziare il loro effettivo fervido lavoro nella loro autonomia prevista dalla Costituzione nel-

l'interesse delle singole regioni e nell'interesse superiore del Paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** A proposito dell'augurio da lei espresso, senatore Preziosi, posso assicurarla che proprio pochi minuti fa la conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha approvato la mia proposta di dedicare le due sedute previste per il prossimo 30 marzo all'esame e quindi alla deliberazione di tutti i restanti statuti regionali.

**P R E Z I O S I .** Grazie, signor Presidente.

#### **Presentazione di disegno di legge**

**G A T T O ,** *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**G A T T O ,** *Ministro senza portafoglio.* Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Ministro dell'interno, il seguente disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento della Unione nazionale mutilati per servizio » (1626).

**P R E S I D E N T E .** Do atto all'onorevole ministro Gatto della presentazione del predetto disegno di legge.

#### **Ripresa della discussione**

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Righetti. Ne ha facoltà.

**R I G H E T T I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in un non lungo volgere di tempo tredici consigli regionali su quindici hanno redatto i loro statuti.

Si tratta di un fatto di grande valore e di grande significato che noi socialisti sottoli-

neiamo perchè conforta l'azione di quanti, come noi, si sono energicamente impegnati per istituire le regioni a statuto ordinario.

Gli statuti regionali che sono ora al nostro esame risultano conformi alle norme della Costituzione ed ai principi legislativi ai quali queste vincolano le disposizioni statutarie.

Ed in ciò risiede la garanzia della salvaguardia dell'unità nazionale, il rispetto delle leggi dello Stato, che disciplinano le diverse materie attribuite alla potestà legislativa delle regioni, di quelle che regolamentano l'attività degli organi regionali e di quelle che stabiliscono le modalità dell'esercizio dei controlli sulle regioni e delle regioni sugli altri enti locali.

Il compiacimento e la soddisfazione del PSI per i principi e le norme inserite negli statuti regionali derivano non soltanto dalla convinzione che gli statuti regionali risultano strumenti altamente democratici, ma anche dal raffronto tra il risultato raggiunto, al quale nelle sedi regionali non è mancato il qualificato apporto socialista, e le premesse dalle quali si era partiti all'inizio della fase costituente della vita regionale.

Non possiamo non rilevare che respinta l'idea dello statuto « tipo », uguale per tutte le regioni, i consigli regionali si sono scelti autonomamente statuti commisurati alle esigenze ed alla caratteristiche di ciascuna regione, tenendo quali limiti le norme della Costituzione e delle leggi della Repubblica da esse richiamate.

Ciò è stato possibile anche per il contributo di suggerimenti pervenuti ai costituenti regionali dalle forze più vive e politicamente impegnate delle regioni: enti locali, sindacati, mondo culturale che, con le loro proposte, osservazioni e rilievi, frutto di una più diretta verifica fra la concreta realtà della vita delle nostre comunità e la norme inizialmente abbozzate, hanno consentito ai consigli regionali di definire, coordinare e statuire le esigenze peculiari delle rispettive regioni.

La metodologia adottata dai consigli regionali è stata una concreta sperimentazione di come il rapporto regione-comunità può trovare, nella partecipazione impegnata e re-

sponsabile delle forze reali della società, non il motivo di eversione e di fuga dalle responsabilità, ma il momento per la determinazione di un costume e di un metodo che facciano della comunità l'elaboratrice di iniziative di autogoverno, pur riservando alle assemblee regionali l'espressione e la determinazione delle volontà di elaborazione degli atti corrispondenti alle esigenze ed agli interessi delle rispettive comunità regionali.

Gli statuti regionali sintetizzano la definizione dei compiti e delle fusioni delle regioni in modo da offrire risposte concrete alle crescenti richieste di partecipazione delle popolazioni alla soluzione dei problemi socio-economici.

L'istituzione delle regioni è stata da noi considerata, ed a nostro giudizio può e deve essere, una vera riforma di struttura.

Non è soltanto un modo per riorganizzare attraverso il decentramento regionale l'attuale assetto statale, ma un modo per riformarlo profondamente, colpendo quanto c'è in esso di burocratico, di accentratore, di autoritario.

In questo senso le regioni costituiscono la occasione per scegliere e per sperimentare modelli nuovi di governo e di amministrazione che siano adeguati alle esigenze di partecipazione democratica della collettività regionale.

Gli statuti regionali consentono la possibilità di realizzare un equilibrio tra potere legislativo e potere esecutivo, accogliendo quanto di innovativo già è previsto nella Costituzione rispetto alla nostra tradizione parlamentare (viene attribuita al Consiglio la potestà legislativa assieme a quella regolamentare che è una funzione squisitamente amministrativa).

Un elemento comune negli statuti regionali al nostro esame è dato dal fatto che nella struttura dei governi regionali vengono respinte le formule tendenti ad accentrare nelle persone dei presidenti, a scapito delle giunte, il potere di indirizzo politico e quello amministrativo, mentre viene riaffermata la collegialità delle giunte, attribuendo a queste nel loro insieme le funzioni di indirizzo politico e amministrativo.

Altro elemento comune negli statuti regionali è dato dalla esplicita volontà delle regioni di esprimere un proprio indirizzo di politica economica, partecipando concretamente alla formazione del programma economico nazionale.

Le regioni perseguono una politica volta a modificare gli attuali rapporti esistenti tra potere centrale ed enti locali ed a tal fine postulano il più ampio decentramento, a loro favore, delle competenze operative e di spesa, con la conseguente soppressione degli organismi dell'apparato amministrativo centrale le cui competenze vanno trasferite alle regioni.

Gli statuti regionali contengono anche l'affermazione della valorizzazione delle autonomie locali, le cui istanze devono trovare nei piani di sviluppo regionali le necessarie sintesi.

Conseguentemente si evince che la partecipazione delle regioni alla formazione del programma economico nazionale non tende ad una mera disaggregazione del piano nazionale, ma vuole basarsi sulla individuazione globale di interventi da effettuare fissandone le priorità, in armonia con le risorse disponibili all'interno di ciascuna regione e nel contesto nazionale.

Nel quadro di queste indicazioni gli statuti regionali affermano l'impegno dei consigli regionali per il conseguimento della piena occupazione, l'eliminazione dell'emigrazione netta, l'eliminazione degli squilibri socio-economici tra le diverse zone delle regioni, mediante una razionale politica volta al conseguimento di un equilibrato assetto del territorio.

Nel rispetto dei principi della Costituzione gli statuti affermano l'impegno programmatico delle regioni nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione repubblicana.

Collegata all'impegno programmatico, ed alle esigenze espresse di partecipazione popolare all'attività legislativa dell'ente regionale, è la previsione dell'organizzazione dell'amministrazione regionale che viene postulata non gravosa dal punto di vista burocratico.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'esame attento e scrupoloso degli statuti regionali compiuto dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato ha registrato non soltanto l'impegno dei gruppi regionalisti, ma anche la viva partecipazione del Governo, che, tramite i suoi rappresentanti, ha attivamente concorso a semplificare la procedura di esame ed a facilitare il superamento delle perplessità e delle riserve emerse in sede di esame di alcune norme statutarie.

Raccomandiamo al Governo di essere ancora sollecito negli altri adempimenti legislativi necessari affinché le regioni possano disporre al più presto della pienezza dei loro poteri costituzionali e nella rapida approvazione degli altri statuti regionali.

Per questo insieme di constatazioni e di considerazioni, dunque, il gruppo del PSI vota a favore dell'approvazione degli statuti regionali.

Riteniamo che i costituenti regionali abbiano complessivamente compiuto un buon lavoro per le loro rispettive regioni e per l'intero Paese.

Essi hanno creato le condizioni statutarie affinché le spinte di rinnovamento che pervengono dal mondo del lavoro, dalla gioventù, da tutte le forze vive e progressiste possano trovare concreta attuazione con il nuovo sistema di rapporti che si instaurerà fra la collettività ed il potere politico regionale.

Dagli statuti regionali si rileva che le regioni intendono essere protagoniste nella società italiana di un nuovo equilibrio economico, sociale e politico a garanzia più certa del consolidamento delle istituzioni democratiche della nostra Repubblica.

Nel momento in cui si accinge ad approvare gli statuti regionali il gruppo socialista rivolge ai consigli regionali, alle popolazioni da essi amministrare il più fervido augurio perchè i nuovi istituti regionali possano costruttivamente impegnarsi in una opera feconda di realizzazioni per la crescita civile e sociale delle rispettive regioni e dell'intera comunità nazionale.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fabiani. Ne ha facoltà.

**F A B I A N I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista dà il suo voto favorevole all'approvazione dei primi cinque statuti regionali che sono oggi all'esame del Senato e precisamente quelli della Liguria, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, delle Puglie e della Campania. Esprime il suo vivo rammarico che in questa stessa occasione il Senato non sia stato chiamato ad approvare anche gli statuti delle altre regioni per i quali non ravvede nessuna ragione di un ulteriore ingiustificato ritardo. Insiste perchè entro il mese corrente il Senato provveda senz'altro; mi compiaccio con il Presidente che ci ha comunicato essere stato stabilito per il giorno 30 l'esame degli altri otto statuti che sono all'approvazione del Senato.

Il voto favorevole che il Gruppo comunista esprimerà in sede di approvazione di questi cinque primi statuti regionali è il voto responsabile e consapevole di un gruppo politico che più tenacemente e con la maggiore coerenza si è battuto da oltre venti anni per dar vita all'attuazione dell'ente regione a statuto ordinario e per assicurare la pienezza della sua funzionalità verso la quale si avvia con l'approvazione degli statuti.

La procedura informale attraverso la quale siamo pervenuti a questa approvazione è stata accettata dal mio Gruppo con senso di responsabilità, come una soluzione di compromesso intesa ad evitare l'insorgere di un conflitto tra Parlamento e regioni che alcune forze politiche, per un'interpretazione non sempre disgiunta da posizioni politiche di ristretta visione autonomistica e costituzionale, avrebbero potuto promuovere compromettendo un clima di sincera ed aperta collaborazione tra Parlamento e regioni quale doveva necessariamente crearsi e favorirsi per un avvio positivo e costruttivo dei rapporti tra Parlamento e regioni stesse.

La parte della relazione del presidente Tesauro relativa ai momenti più salienti di questa procedura ed alcune delle sue interpretazioni relative ad alcuni aspetti degli statuti noi comunisti non le abbiamo mai condizionate e non le condividiamo. Noi non abbiamo mai inteso respingere decisamente, come il presidente Tesauro si è espresso, nor-

me che secondo il suo punto di vista esprimevano eccesso o difetto di potere. Noi abbiamo accettato questa cosiddetta procedura informale proprio perchè si trattava non di accettare o respingere questa o quella norma degli statuti, bensì di uno scambio di opinioni in un clima di collaborazione che lascia le parti nella loro reciproca posizione di assoluta e piena autonomia.

Che i consigli regionali abbiano poi ritenuto opportuno nella loro libera scelta di procedere ad alcune modifiche questo non muta il quadro politico e sostanziale della situazione, anzi va detto chiaramente che le modifiche apportate dai consigli regionali non mutano la sostanza stessa degli statuti che il Gruppo comunista ha difeso tenacemente nella loro originalità come perfettamente aderenti al dettato costituzionale.

Noi comunisti abbiamo anzi salutato come un momento altamente positivo la capacità dimostrata dai consigli regionali nell'elaborazione dei loro statuti di raccogliere le spinte rinnovatrici provenienti dal Paese e l'esigenza di partecipazione che sempre più va crescendo nella coscienza delle classi lavoratrici italiane. Abbiamo salutato la capacità dei consigli regionali di cogliere l'aspetto rinnovatore dell'ente regione come struttura chiave di un profondo cambiamento in senso democratico e costituzionale del vecchio Stato burocratico ed accentratore, come un momento essenziale dell'istituzione di un nuovo democratico rapporto tra Stato e cittadino.

Fatto oltremodo indicativo delle spinte che provengono dalla base e che devono incoraggiare ogni democratico sulla strada del processo di avanzamento verso nuovi e più elevati obiettivi di democrazia sociale e politica è che su tutti i punti qualificanti degli statuti regionali quasi sempre si è ritrovata una così larga unità che ha rotto tutte le gabbie delle discriminazioni e degli schemi politici convenzionali tanto cari ai conservatori di tutte le risme.

Noi comunisti abbiamo salutato tutto questo come un incoraggiante avvio a quel processo di profondo rinnovamento dello Stato che è nel dettato della Costituzione, nata dalla Resistenza, e nell'aspirazione della grande

maggioranza del popolo italiano. E questo saluto vogliamo rinnovarlo in questa occasione e in questa sede, come incoraggiamento e come auspicio di un proficuo lavoro delle nuove istituzioni regionali al servizio del progresso civile e sociale di tutto il nostro Paese.

Ho detto che con questo atto di approvazione degli statuti l'ente regione si avvia all'esercizio pieno della sua funzionalità costituzionale; però, affinché questa funzionalità si possa esplicare nella pienezza dei poteri che la Costituzione attribuisce alle regioni, sono necessari altri provvedimenti. La battaglia regionalista non termina quindi con questo atto parlamentare che approva gli statuti; il ministro Gatto ha già detto quali altri provvedimenti è necessario che siano sollecitamente approvati. Ripeto che è necessario che il Governo approvi senz'altro indugio i decreti delegati per il trasferimento dei poteri previsto dall'articolo 117 della Costituzione e faccia ciò con il criterio del più ampio decentramento, rispondente alla lettera e allo spirito della Costituzione.

Da indiscrezioni pervenute, ma anche dalle stesse informazioni forniteci or ora dal ministro Gatto su alcuni progetti di legge di trasferimento, saremmo portati a pensare ad un brutto gioco che si tenterebbe di fare a danno dei poteri costituzionali delle regioni. Abbiamo fiducia che le regioni sapranno difendere le loro prerogative; non mancheremo di dare tutto il nostro contributo perchè questo trasferimento di poteri avvenga il più presto possibile e nella sua più ampia accezione costituzionale.

Occorre poi, per assicurare alle regioni la possibilità di una pienezza funzionale delle attribuzioni loro riconosciute dalla Carta costituzionale, che il Parlamento provveda con la massima urgenza ad esaminare ed approvare un provvedimento legislativo che nella massima chiarezza riporti in una sistematica rigorosamente costituzionale il problema dei controlli. Gli articoli 55, 56, 62 e 64 della legge 10 febbraio 1953 vanno soppressi per il contenuto inequivocabilmente incostituzionale che la caratterizza; così l'articolo 41, a stretto rigore costituzionale, deve es-

sere modificato in quanto non si vede perchè il comitato di controllo sugli atti amministrativi della regione debba essere presieduto dal commissario del governo. Gli articoli 124 e 127 della Costituzione attribuiscono al commissario del governo nella regione specifici compiti di coordinamento e di supervisione dell'attività legislativa delle regioni, che non giustificano l'estensione delle funzioni del commissario fino ad attribuirgli la presidenza del comitato di controllo previsto dall'articolo 125 della Costituzione. Tanto meno è giustificata l'estensione dei poteri del commissario per quanto riguarda la nomina di un membro del comitato di controllo, di cui all'articolo 130 della Costituzione, e di un membro di ciascuna delle sezioni decentrate, in quanto ciò contrasta con la qualificazione costituzionale di tale organo come organo della regione.

Il mio Gruppo ha presentato al Senato un disegno di legge che disciplina in senso costituzionale tutto il sistema dei controlli sugli enti locali. È necessario, signor Presidente, che l'esame di esso avvenga con la massima sollecitudine.

Altro problema che non può più essere dilazionato è quello della riforma della legge comunale e provinciale. Nell'Italia rinnovata dalla Resistenza e nel clima determinato dalle sollecitazioni insorgenti da profonde trasformazioni economiche e da esigenze sociali di un popolo che vuole avanzare sulla via di un profondo rinnovamento democratico non vi può più essere posto per leggi anacronistiche che furono il parto di un regime che la Resistenza spazzò via per sempre. Un ulteriore ritardo nell'elaborazione ed approvazione di una nuova legge comunale e provinciale non potrebbe che generare disagio e confusione, ritardare cioè un processo di aggiornamento costituzionale delle strutture statali di base a tutto danno delle istituzioni democratiche e del progresso civile del Paese.

Nel dare il nostro voto favorevole all'approvazione dei cinque primi statuti regionali, noi comunisti sappiamo che la battaglia regionalista non ha ancora raggiunto il suo ultimo traguardo: leggi di trasferimento, controlli, riforma della legge comunale e

provinciale sono gli obiettivi immediatamente successivi che devono essere perseguiti e per i quali ci sentiamo impegnati, auspicando un incontro di volontà politica con tutti coloro che credono sinceramente e vogliono il rinnovamento dello Stato ed il progresso civile e sociale del nostro popolo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

**B O N A Z Z I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il mio Gruppo si è posto e si pone sempre di fronte alle numerose e complesse questioni riguardanti l'attuazione dell'ordinamento regionale con la consapevolezza che si tratta di uno dei più grossi problemi del momento, di uno dei più impegnativi problemi che il nostro Paese deve affrontare e compiutamente risolvere entro il più breve tempo possibile.

La lunga battaglia condotta dalle forze regionaliste e particolarmente quella condotta tra la fine del 1969 ed i primi mesi del 1970, affinché si potesse giungere finalmente all'elezione dei primi consigli regionali, e poi gli sviluppi che si sono avuti da quelle elezioni in poi (e cioè: formazione degli uffici di presidenza dei consigli, formazione delle giunte regionali, prima fase di operatività dei comitati regionali di controllo), attraverso i quali è finalmente iniziato il processo di liberazione e di attuazione delle autonomie locali e di modifica, pertanto, del sistema accentrato dal vecchio Stato italiano, tutto ciò, dicevo, ha fatto senza dubbio delle regioni uno dei principali problemi della vita e della lotta politica del nostro Paese.

Il mio Gruppo, oltre a queste considerazioni, si pone di fronte alle questioni regionali e le affronta facendo anche una constatazione che ci pare, tra l'altro, doverosa: la constatazione cioè che, in questi primi mesi di vita e di attività, i consigli regionali, nonostante le previsioni pessimistiche formulate da parte di forze politiche e di ambienti interessati, nonostante tante profezie di disastri e di avventure per il Paese, hanno dimo-



strato di sapere e di voler operare con serietà, con concretezza e con speditezza. La consapevolezza dell'importanza della funzione del nuovo istituto, la consapevolezza di essere attentamente seguiti da un'opinione pubblica che li attende alla prova e, diciamo pure, talvolta anche con non completa fiducia e non completa convinzione, ha giustamente indotto i nuovi consigli regionali ad un'attività fervida ed intelligente, ricca di iniziative.

Si è voluto e si vuole andare in fretta da parte delle regioni, senza comunque nulla concedere all'improvvisazione. Si vuole che le realizzazioni di fatti concreti non debbano essere a lungo attese, non siano lontane, quasi sentendo come colpa loro, cioè dei consigli regionali, la lunga, troppo lunga inadempienza che — ricordiamolo ancora in questa occasione, onorevoli colleghi — non è stata certo casuale, ma è stata voluta, tenacemente voluta da forze politiche, economiche e sociali tuttora presenti e tuttora operanti nel Paese, pronte e intenzionate ancora a portare avanti la loro azione antiregionalista.

Le regioni sono in ritardo rispetto a quella che è sempre stata la volontà popolare, sono in ritardo rispetto alle esigenze del Paese e al bisogno di apportare sostanziali modifiche al funzionamento del Paese stesso. Ecco perchè esse corrono, ecco perchè vogliono correre avanti bruciando i tempi, senza ulteriori attese, senza ulteriori perdite di tempo. Le abbiamo viste così in questi mesi preannunciare l'impugnazione di molte norme ordinarie che riguardano il potere regionale, le abbiamo viste decidere con prontezza l'assunzione in proprio, come dicevo prima, dei controlli sugli enti locali, le abbiamo viste elaborare piani di sviluppo, impostare con criteri innovatori giusti ed opportuni la gestione amministrativa di loro spettanza, le abbiamo viste mettersi all'opera con entusiasmo, con capacità e con intelligenza per la stesura e per l'approvazione degli statuti.

Non è certamente questo il momento — facendo questa dichiarazione di voto — di ricordare il significato e l'importanza che hanno assunto nelle regioni e nel Paese questi importanti atti deliberativi dei consigli regionali. Sempre, gli statuti, sono nati da

ampi ed approfonditi dibattiti tra tutte le forze politiche democratiche, sempre sono sorti da liberi, lunghi e appassionati confronti che sono stati ricerca costante di una verifica, apporto di diverse correnti di pensiero politico e infine, in diversi casi, chiara sintesi operata sulla base dei grandi filoni ideali dei movimenti socialista, laico e cattolico del nostro Paese. In taluni casi — e, mi si consenta di ricordarlo, particolarmente nella mia regione, l'Emilia-Romagna, il cui statuto è uno dei cinque ora alla nostra attenzione — la dimensione di questo confronto è stata ampia ed ha consentito di raccogliere, di coordinare, di valutare gli apporti degli enti locali, cioè dei comuni e delle provincie, dei sindacati, della cooperazione, delle associazioni economiche, culturali e sociali.

Voglio ancora ricordare — mi pare sia cosa di una certa importanza in un momento qual è l'attuale, e proprio in queste ore, per il nostro Paese — che nell'approvazione degli statuti, in tutti i consigli regionali, si è ricreata l'unità delle forze che diedero vita alla Resistenza e che riuscirono prima ad abbattere il fascismo e quindi a gettare le basi del nuovo Stato con la Costituzione repubblicana. Infatti, onorevoli colleghi, dall'Emilia al Veneto, dalla Lombardia alla Puglia, dalla Toscana al Piemonte, alla Liguria, al Molise, al Lazio, all'Umbria, alle Marche, alla Basilicata i neo-fascisti del Movimento sociale italiano sono rimasti isolati a pronunciare i loro « no » agli statuti regionali motivando sempre il loro dissenso con la loro volontà di non accettare i vari preamboli tutti richiamantisi ai valori dell'antifascismo e della Resistenza ed ai principi della Costituzione repubblicana.

Anche per questi motivi, oltre a quelli illustrati stamane dal collega Galante Garrone, il Gruppo della sinistra indipendente voterà a favore dei cinque statuti ora all'attenzione della nostra Assemblea, mentre non può non dichiarare tutta la sua seria preoccupazione per il rinvio dell'approvazione degli altri otto statuti da tempo in discussione presso la 1ª Commissione del Senato, preoccupazione che, evidentemente, è ora attenuata dalle parole del presidente Fanfani.

La riforma regionale è — ripeto ciò che prima dicevo — uno dei più grossi problemi del momento. Ebbene, bisogna allora dire che occorre che per essa vi sia il massimo impegno da parte di tutti e che tutti verranno giudicati tenendo conto dell'atteggiamento che nei riguardi di tale problema tengono e terranno.

Innanzitutto sugli statuti oggi si misurano l'orientamento e la volontà reali delle forze politiche, del Parlamento, del Governo di fronte alla riforma regionale. Non bastano più, oggi più che mai, le affermazioni generiche di buona volontà regionalista. Riconoscendo e accettando la validità politica e costituzionale di ciò che i consigli regionali hanno deciso con larghissime maggioranze, bisogna approvare subito tutti gli statuti adottati dalle regioni. Ritardare l'approvazione o addentrarsi nella minuziosa contestazione di singole norme, significherebbe assumersi la responsabilità non solo di provocare una seria paralisi delle regioni, ma anche dell'apertura di una contesa di incalcolabili proporzioni e conseguenze. Certo, ciò non significa che il Parlamento debba rinunciare ad un proprio giudizio, ma ciò che il Parlamento deve essenzialmente stabilire è la rispondenza degli statuti alla lettera e allo spirito della Costituzione, rinviando alla normale legislazione i rapporti politici da stabilire con le regioni, il superamento di eventuali contraddizioni tra affermazioni autonomiste degli statuti e singole norme di legge emanate in assenza delle regioni, quando non in opposizione ai loro poteri costituzionali.

Onorevole Presidente, il Gruppo della sinistra indipendente vota a favore degli statuti delle regioni Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Puglia e Campania e attende e chiede di poter votare al più presto tutti gli altri statuti adottati dai consigli regionali a statuto ordinario eletti dagli italiani con il voto del 7 giugno dell'anno scorso. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Garavelli. Ne ha facoltà.

**G A R A V E L L I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il voto di questo ramo del Parlamento ai primi cinque statuti regionali che hanno compiuto l'*iter* previsto assume un significato che trascende il formale adempimento della norma costituzionale per acquistare, come è stato da altri rilevato, un più ampio significato e valore politico.

È questa, se non la conclusione, certamente una delle più significative tappe di quell'impegno che ha avuto come sua origine la civile e democratica battaglia condotta nelle aule parlamentari per l'approvazione, a suo tempo, della legge regionale seguita poi dall'approvazione della legge finanziaria: in questo impegno il Parlamento ha espresso certamente divergenze e convergenze di opinioni, come è nella dialettica democratica, ma sicuramente, in ogni fase e da tutte le parti, è stato espresso un cosciente e responsabile impegno e la precisa volontà di servire il Paese.

Questa è veramente una vittoria del Parlamento, sia detto al di fuori di ogni retorica. Di altrettanto impegno e di altrettanta responsabilità si deve dare atto, nella circostanza, alla prima Commissione del Senato per gli affari interni e costituzionali e, per essa, al suo Presidente che ne ha guidato i lavori con il prestigio della sua alta dottrina giuridica, con la sensibilità dell'esperienza politica e anche, bisogna sottolinearlo, con il contributo di tutte le parti politiche che, nell'impegno di realizzare una tappa significativa nel compimento di questo disegno politico e giuridico insieme, hanno espresso il loro spirito di collaborazione e di dedizione agli interessi della collettività. Compito della prima Commissione, nel licenziare per l'Aula gli statuti che sono all'esame e al voto del Senato, era quello di accertarne, in base alla norma di legge, « l'armonia con lo Costituzione e con le leggi della Repubblica e la non esistenza di disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni »; così recita la norma. Certo non si può negare che forti perplessità siano emerse in un primo momento all'esame di taluni testi. Queste perplessità derivavano alla stessa Commissione dall'incertezza se si do-

vesse adottare un giudizio globale di prevalente opportunità dell'insieme delle norme, oppure scendere nell'analisi minuziosa delle singole norme. In questo caso la diretta rispondenza di ognuna delle norme a tutte le leggi dello Stato sarebbe indubbiamente stato lavoro quanto mai di cesello e non sempre avrebbe potuto fornire quel risultato che pure la Commissione si proponeva. D'altra parte, si poteva anche considerare legittimo il dubbio se il Parlamento fosse chiamato a dare un giudizio del genere, intendendo cioè dire su di ogni singola norma dello statuto; se infatti le leggi della Repubblica, in armonia con le quali debbono farsi o dovrebbero essere le norme dei singoli statuti, fossero esse in contrasto con la Costituzione, non è forse un bene che le regioni, che abbiamo voluto come punto di partenza della riforma dello Stato, abbiano appunto scavalcato queste leggi per porsi direttamente in esecuzione della Costituzione?

Pertanto riteniamo che sia stata opera di saggezza da parte della Commissione adottare il criterio che gli statuti si adattino all'ordinamento giuridico nel loro divenire, riferendosi eventualmente a quelle che sono le prerogative della Corte costituzionale per quanto riguarda l'applicazione concreta di ciò che dispone la norma dello statuto stesso.

In questa concezione riteniamo quindi valida senz'altro la deliberazione adottata dai consigli regionali, nella loro autonomia, relativamente alla formulazione dell'articolo primo con il richiamo preciso ed esplicito ai principi ed ai limiti della Costituzione, rappresentando ciò, come diceva poco fa l'onorevole Ministro, la cornice precisa ed immutabile entro la quale poi va collocato il contesto e dello statuto e del suo divenire nella operatività della regione.

Certo non c'è dubbio che gli statuti risentono di una certa spinta ad uscire da una competenza che per materia o per territorio può sembrare alle volte angusta e nella quale la regione si sente quasi come sacrificata, limiti però che pure la Costituzione delimita chiaramente. È certo che, ad esempio, l'argomento della programmazione è quello che maggiormente ha acceso la fantasia delle assemblee regionali; sul piano di questa

programmazione indubbiamente noi abbiamo visto nell'ambito delle norme dei diversi statuti riferimenti, o iniziative, o propositi, o volontà che possono, stando alla lettera, considerarsi al di fuori dal puro e semplice schema dell'articolo 117 della Costituzione.

Eppure noi abbiamo motivo di ritenere che, tolte ovviamente le sfasature più macroscopiche, la Commissione abbia inteso esprimere un concetto, un criterio, ritenendo cioè che l'impulso ad allargare la sfera di azione ed i compiti della regione derivi soprattutto dalla constatazione di quali e quanti siano i problemi che si pongono all'attenzione ed alla competenza degli amministratori regionali, di quante cose dovrebbero essere fatte per potere meglio ed in maniera più adeguata rispondere alle richieste che pervengono dalle categorie, dagli strati sociali, dalla collettività insieme della regione, e che quindi sotto questa spinta il legislatore regionale si sia fatto trascinare da un impulso che in definitiva è un impulso generoso e che ovviamente troverà domani, nella concretezza dei fatti e nei modi nei quali la regione potrà operare, i suoi limiti naturali prima ancora che non nel senso giuridico.

Passando dall'aspetto più generale degli statuti all'aspetto più particolare dell'organizzazione interna delle regioni, certamente sarebbe stata preferibile una migliore delimitazione dei confini tra la funzione legislativa, quella amministrativa e quella di controllo. Certamente è prevalso qui il senso del potere deferito all'assemblea. Ma evidentemente, dopo le tante critiche che sono state rivolte all'accentramento nella funzione legislativa di compiti amministrativi, dopo anche i vari tentativi di delegificazione, non sarebbe stato male o contrastante con questi criteri se le regioni avessero attribuito alle giunte poteri che viceversa vengono attribuiti al consiglio. Ma in ogni caso si tratta di scelte che possono essere, sì, criticate, ma che giustamente, a nostro avviso, la Commissione prima ed il Senato, in questa sede, ritengono di non dover modificare, affidandosi al senso di concretezza e al senso di responsabilità che debbono trovare certamente concordi nel valutare quelli che sono i

compiti ed i problemi dinanzi ai quali la regione si troverà domani ad operare.

Pertanto noi socialisti democratici, che abbiamo sempre riconosciuto nell'istituto regionale un momento di importanza particolare nel processo dalla società italiana verso forme organizzative più democratiche e, come tali, capaci quindi di conferire un maggior impulso al progresso civile e sociale del nostro Paese, noi, con questa convinzione, esprimiamo il nostro voto favorevole ai disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Campania e Puglia, con l'augurio fervido che le regioni stesse, in possesso ormai della loro Carta costituzionale ed anche, prossimamente, come ci ha assicurato il Ministro, degli strumenti operativi idonei, sappiano rapidamente mettersi in grado di essere quegli strumenti che il costituente aveva a suo tempo anticipato e che la realtà del Paese attende. (*Applausi dal centro-sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Arena. Ne ha facoltà.

**A R E N A .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, è ben nota, per essere stata esposta in più occasioni in questa stessa Aula, la posizione della parte politica cui appartengo in merito all'ordinamento regionale.

Alle considerazioni sull'opportunità di articolare con le regioni una struttura statale composita, snodata, al dichiarato scopo di corrispondere più compiutamente a diversità di esigenze territorialmente aggregabili in quelle grandi ripartizioni rappresentate appunto dalle regioni, e di assicurare ad un tempo un maggiore avvicinamento dei cittadini allo Stato mediante la loro partecipazione anche a questo nuovo ente, noi obiettemmo la possibilità di provvedere altrimenti al soddisfacimento delle prospettate variegate esigenze locali ed alla sollecitata partecipazione, senza per questo correre il rischio di una duplicazione di funzioni, di un aumento a dismisura della burocratizzazione, di una incrinatura della unità nazionale.

Potevasi, a nostro avviso, ricreare largamente, e con più esteso criterio, quelle au-

tonomie locali, la cui eliminazione ad opera del regime fascista pesò non poco, per comprensibile legittima reazione, sulle determinazioni dei costituenti allorché statuirono la istituzione delle regioni.

Potevasi, sinanco al limite, aver riguardo ad esperienze di altri Paesi, quali la Francia, ove si andava elaborando il concetto della « regione-programma » ben dissimile, al fondo, dalla « regione politico-amministrativa » qui in Italia delineatasi.

Quella posizione — è stato già avvertito stamane da un autorevole rappresentante di nostra parte — non è per nulla da noi rinnegata, anche se responsabilmente ci auguriamo, pur scettici, che i fatti a venire ci rasserenino.

Ma in questa sede ormai, una volta attuato l'ordinamento regionale, siamo chiamati ad esprimere il giudizio sugli statuti regionali, più propriamente ad attribuire o meno ad essi efficacia, ponendo mente per ognuno, nei limiti impostici, a che non sia in contrasto con la Costituzione, con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni.

Giudizio che non può, di necessità, non risentire, per quanto la votazione avvenga partitamente per ogni singolo statuto e se ne discutano oggi soltanto cinque, dell'esame generale portato su tutti e quindici gli statuti deliberati e perfezionati dai vari consigli regionali.

Per ciò stesso, per lo spirito che ci è parso sostanzialmente informare, al di là di enunciazioni latamente euforiche, le norme sottoposte oggi alla nostra approvazione, per la rimozione *in limine*, ancor prima che emerga e dilaceri, di una situazione di conflittualità latente tra potere centrale e regioni, per la prontezza dei consigli regionali nell'accogliere nella più parte i suggerimenti di modifiche dati dalla 1ª Commissione permanente, là dove il contrasto delle norme statutarie con la Corte costituzionale o con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato era manifesto, per queste considerazioni il voto del Gruppo liberale, come già quello dei consiglieri liberali in pressoché tutti i consigli regionali, sarà positivo. Positivo anche per quello statuto disatteso, in Campania, dai nostri consiglieri, stanti le modifiche ora apportatevi e

rispondenti ai rilievi in quella sede avanzati e non accolti.

Un voto favorevole il nostro che vuol essere un'apertura di credito verso queste istituzioni, la cui vivacità già appalesatasi vogliamo intendere ispirata alla effervescente consapevolezza del ruolo innovatore ad esse attribuito, ma che fermamente chiediamo si mantenga nell'ambito delle competenze costituzionalmente attribuite e, assieme, delimitate.

L'affidamento sta certo nelle buone leggi ma anche, come sempre, nella volontà degli uomini chiamati ad applicarle.

Ora, se questa volontà, nella intuizione che non è questa fase costituente nè costituzione è lo statuto, sibbene norma di attuazione di una previsione della Carta costituzionale della Repubblica, ancorchè preordinata o preminente rispetto alla ordinaria normativa che seguirà, se questa volontà si manifesterà in giusto equilibrio sarà allora assicurato, nell'armonia di un'unica ispirazione, il civile avanzamento delle varie comunità regionali definitivamente fugando quelle perplessità cui ancor stamane il senatore Palumbo, da par suo, accennava.

Quella perplessità noi abbiamo oggi accantonata perchè abbiamo visto sostanzialmente sanciti nei vari statuti i fondamentali, sovrastanti principi della eguaglianza di tutti i cittadini, singoli od associati, dinanzi alla legge; della partecipazione vieppiù crescente volta a immedesimare il Paese cosiddetto legale col Paese reale; della possibilità per tutti di dar mano allo sviluppo civile ed economico della regione; del riconoscimento del ruolo attivo, della importanza del compito delle minoranze politiche.

Da questi principi ispirate, nel rigoroso rispetto della unità dello Stato, le norme degli statuti regionali possono in tal guisa ben collocarsi, a nostro avviso, nell'ambito del dettato costituzionale.

Per queste ragioni voteremo oggi sì. (*Applausi dal centro-destra*).

**P R E S I D E N T E .** Dato che è presente in Aula il Ministro dell'interno, spendiamo ora le dichiarazioni di voto sugli statuti regionali. Alla ripresa della di-

scussione, che seguirà immediatamente allo svolgimento delle interrogazioni, prenderanno la parola per dichiarazione di voto i senatori Filetti e Signorello.

### Svolgimento di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Procediamo ora allo svolgimento delle interrogazioni urgenti presentate in seguito a notizie di stampa riguardanti l'ordine pubblico. Si dia lettura delle nove interrogazioni.

**B E R N A R D I N E T T I ,** *Segretario:*

**ALBARELLO, MASCIALE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intendono subito riferire sulle notizie di stampa che parlano di un attentato alla Repubblica ed alle nostre libere istituzioni da parte di forze di estrema destra. (int. or. - 2235)

**ANDERLINI, PARRI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intendano immediatamente riferire al Parlamento sulle notizie di stampa relative all'organizzazione di un complotto di destra contro le istituzioni e se non intendano fornire alle Assemblee tutte le informazioni in loro possesso. (int. or. - 2236)

**NENCIONI, FRANZA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In merito alle notizie di stampa relative ad organizzazioni create al fine di attuare un « colpo di Stato » da parte di gruppi extra-parlamentari non ben identificati, gli interroganti chiedono che il Governo voglia informare il Parlamento con urgenza. (int. or. - 2237)

**TERRACINI, PERNA, SECCHIA, BUFALINI, PIRASTU, MARIS, SEMA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere, in relazione alle notizie apparse oggi sulla stampa circa la scoperta di attività e piani eversivi di estrema destra, se, a quanto risulta al Governo, i fatti denunciati corrispon-

dono a verità e quale azione sia stata intrapresa per prevenirli e reprimerli. (int. or. - 2238)

BANFI, ALBERTINI, CALEFFI, FERRONI, MANCINI, BARDI, FORMICA, CATELANI, FERRI, CIPELLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per avere informazioni dettagliate sui fatti di cui è apparsa notizia sulla stampa in ordine al complotto contro lo Stato organizzato da gruppi di estrema destra e per chiedere immediati provvedimenti, tali da rassicurare il Paese. (int. or. - 2239)

BARTOLOMEI, BRUSASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie diffuse da un giornale del pomeriggio in relazione ad indagini che sarebbero in corso sull'esistenza di movimenti eversivi di destra contro le istituzioni dello Stato democratico. (int. or. - 2240)

IANNELLI, DINDO, TANSINI, BUZIO, GARAVELLI, DARE'. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie apparse oggi sulla stampa circa un progettato tentativo eversivo di estrema destra, quali responsabilità emergano dai fatti e quali provvedimenti il Governo intenda adottare, con tutta la necessaria energia, contro le persone e contro le organizzazioni eventualmente responsabili. (int. or. - 2241)

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, GERMANO', BONALDI, ARENA, PREMOLI, PALUMBO, BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie su quanto pubblicato dalla stampa quotidiana del pomeriggio circa la scoperta di un complotto contro i poteri costituzionali dello Stato. (int. or. - 2242)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le recentissime notizie circa la scoperta di

un complotto contro lo Stato e quali provvedimenti, in conseguenza, il Governo intenda urgentemente adottare. (int. or. - 2243)

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro dell'interno ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Signor Presidente, onorevoli senatori, in relazione a notizie di stampa e alle richieste di informazione che mi vengono rivolte sono in grado di comunicare che le autorità di polizia, proseguendo e intensificando l'azione che a loro compete di vigilanza e tutela della legalità repubblicana e delle istituzioni democratiche, hanno proceduto, nel quadro di un'operazione in cui sono impegnate sin dal dicembre 1970, nella scorsa settimana, a perquisizioni nei domicili di esponenti di movimenti extraparlamentari di estrema destra, dalla cui attività potevano dedursi intendimenti eversivi.

All'autorità giudiziaria sono stati richiesti i prescritti elementi autorizzativi.

Tali perquisizioni sono state attuate sulla base di un'azione coordinata tra la direzione generale di pubblica sicurezza e le varie questure interessate nelle città di Milano, Genova, Napoli, Bari e Roma. Sono state eseguite complessivamente trentadue perquisizioni e precisamente: 13 a Roma, 11 a Genova, 3 a Milano, 3 a Bari, 2 a Napoli.

Nelle perquisizioni effettuate nella città di Roma sono stati rinvenuti alcuni documenti che, potendo dar luogo alla configurazione di reati, sono stati immediatamente trasmessi all'autorità giudiziaria con rapporto della autorità di pubblica sicurezza.

In una casa di campagna nel territorio di Palestrina sono stati altresì rinvenuti 11 chilogrammi di esplosivo vario e alcune centinaia di metri di miccia detonante.

Poichè le indagini proseguono e l'istruttoria giudiziaria è in corso, è comprensibile un necessario riserbo. Posso assicurare che da parte degli organi dello Stato è continua la vigilanza, secondo la volontà manifestata dal Parlamento. E anche quando in settori per loro natura così delicati come quello che ricorre nel caso presente non può ritrovarsi,

a parte le responsabilità che vanno tutte rigorosamente accertate e colpite, nulla che corrisponda agli allarmi che se ne sono dettati, il Governo ha ritenuto ora e riterrà sempre in futuro che essi non si debbano mai sottovalutare nella loro rilevanza e che sempre debbano essere sottoposti responsabilmente alla più attenta e scrupolosa vigilanza degli organi dello Stato.

Da questa azione di vigilanza, che è continua, come lo stesso episodio di cui si tratta dimostra, il Parlamento e il Paese debbono trarre motivo di assoluta tranquillità.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, darò ora la parola agli interroganti che la chiederanno per replicare alla risposta del Ministro dell'interno.

**RESTIVO, Ministro dell'interno.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RESTIVO, Ministro dell'interno.** Chiedo scusa, ma faccio presente di dovermi assentare dall'Aula del Senato per recarmi alla Camera dei deputati al fine di rendere in quella sede le dichiarazioni testè fatte a questa Assemblea.

**PRESIDENTE.** Sarà comunque qui presente l'onorevole Russo, ministro per i rapporti con il Parlamento.

**ALBARELLO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALBARELLO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina nella riunione della Commissione difesa del Senato io ed altri colleghi abbiamo rivolto delle precise domande al signor Ministro della difesa e oggi abbiamo rivolto una interrogazione urgente al signor Ministro dell'interno; intendiamo procedere nelle richieste in tutte e due queste direzioni, poichè il pericolo è contemporaneamente politico e militare.

Perchè il pericolo è militare? Basterebbe a questo proposito ricordare che il nostro

Paese si trova minacciato da possibili eventi che possono ricondursi alla situazione di Grecia o di Turchia; e basterebbero le dichiarazioni del signor Rogers, il quale ha detto che nel Mediterraneo, senza il rinsavimento di Israele, vi potrebbe essere il pericolo di una nuova guerra mondiale, per capire perchè sul nostro Paese pesi una minaccia di carattere militare.

Ma, onorevoli colleghi, vi è stata una manifestazione a Roma nel corso della quale le parole d'ordine erano queste: « Reggio, Reggio, a Roma sarà peggio; basta con i bordelli, vogliamo i colonnelli; l'esercito al potere; dopo Ankara e Atene adesso Roma viene »; ed infine: « in galera il Papa rosso ». Queste erano le parole d'ordine di quel corteo. E, onorevoli colleghi, non è che fosse pericoloso il corteo in sè; pericoloso era perchè a quel corteo parteciparono due ex capi di Stato maggiore dell'esercito, e precisamente il generale Giovanni De Lorenzo e il generale Giorgio Liuzzi, attuale cancelliere dell'ordine di Vittorio Veneto, a braccetto con Caradonna, a gridare contro la Repubblica e contro il giuramento da lui prestato a questa Repubblica quando era in carica.

Ebbene, domando al signor Ministro qui presente: la fedeltà alla Repubblica di un capo di Stato maggiore cessa nel momento in cui questo non è più in carica o continua? Che cosa intende fare il Governo di fronte a questi due alti ufficiali che hanno sfilato per le vie di Roma con le bandiere monarchiche e hanno chiesto ripetutamente di poter infrangere la legalità repubblicana e di togliere a noi le libertà democratiche? Domando al signor Ministro quali provvedimenti intendete prendere contro il Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, di nomina governativa, che ha partecipato e ha gridato questi *slogans* nella manifestazione fascista per le vie di Roma.

Vi domando: che cosa intendete fare contro i fiduciari ed i presidenti delle associazioni d'arma tra le quali, non a caso, quella dei reduci ex carabinieri il cui presidente, anche lui, gridava gli *slogans* contro la Repubblica al seguito del generale De Lorenzo che è stato comandante dell'arma dei carabinieri?

Sapete o non sapete che queste associazioni d'arma sono finanziate con i fondi del Ministero della difesa, del bilancio dello Stato? Può la nostra Repubblica permettere un così grave attentato alla sua vita e al suo progresso? Io non lo credo.

Il Ministro dell'interno è venuto adesso a dirci che sono state effettuate delle perquisizioni. Però vorrei far notare che l'avvenimento è così grave che per me è motivo di particolare sorpresa il fatto che sia stato il mio collega Masciale a portare il giornale con la notizia al Presidente della nostra Assemblea, che ricopre le seconda carica dello Stato. Io domando: non doveva la seconda carica dello Stato, di fronte ad un pericolo così grave, essere premurosamente informata? E domando: la prima carica dello Stato, il Presidente della Repubblica, comandante delle forze armate, è stato opportunamente e tempestivamente informato di quello che si tramava e di quello che c'è in giro?

Sono delle domande molto pesanti e gravi che credo di dover sottoporre all'attenzione dei colleghi. Infine domando: in via Marconi, dove vi è il ponte radio militare, che cosa sta succedendo, che cosa c'è? Quali sono le verità delle notizie secondo le quali ci si apprestava, non avendo fiducia nella RAI-TV, a mandare attraverso il ponte radio militare un proclama di emergenza al Paese? Noi chiediamo assicurazioni a questo proposito. Corrono troppe voci, troppi agenti stranieri nel nostro Paese dicono che per l'Italia, ove si volessero gli spaghetti in salsa cilena, sarebbe pronta una soluzione tipo Grecia o tipo Turchia.

Chiediamo al signor Presidente del Consiglio di dirci quali sono state le pressioni esercitate su di lui quando è andato a Washington, quali minacce sono state fatte a questo riguardo nei suoi confronti.

Comunque siamo molto preoccupati per la Repubblica perchè non vediamo adeguatamente difese le nostre libere istituzioni e la nostra indipendenza nazionale. Per questo, pur dichiarando che la risposta interlocutoria del Ministro in qualche maniera ci ha un po' tranquillizzati, attendiamo maggiori chiarificazioni. Non vogliamo che questo argomento venga lasciato cadere poichè

si tratta del prestigio stesso delle forze armate, prestigio che si difende non lodando sempre chi sbaglia ma premiando chi fa bene, quel prestigio che sta a cuore a noi come a tutti gli altri colleghi. L'8 settembre, quando il prestigio della nostra bandiera nazionale, il prestigio del nostro Paese fu lasciato cadere nel fango dalle classi dirigenti, noi partigiani, noi popolo italiano abbiamo raccolto questa bandiera (*applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*) e noi difendiamo e difenderemo il prestigio delle forze armate che deve riposare soltanto sulla obbedienza al legittimo Governo, al Presidente della Repubblica, al Ministro della difesa, a presidio delle libertà repubblicane e delle nostre civili istituzioni. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P A R R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* P A R R I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ringrazio il ministro Restivo del suo pronto intervento relativamente tranquillizzatore; ma anch'io devo unirmi alla richiesta già avanzata dal collega Albarello che ha elencato qui i motivi di allarme, allarme effettivo, che da un pezzo circolano nel Paese e che sono elementi di turbamento dell'opinione pubblica, di turbamento della situazione politica che non ha bisogno di questi elementi aggiuntivi di instabilità. Ed allora informazioni sulla reale portata di queste ricerche condotte dalla polizia sono necessarie ed urgenti. Per chi come me è contrario a tutti gli allarmismi, facili in circostanze di questo genere, è necessario che siano indicate le dimensioni reali, politiche e militari anche, intendendo colpire a fondo, come devono essere colpite, queste mancanze a un dovere giurato fatte da militari che hanno ancora degli obblighi verso lo Stato, verso il loro servizio.

Credo che si possa e si debba interpretare questa azione del Governo, spero, in un suo valore politico preciso. Ed è su questo che desideriamo avere ancora delle conferme da parte del Governo: se questa azione po-



litica, cioè, corrisponde a una volontà politica del Governo di decisa fedeltà alla prescrizione costituzionale, che è radicalmente eversiva, negatrice del precedente regime e che quindi pone tutto quello che si fa per la repressione dei tentativi fascisti su un piano che non ha nulla a che vedere col problema della violenza, che è un problema generale di ogni regime, di ogni Paese, di ogni civiltà vorrei dire, se questa volontà politica esiste, deve però dimostrarsi operante adesso, in una occasione come questa.

Abbiamo domandato già al Governo di considerare la sua responsabilità di organo esecutivo della volontà del Paese e della volontà del Parlamento adoperando gli strumenti che sono rimessi al Governo stesso dalla legge, dalla stessa legge Scelba del 1952, che l'autorizza nei casi di necessità e di urgenza a decretare lo scioglimento delle organizzazioni che rappresentano un pericolo, un pericolo come questo, di carattere militare, per il Paese. Ed io rinnovo la preghiera al Governo di considerare ora con pieno impegno e con senso di responsabilità le risultanze che verranno da questa azione di ricerca della polizia, se configurano questi elementi di pericolo. La necessità ed anche l'urgenza sono configurate, onorevole Ministro; ed allora deriva da ciò il dovere per il Governo — oltre alla denuncia alla magistratura — di procedere sotto la sua responsabilità, cosa della quale un certo generico impegno è già contenuto nelle stesse dichiarazioni del Governo.

Noi facciamo queste dichiarazioni con senso, io credo, profondo e sincero di responsabilità. Gli anziani come me ricordano che la Resistenza è stata obbligata ad aggiungere alla lotta di liberazione una guerra civile; lo sanno, e sanno che deve essere evitata e solo per questo si rimettono alla responsabilità del potere esecutivo e non per le preoccupazioni che possono destare i movimenti eversivi contro i quali siamo sicuri che si leverebbe una massa gigantesca di anziani e di giovani, di operai e di borghesi, che spazzerebbe via tutto ciò. Noi però preferiamo e desideriamo che questo si faccia sul piano della legalità democratica finchè questa può essere rispettata. Per es-

sere rispettata, deve sapersi difendere e deve saper agire.

È per questo che ora, di fronte a questi fantasmi di cui desideriamo avere una precisa misura e una precisa indicazione, ci rivolgiamo con vivo sentimento di sollecitudine, di premura e di preoccupazione alla responsabilità del Governo e la preghiamo, onorevole Ministro, di far presente tutto questo al Presidente del Consiglio e al Consiglio dei ministri. (*Vivi applausi dalla estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare:

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, quando abbiamo letto su un giornale portato in quest'Aula, con titoli e sottotitoli e sommari a nove colonne, di un colpo di Stato, di 700 perquisizioni di sedi e altre notizie di una gravità eccezionale, abbiamo ritenuto nostro dovere presentare immediatamente una interrogazione ed insistere perchè il Ministro venisse a riferire al Parlamento sulle indagini che erano state fatte in merito alle ipotesi che il giornale dava come una realtà; se rispondevano cioè effettivamente a fatti che potessero costituire un pericolo per la comunità nazionale, per i lavoratori, per i cittadini tutti e per la vita di relazione.

Il Ministro è venuto a dirci — non ne avevamo alcun dubbio — che si tratta di indagini in corso dal dicembre 1970 che recentemente si sono concluse con 32 perquisizioni in domicili di persone appartenenti a gruppi extraparlamentari e un rapporto all'autorità giudiziaria (perquisizioni dunque non nel numero di 700 — e non in sedi, ma in abitazioni — a Milano, a Genova, a Napoli, Bari e Roma).

Il Ministro ci ha detto anche che sono stati reperiti in un cascinale, se bene ho capito, 11 chilogrammi di esplosivo, alcuni metri di miccia e inoltre dei « documenti » che potevano costituire fatto di reato e che pertanto sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria.

Onorevoli colleghi, con la serietà che contraddistingue questa Assemblea, dobbiamo convincerci di una cosa, che cioè è veramente pericoloso che alcuni giornali trasmettano clamorosamente queste notizie, in questa forma. Notizie di questo contenuto, tanto più non rispondenti alla realtà. Non c'è stato nessun colpo di Stato — ce lo ha detto il Ministro —; nessun tentativo di colpo di Stato — ce lo ha detto il Ministro —; non è vero che siano state perquisite 700 sedi — ce lo ha detto il Ministro —; non è vero che siano stati trovati dei proclami, dei documenti indice di una situazione esplosiva, di pericolo.

Una normale opera di polizia e posso dire, ricordando quanto il Ministro venne a riferire l'altro giorno in quest'Aula circa una serie di perquisizioni e una serie di atti della polizia giudiziaria, che al confronto questi che sono stati eseguiti e di cui si parla sono veramente piccola cosa.

Comunque, non si può giudicare nessuno finchè l'autorità giudiziaria non abbia fatto il suo corso.

È stato detto in quest'Aula che quel giornale è stato portato alla seconda autorità dello Stato, al presidente Fanfani, e il collega Albarello si meravigliava che fosse stato un componente di questa Assemblea. Io debbo dirvi — perchè giudico in questo senso e ciascuno di noi può giudicare dal proprio punto di vista — che quel giornale sarebbe stato meglio portarlo alla Procura della Repubblica. Non perchè, onorevoli colleghi, noi uomini politici possiamo stupirci della lettura di determinate notizie di fonte politica che stiano al di fuori della realtà; ma esistono anche delle norme del codice penale, più di una, che riflettono come reato la propagazione di notizie allarmistiche le quali possono provocare tensioni, rivolta, moti di massa, perciò prevedono cospicue pene.

Onorevoli colleghi, è inutile che lo ripeta perchè non voglio togliere del tempo alla discussione che dovrà continuare, noi siamo sempre stati per la legalità, siamo sempre stati per la legalità costituzionale; pertanto giudichiamo le azioni che si svolgono contro tutti coloro che sono indiziati di reato come atti doverosi da parte della po-

lizia giudiziaria, naturalmente sotto il controllo della Magistratura. In un Stato che pretende di essere uno Stato di diritto, questa dovrebbe essere per tutti la via maestra.

Vi dico, però, appunto perchè siamo e ci sentiamo difensori della legalità nel senso più puro e più corretto della parola, che le notizie allarmistiche possono portare delle tensioni, dei moti di piazza con conseguenze che qualche volta gli apprendisti stregoni non sono in grado veramente di misurare. Infatti le tensioni possono nascere improvvise ed incontrollate. È veramente delittuoso portare a conoscenza del popolo, al di fuori di queste Aule, con titoli a nove colonne, notizie come se fossimo alle soglie di un colpo di Stato, come se fossero avvenuti dei fatti gravissimi di sovversione della comunità nazionale? Ci vorrebbe veramente molta prudenza e senso di responsabilità, perchè costituisce nella specie maggiore lesione del minimo etico tutelato dal codice penale la notizia riportata che non probabilmente i fatti che sono oggetto di indagine e finchè sono oggetto di indagine non sta a noi nè penetrarli, nè giudicarli. Grazie, Presidente. *(Applausi dall'estrema destra)*.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, può essere che il Ministro dell'interno abbia assolto ad un suo dovere civile e di coscienza venendo qui, questa sera, a porgerci con delicato e felpato linguaggio il frutto della sua saggezza allo scopo di tranquillizzare, attraverso noi, tutto intero il Paese. È d'altronde il suo linguaggio usuale; e già lo udimmo e lo gustammo pochi giorni or sono nel corso di quella discussione appassionata che il Senato dedicò a quei sintomi preoccupanti che sempre più spesseggiano nella vita del Paese e che si teme, o si spera, che possano un giorno finalmente sbocciare ad un evento tanto clamoroso da sovvertire, con il suo verificarsi, l'intera vita della nazione.

Un giornale quest'oggi — quello che diffuse per primo la notizia in tutta la città di Roma — parlava di 700 perquisizioni. Ed ec-

co l'onorevole Ministro a ridimensionare la cifra: no, soltanto 32. A quale delle due cifre dobbiamo credere? (*Interruzioni e proteste dal centro*). Troppe volte, onorevoli colleghi, per opportunità politiche, che non voglio ora discutere, la menzogna è echeggiata dal banco del Governo! (*Vivacissime proteste dal centro*).

ZANNINI. Ma cosa sta dicendo? Ma dove siamo?

BETTIOL. Portate le prove della menzogna! Provatela! Questo è un insulto: bisogna provare la menzogna!

*Voce dall'estrema sinistra.* Ditelo a Lucifredi che è andato continuamente coi fascisti.

TERRACINI. Datecele voi le prove!

ALBARELLO. Andatele a chiedere a Lucifredi le prove!

BENEDETTI. Lei è d'accordo con loro, senatore Bettiol. (*Vivaci interruzioni dal centro. Repliche dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è presente il ministro Russo come rappresentante del Governo. Quindi su questi argomenti potrà prendere la parola.

RUSSO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo ha precisato e ha dato le informazioni che erano in suo possesso, come era suo dovere. (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Repliche dal centro*).

TERRACINI. Onorevole Ministro, purtroppo il Parlamento nella Repubblica non ha mai goduto di alcun potere di controllo sulla veridicità delle affermazioni del Governo. E, credere per credere, permetta che alcune volte ci rifiutiamo di credere. E questa è per me una di quelle volte. Mi perdoni signor Presidente, se parlo più a lungo di quanto mi ero proposto, date le interruzioni tanto stranamente appassionate... (*vivaci interruzioni dal centro*) di

una parte di questa Assemblea. Onorevole Ministro, io comprendo, mi spiego, giustifico, approvo il riserbo del Governo fino a stamane... (*commenti ironici dal centro*), per quanto il Governo sapesse già di queste operazioni in corso e non vi avesse fatto alcun accenno quando appunto giorni fa, in questa Assemblea, dover suo... (*interruzioni dal centro*)... sarebbe stato il caso di dire tutto a chi come noi (voglio ricordarlo anche a lei, signor Ministro), rappresenta la sovranità del popolo assai più del Governo che non ne è che un temporaneo e transitorio delegato, perchè... (*commenti ironici dal centro*)...

ZANNINI. Grazie.

TERRACINI... fino a questa mane nel silenzio, nel riserbo, nella oscurità, le autorità di polizia cercavano, indagavano... (*vivaci interruzioni dal centro; vivacissime repliche dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di astenersi da interruzioni, ma soprattutto da urla che veramente qualche volta non si sa da dove escano. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*).

TERRACINI. Ma da questo pomeriggio, dacchè la notizia centuplicata nella sua gravità è stata diffusa, è chiaro che questo silenzio, questo riserbo e questo segreto sono diventati inutili perchè ormai non c'era più da cautelare l'operazione di polizia, appoggiare l'attività della magistratura, impedire che i sospetti o coloro che ritenessero di poterlo essere prendessero le misure cautelative per sfuggire alle ricerche ed alle indagini. Oggi, in questo momento, che cosa si vuol dunque coprire? Chi si vuole salvare? Chi si vuole, onorevoli colleghi, proteggere? In questo momento, se si volesse davvero operare per difendere le istituzioni repubblicane, bisognerebbe dire tutto anche se il tutto si riducesse proprio, come si pretende, a quasi nulla. Un nostro collega poco fa, oltre alle 32 perquisizioni su scala nazionale, ci ha ricordato i 20 o 30 metri di miccia e i 10 o 12 o 15 chili

di esplosivo ritrovati. Ma basterebbe ricordare le cifre che in materia di esplosivo scoperto ci ha fornito il Ministro dell'interno dieci giorni or sono per ridere davvero beffardamente sull'ultima scoperta. Il fatto sì è che se l'onorevole Ministro ha sentito la necessità, non soltanto il dovere, di venire subito qui, a quattro ore di distanza dalla diffusione di quel tale giornale, per rispondere alle nostre interrogazioni, è perchè egli ha capito che nel Paese si era creato fulmineamente uno stato d'animo tale da divenire di per sè stesso un fattore decisivo nella situazione politica. Ebbene, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, li vedete voi i cittadini, i quali hanno il torto di credere forse troppo al quarto potere che esercita pur sempre un'influenza immensa sulla vita di ogni società, questi nostri concittadini in uno con gli stranieri — perchè ormai la notizia è corsa, attraverso le varie agenzie di stampa, in tutta Europa, in tutta America — li vedete quando sapranno in quale modo il Ministro dell'interno ha parlato? E ritenete davvero che in loro aumenterà il rispetto per le nostre istituzioni? (*Interruzioni dal centro*). E che le riterranno davvero salvaguardate e tutelate da un Governo che riduce a quisquilia un fatto che resta, qualunque ne siano le proporzioni, di grave importanza? Per comprenderlo bisogna naturalmente immetterlo nella successione degli avvenimenti. È già stata ricordata l'ignobile manifestazione fascista e autoritaria tenutasi recentemente in Roma col sostegno, l'appoggio e il plauso di personaggi dinanzi ai quali troppi ancora in Italia si inchinano con riverenza.

ZANNIER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono cittadini liberi anche quelli.

TERRACINI. Ma io voglio a mia volta ricordare che nella stessa giornata anche a Torino e a Milano vi furono manifestazioni simili. Roma, Milano, Torino, le tre maggiori città italiane, nelle quali, con la vita economica e produttiva, pulsa la vita civile, sociale e culturale del Paese. Non si erra pensando che le tre manifesta-

zioni contemporanee dovevano costituire nei piani predisposti un momento di particolare importanza. Esse significavano l'uscita all'aperto dei cospiratori finalmente tranquillizzati dalle conclusioni alle quali il Governo era giunto alla fine di quella nostra discussione già tante volte richiamata; il momento opportunamente scelto per presentarsi, coinvolgendo direttamente la vasta rete delle omertà e delle complicità offerte dai centri di potere non più da occultarsi. Ma aggiungo, onorevole Presidente: poichè ne fu vittima un uomo che lavorò con noi nel corso di una lunga attività legislativa, anche l'ignobile e vilissima aggressione della quale è stata vittima Vittorio Vidali, rientrava, meditatamente calcolata, nel piano di eversione del quale non è più dubbia la sussistenza e la gravità.

Onorevoli colleghi, se stiamo a quello che ci ha detto l'onorevole Ministro dell'interno, ancora una volta nella storia del nostro Paese la montagna ha partorito il topolino. Ma la montagna è il nostro stato d'animo, è lo stato d'animo di tanta parte del Paese; e il topolino è la concezione politica del Governo, per il quale tutto deve essere ridotto a quisquilia anche se poi un giorno dovesse ritrovarsi di fronte ad una realtà così dura da non poter più essere dominata. Ma noi continuiamo, per converso, a lanciare il grido di allarme e a proclamare che è questo il momento per coloro che rivestono pubblici incarichi, al centro e alla periferia, dalla base al vertice, dal Presidente del Consiglio dei ministri all'ultimo brigadiere comandante di una stazione di carabinieri nel più sperduto villaggio della più lontana e ignorata contrada del Paese, di dimostrare il proprio attaccamento alle istituzioni, la propria fedeltà alla democrazia.

Ed essi lo faranno adeguando la propria azione alla situazione, rifiutandosi di dissolverla in una vacua fumata parolaia.

Dieci giorni or sono da quasi tutti i banchi del Senato si è levata la denuncia e sono state chieste misure pronte, votando un ordine del giorno, al quale ben a ragione noi non demmo il nostro voto. Dicendo ciò non mi richiamo soltanto ai fatti di cui

stiamo occupandoci, ma anche alla cronaca ormai quotidiana delle imprese vandaliche, teppistiche, criminose, sanguinarie in cui si esprime la partecipazione di una parte alla lotta politica. Ora questa schiuma purulenta trasuda, da una piaga profonda, sulla quale gettano luce le notizie diffuse oggi da un giornale. Ma poichè l'onorevole Restivo ancora una volta le ha contestate e minimizzate, io gli chiedo perchè, avvalendosi dei propri poteri, non ha invitato la magistratura a procedere contro quel giornale per diffusione di notizie false, tendenziose e atte a provocare turbamento pubblico? Il perchè è intuibile, onorevoli colleghi. Infatti se il Governo è onnipotente... (*commenti dal centro*)... tuttavia può sempre avvenire che un magistrato, dinanzi ad una denuncia di tal fatta, non rifugga dall'ammettere la più ampia facoltà di prova agli accusati. Ed allora dinanzi a lui il Ministro dell'interno non si oserebbe probabilmente di asserire come verità ciò che invece può snocciolare senza ritegno dinanzi alla nostra Assemblea.

Comunque lo ripeto: è un'occasione, questa, per mettere alla prova la fedeltà alle istituzioni di tutti coloro che, dall'alto al basso, ricoprono cariche e funzioni. Noi non chiediamo un cieco imperversare di immotivate misure repressive a soddisfazione dell'esigenza, pur universalmente avvertita, di una pronta e responsabile azione del Governo contro i nemici della democrazia. Ma guai se, in una concertata redistribuzione dei ritardi tra i vari portatori del pubblico potere — il Governo, le forze di polizia, la magistratura e, perchè no? anche la stampa — tutto si risolvesse in un po' di chiasso con la pronta liberazione dei fermati, con l'affossamento degli indizi, con la messa in non cale delle prove e con l'archiviazione delle denunce. (*Commenti dal centro*).

Già corrono voci a questo proposito, sulla cui attendibilità tuttavia non voglio senz'altro giurare, circa il modo con il quale, con calcolata tempestività o meglio con maliziosa intempestività, si è aperto il varco alle notizie. Si dice che fossero stati predisposti dei mandati di cattura intestati a

persone che si è voluto mettere sull'avviso proprio con l'improvvisa diffusione delle notizie in corso e che codesti mandati di cattura, in conseguenza di ciò, hanno dovuto rimanere inevasi.

È vero? Non è vero? O si tratta di una redistribuzione delle parti, onorevole Ministro? Comunque si propone oggi per tutti un compito severo e risoluto: per noi parlamentari quello della denuncia, della sollecitazione, del richiamo al proprio dovere dell'Esecutivo e per l'Esecutivo quello di provvedere rapidamente. Sarei felice se i fatti più vicini venissero a confermarci che l'onorevole Restivo ci ha detto il vero; sarei predisposto in successione di tempo a giurare sempre su quanto il Ministro verrà poi a dirci. Ma in questo momento non mi comprometto. Signor Presidente, poichè lei — e gliene sono riconoscente — ha avuta pronta l'iniziativa per sollecitare questo incontro tra Governo e Parlamento, desidero pregarla, concludendo, di continuare ad operare in questo modo perchè il Parlamento in definitiva — convincetevi — è l'ultima istanza di qualunque fatto avvenga nel nostro Paese; e la parola decisiva la diremo noi da questi banchi e non coloro che senza la nostra o la vostra riconfermata fiducia nulla rappresentano che valga qualche cosa di più di noi di fronte alla legge e di fronte al popolo italiano. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

B A N F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* B A N F I . Ringrazio il Presidente dell'Assemblea per la sollecitudine con cui ha dato l'avvio a questo dibattito e do atto al Ministro dell'interno della tempestività con cui si è presentato a riferire e a rispondere alle interrogazioni che da tutte le parti gli erano state rivolte. Il Ministro dell'interno ha fatto una relazione, ci ha offerto dei dati; allo stato delle cose non possiamo che prenderne atto e ci rendiamo anche conto che la situazione è abbastanza seria per dover consentire un ulteriore approfondimento delle indagini.

Quello che però non possiamo non sottolineare in questo momento è che questo fatto acquista carattere di particolare gravità perchè viene dopo tutta una serie di altri fatti che dieci giorni or sono abbiamo denunciato in quest'Assemblea. Abbiamo appreso che l'iniziativa della polizia risale al dicembre 1970 e non possiamo non collegare questo dicembre 1970 con alcuni avvenimenti di carattere nazionale accaduti nel novembre 1970, con frasi e *slogans* pronunciati in un certo congresso che abbiamo qua ricordato in occasione del dibattito svoltosi giorni or sono; e non possiamo non collegare oggi i fatti emersi con la campagna in atto nel Paese da parte di tutta la stampa di destra che è di vero e proprio incitamento. Non saprei come spiegare in altro modo l'ultimo numero del « Borghese », al quale il senatore Nencioni non credo sia del tutto estraneo, che pubblica al proprio interno una pagina raffigurante i fatti di Reggio e, nell'altra pagina, i fatti dell'Aquila, con questo commento: « Non c'è due senza tre ». Non saprei spiegare in altro modo gli avvenimenti già ricordati di Milano, di Torino, di Roma!

Onorevole Russo, chi ha finanziato queste manifestazioni? Chi ha pagato le centinaia di migliaia di volantini che hanno coperto il suolo dell'intera città di Milano come quello di Roma? Chi ha pagato lo sfoggio organizzativo, peraltro senza risultati corrispondenti, che non può non essere costato milioni? Si dice che quello di Torino sia costato per una sola fonte di finanziamento 12 milioni; non ho controllato, ma questa è la voce corrente.

E perchè la polizia, così sollecita nel disperdere i cortei di altre organizzazioni extra parlamentari di sinistra, ha lasciato che a Roma arrivasse sino all'Altare della Patria, che è il simbolo dell'unità nazionale, un corteo dichiaratamente fascista?

Queste sono le domande che ci poniamo ed alle quale vogliamo una risposta politica. Abbiamo sollecitato il Governo e il Governo, accogliendo l'ordine del giorno che ha concluso il dibattito di pochi giorni or sono, si era impegnato a dare attuazione alla legge del 1952. Ebbene, questo voto del

Parlamento non può restare una pura affermazione di buona volontà, ad esso debbono corrispondere atti concreti e questa credo sia una volta di più l'occasione per dare corpo alla volontà del Parlamento.

Abbiamo detto molte volte che la democrazia non si difende o non si consolida con puri atti di repressione. Non è sciogliendo l'Avanguardia nazionale o altre organizzazioni di questa natura che si risolve il problema di fondo, ma questo sottolineerebbe una volontà politica del Governo di fare quelle riforme per le quali siamo tutti impegnati poichè lì è il vero terreno di scontro, è lì che si battono il fascismo e i suoi finanziatori.

Bisogna far sentire a tutti con i fatti che lo Stato, che questa democrazia non intende essere messa in pericolo. Dobbiamo far sentire a tutti, dalle più alte cariche burocratiche dello Stato alle più basse, che non c'è tolleranza per il fascismo nel nostro Paese. Questi generali devono pur ricordarsi che, anche se fuori servizio, sono legati da un vincolo, che non è soltanto morale ma è giuridico, con lo Stato, devono ricordare che l'esercito italiano è un esercito di popolo, è un esercito democratico che non vuole essere strumento di avventure di nessun genere. Ed il Ministro della difesa e il Governo nel suo complesso di questo sono garanti di fronte al Parlamento e al Paese.

Siamo convinti che il Governo farà il suo dovere come noi vogliamo fare il nostro per dare a tutti i cittadini, a tutti i democratici italiani, la sicurezza, attraverso atti concreti e non solo attraverso parole, che il patto costituzionale che tutti ci unisce è un patto che trova nei fatti la sua conferma. (*Vivi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

BARTOLOMEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTOLOMEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana non intendo allargare

in questo momento il dibattito ad altri fatti, che investono problemi estremamente delicati e complessi, come hanno fatto altri oratori.

A parte eventuali responsabilità di singoli, in corso di accertamento — e che noi chiediamo siano accertate — non possiamo intanto non confermare la nostra fiducia nella lealtà democratica delle nostre forze armate e nella capacità delle istituzioni di sapersi difendere.

Ringraziamo pertanto il Ministro per la sollecitudine con la quale ha risposto alla nostra richiesta e per le notizie che ci ha dato in quanto rappresentano un fattore tranquillizzante in una situazione nella quale ogni voce, o una semplice supposizione, può prendere facilmente corpo e trasformarsi in una componente di turbamento.

Abbiamo infatti anche noi, oggi, avanzato una richiesta urgente di informazione perchè le notizie diffuse dalla stampa nei modi che abbiamo visto, creano, prima, allarme e preoccupazione nella pubblica opinione, producono poi quelle situazioni che favoriscono lo svilupparsi di quelle psicologie semplificatrici delle quali si alimentano soprattutto gli estremisti extraparlamentari di destra e servono infine a intralciare le indagini stesse che meritoriamente il Governo, sulla base di un mandato preciso, persegue.

Le parole del Ministro precisando i fatti (e non abbiamo motivo di metterli in dubbio fino a prova contraria, senatore Terracini, anche perchè quando i fatti sono gravi in sè non crediamo nell'efficacia di sistemi amplificatori del tipo « caccia alle streghe », perchè si corre il rischio di favorire le streghe ma di non colpire i bersagli giusti) le parole del Ministro, dicevo, precisando i fatti ci danno la sicurezza che il Governo, rispettoso peraltro di una precisa volontà espressa dal Senato recentemente, fa il suo dovere di vigilanza, di accertamento e di difesa delle istituzioni e della vita del Paese.

Prendiamo atto dello stato delle indagini; ma aggiungiamo anche che, affinchè tutto questo contribuisca a rafforzare la fi-

ducia dei cittadini verso le istituzioni democratiche, è necessario che tutte le componenti dello Stato siano messe in grado di fare il loro dovere senza perplessità, senza tentennamenti, senza quei ritardi che possono far nascere il sospetto di condannabili compiacenze delle quali abbiamo purtroppo amara esperienza.

Concludo esprimendo l'auspicio, che intendo sia invito ed incitamento al Governo, a perseguire con fermezza nell'azione intrapresa, in modo da confermare ancora una volta che gli istituti democratici sanno difendersi nello spirito di quella libertà e di quella legalità repubblicana che sono la matrice della nostra Costituzione, cioè di quel patto fondamentale della nostra convivenza civile che noi democratici cristiani vogliamo e intendiamo difendere con ogni mezzo per l'ulteriore crescita civile del popolo italiano, come abbiamo la coscienza di aver fatto in questi venticinque anni di vita alla Repubblica italiana. (*Vivi applausi dal centro*).

D I N D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N D O . Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista democratico anche io debbo ringraziarla per la tempestività con cui ella ha voluto portare in quest'Aula la parola del Governo; e debbo ringraziare il Ministro dell'interno per aver risposto così sollecitamente al suo appello.

Noi siamo soddisfatti della risposta del Ministro poichè abbiamo visto nell'azione delle pubbliche autorità quella tempestività e quella decisione che situazioni del genere richiedono. Riteniamo tuttavia che si debba ribadire in quest'Aula con grande fermezza che la volontà politica della nostra coalizione di centro-sinistra deve manifestarsi continuamente e con la massima decisione in questi settori della vita pubblica. I pericoli non sono gravi, ci è stato detto, ma i sintomi ci sono. È quindi estremamente necessario che la vigilanza sia continua, che tutto il Parlamento sia vigile in questo

settore così delicato della difesa delle nostre libertà.

Quale appartenente al partito del Ministro della difesa, ritengo necessario sottolineare qui tutta la nostra simpatia per le forze armate e tutta la fiducia che il popolo italiano deve avere nel compito continuo, diuturno di sacrificio e di silenzioso compimento del proprio dovere che coloro che portano gli emblemi dello Stato svolgono.

Devo anche sottolineare quanto il senatore Terracini ha detto, cioè il dovere della stampa di essere estremamente obiettiva. La stampa ha le sue responsabilità per cui non vedrei affatto con meraviglia che il suggerimento del senatore Terracini fosse seguito, ossia che i giornalisti responsabili di un allarmismo infondato possano essere chiamati a rispondere di quanto scrivono e di quanto dicono.

Penso che il signor Ministro dell'interno abbia inquadrato la situazione e che il Governo stia seguendo quanto l'ordine del giorno del Senato, votato non molti giorni or sono, ha voluto esprimere. Certo, dobbiamo essere vigili e la vigilanza si risolve soprattutto nel compimento del nostro dovere.

Molte volte le critiche rivolte alle istituzioni, al funzionamento del Parlamento sono fondate su una certa leggerezza con cui vengono eseguiti i compiti che ognuno di noi deve svolgere. È un'abitudine del nostro e di tutti i Paesi quella di criticare molto e di ritenere che la critica possa essere un alibi per se stessi. Penso che una serietà maggiore debba esserci nel Governo, in tutti noi, nelle nostre istituzioni, nella burocrazia, in tutti coloro che svolgono compiti pubblici.

La *res publica*, così come ci è stata trasmessa anche dai classici che molti di noi hanno studiato a scuola, è qualcosa di molto alto a cui tutti dobbiamo dare il nostro apporto e il nostro contributo perchè il popolo possa proseguire sereno nel suo lavoro.

Al Governo, esprimendo la nostra soddisfazione per la risposta, chiediamo una vigilanza continua ed un'inflexibile volontà politica di colpire, da qualsiasi parte pro-

vengano questi conati, questi desideri, questi tentativi di gettare discredito, se non di rovesciare, le libere istituzioni.

Siamo certi che il Governo, che ha già accolto, anche per bocca del Presidente del Consiglio, l'ordine del giorno del Senato, vorrà continuare su questa strada e con la propria opera dimostrare di essere all'altezza del suo compito, portando avanti con serenità il proprio lavoro nell'interesse della nostra nazione. (*Applausi dal centro-sinistra*).

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Signor Presidente, apprezziamo la sensibilità che lei ha avuto nel promuovere il dibattito e il senso di opportunità dimostrato dal Governo nel venire prontamente a chiarire la realtà della situazione evitando quindi che le voci, come di solito accade, specialmente se strumentalizzate, possano ingigantire e creare situazioni che non esistono nei fatti.

Come liberali, siamo lieti che le assicurazioni di prevenzione che il ministro dell'interno Restivo ci aveva dato rispondendo alla nostra mozione trovino una rispondenza nei fatti. Ci pare che i fatti siano modesti e accettiamo l'osservazione e la sottolineatura che è stata fatta dall'onorevole Ministro quando ci ha detto: « Nulla che corrisponda agli allarmi che se ne sono dedotti ».

Le accettiamo perchè, pur essendo all'opposizione, riteniamo di dover dare credito al Governo per quello che dice; ci spiace quindi che un giurista molto sottile quale è il collega Terracini abbia impostato una equivalenza tra quelle che possono essere le pubbliche voci correnti e quelle che sono le affermazioni del Governo. Ritengo che una affermazione di questo genere non sia degna del collega Terracini.

Prendiamo atto di quanto ci ha detto il signor Ministro e al signor Ministro e al Governo diciamo che non desideriamo da parte del Governo tolleranza alcuna, nè tolleranze per generali, ma nemmeno tolleranze



per sindacalisti, nè per studenti di professione e neanche per noi parlamentari.

Siamo lieti che una richiesta di rigida applicazione dello Stato di diritto venga oggi dalle sinistre; vorremmo però ricordare che questa applicazione dovevano ben tenere presente anche in anni passati quando portavano avanti impostazioni completamente diverse da quelle di oggi. A nostro avviso, la legge deve essere sempre uguale per tutti ed in ogni tempo e luogo.

Gli interventi che mi hanno preceduto mi obbligano ad alcune considerazioni. Senatore Albarello, trovo molto interessante che ella abbia deprecato lo *slogan* « morte al Papa rosso » e che questo abbia echeggiato nel suo animo e lo abbia fatto vibrare; però penso che quando si hanno queste sensibilità si deve essere sensibili a tutti gli *slogans* e non essere sensibili o meno solo per certe colorazioni ...

ALBARELLO. Deve chiederlo a D'Andrea che era nel corteo e non a me!

VERONESI. ... per cui, senatore Albarello, se quegli *slogans* la offendono, e giustamente, debbono essere deprecati; per esempio io, che mi sento profondamente borghese nell'accezione migliore, indubbiamente non sono molto lieto quando trovo scritto sui muri: « borghesi, borghesi, ancora per pochi mesi »; *slogan* molto portato avanti dalla sua parte.

Ora, collega Albarello, vi è un'altra cosa che debbo dire. Lei si è lamentato che da parte delle forze armate vi sia una certa reazione. Ma scusi, senatore Albarello, quando lei, come ha fatto oggi ...

ALBARELLO. Non da parte delle forze armate.

VERONESI. Da parte di appartenenti alle forze armate. Vede, quando oggi lei ha detto qui pubblicamente che il prestigio delle forze armate abbandonato è stato preso in mano dai partigiani, io, che il 14 settembre 1943 ero a fare il mio dovere nella giusta parte, devo dirle che le forze armate e nei campi di battaglia prima e successivamente all'8 settembre per le formazioni m-

litari dove operavano e, qui voglio sottolineare, ancora di più per quelle centinaia di migliaia di nostri militari prigionieri che nei *lager* sono morti lentamente di una morte che, proprio per essere lenta, è la più gloriosa di tutte in quanto non è l'eroismo di un momento ...

ALBARELLO. Su questo sono d'accordo completamente.

VERONESI. ... ma rappresenta la costanza di prestar fede ... (*Interruzione del senatore Sema*). Mi scusi, ma proprio per questi precedenti le forze armate hanno il diritto di non essere messe in contrapposizione sfavorevole con il movimento partigiano che pure onoriamo. Non si devono fare, quindi, errate distinzioni e giudizi di prevalenze, poichè, come sovente accade in tutti i movimenti, in tutte le associazioni e le collettività vi possono essere delle persone che non sono all'altezza della situazione; ma non possiamo e non dobbiamo coinvolgere, per determinati casi isolati, posizioni che non possono e non debbono essere coinvolte.

ALBARELLO. Scusi, senatore Veronesi, io ho detto: classi dirigenti e non forze armate.

VERONESI. Il senatore Albarello ha testualmente detto che il prestigio delle forze armate perduto è stato raccolto dai partigiani. (*Applausi dal centro-destra*).

ALBARELLO. No, ho detto « delle classi dirigenti ».

PRESIDENTE. Comunque, senatore Veronesi, in questo momento il senatore Albarello, se avesse mancato, ha rettificato. Pertanto prenda atto di quanto adesso ha detto il senatore Albarello.

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Onorevole Presidente, a questo punto non ho particolari argomenti da sottoporre all'attenzione del Senato;

giudico che la risposta del ministro Restivo ha ridimensionato tutto l'insieme di impressioni e valutazioni molto gravi derivate da un'incauta pubblicazione su un quotidiano della sera. Aggiungo che la precisazione che il ministro Restivo ha fatto in quest'Aula può dimostrare la vigilanza degli organi competenti dello Stato e che è in moto la magistratura. Se da tutto ciò deriveranno altre notizie e altri elementi di giudizio che potranno essere utilmente comunicati e discussi in Senato, noi lo faremo, sempre nel rispetto delle competenze che caratterizzano uno Stato di diritto.

Ora desidero soltanto dire che dobbiamo fare attenzione, noi parlamentari per primi, a non favorire nel Paese alcuna specie di preoccupato ed autoesaltantesi allarmismo, in relazione al quale la vita nazionale rischia di essere turbata più di quanto i fatti e le circostanze volta per volta non comportino. Così si rischia di produrre chissà quali conseguenze. Dobbiamo avere tutti il massimo senso di responsabilità.

Ed è per questo che io ritengo che bisogna che gli organi che possono farlo, soprattutto nella sfera di competenze relative alle forze armate, esercitino la opportuna vigilanza e richiamino tutti al massimo senso di responsabilità, affinché non avvenga che nelle contese civili, per appassionate che esse siano, possano essere in qualsiasi modo coinvolte le forze armate. Esse devono essere al di fuori, al di sopra: debbono operare soltanto al servizio della nazione, nel rispetto assoluto del patto fondamentale di libertà fra tutti noi italiani, che è la Costituzione della Repubblica. (*Applausi dal centro-sinistra*).

R U S S O, *Ministro senza portafoglio*.  
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U S S O, *Ministro senza portafoglio*.  
Non spetta a me evidentemente, onorevole Presidente ed onorevoli senatori, replicare agli interroganti. È mio dovere, ed a questo

dovere adempirò puntualmente, riferire all'onorevole Presidente del Consiglio ed all'onorevole Ministro dell'interno le osservazioni che sono state svolte in sede di replica nella discussione delle interrogazioni. Mi sia consentito però, onorevole Presidente, di respingere nel modo più fermo, a nome del Governo, le affermazioni del senatore Terracini. Il Governo ha ritenuto suo dovere, accogliendo l'invito del Presidente del Senato, di venire qui nelle Aule parlamentari per precisare i fatti che erano a sua conoscenza; ha ritenuto di farlo puntualmente anche per evitare allarmismi ingiustificati. Non è nostra intenzione nè allargare nè deformare la verità dei fatti. È nostro dovere riferirli così come si sono svolti. E se riserbo vi è stato da parte del Governo, questo riserbo è stato dovuto proprio alla volontà di agire nel modo più efficace secondo l'ordine del giorno e l'invito che il Senato della Repubblica recentemente ci ha rivolto.

Sono stati poi qui, nelle repliche alla risposta alle interrogazioni, affrontati argomenti che andavano al di là del tema specifico. A questi argomenti ed a questi temi evidentemente il Governo risponderà quando saranno poste all'ordine del giorno le interrogazioni presentate. La ringrazio, onorevole Presidente. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, spiace certamente constatare che, nel corso di poche settimane, il Senato si sia dovuto occupare per ben tre volte di problemi di ordine pubblico. Questa lamentevole sequenza è ragione di allarme sullo stato del Paese. Tutti ne hanno dedotto oggi per il Parlamento e per il Governo due particolari doveri: essere vigilanti ed avere fermezza; vigilanza e fermezza nella tutela e difesa della libertà e della legalità repubblicana.

Ho creduto di adempiere al mio dovere sottolineando le conclusioni alle quali unanimemente oggi il Senato è arrivato a sostegno dell'impegno che ancora una volta il Governo con noi ha preso. (*Applausi*).

Lo svolgimento delle interrogazioni è quindi esaurito.

### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sugli statuti regionali.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dalla relazione di minoranza dei senatori Nencioni e Turchi e dagli interventi in sede di discussione generale dello stesso senatore Nencioni e del senatore Franza emergono chiaramente le ragioni che inducono il Gruppo del Movimento sociale italiano al dissenso in ordine ai disegni di legge che riflettono gli statuti delle regioni Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia e Campania. In sede di dichiarazione di voto basta soltanto richiamarsi ai motivi già ampiamente illustrati che giustificano il nostro voto contrario.

L'analogia di motivi di ispirazione e di criteri di redazione che si riscontra nei cinque statuti contrasta con il principio dell'autonomia proclamato dalla Costituzione, sicché è da ritenere che gli statuti anziché recepire le specifiche esigenze di ciascuna regione hanno per fine di realizzare direttive di carattere comune, senza opportune varianti, che tendono a concretizzare le mire di determinate oligarchie che auspicano la disgregazione dello Stato. La designazione del capoluogo della regione non può essere demandata alla potestà statutaria regionale poichè sull'argomento non è specifico riferimento nella Costituzione. Il principio della presunzione di competenza è a favore della potestà legislativa primaria dello Stato ed è consolidata in dottrina l'opinione che « per tutte quelle materie che non sono state attribuite espressamente alla regione, competente a legiferare è solo ed unicamente lo Stato ». È facile sottolineare che se la designazione dei capoluoghi delle regioni fosse stata devoluta alla competenza del Parlamento con molta probabilità sarebbero stati evitati i gravissimi incidenti di Reggio Calabria e dell'Aquila.

Numerosi sono nei cinque statuti i richiami quasi letterali ai principi già promulgati dalla Costituzione. Si tratta di inutili ripetizioni dei compiti già specificamente conferiti alle regioni con le norme della Costituzione e della riproduzione di numerose disposizioni cosiddette programmatiche della Costituzione.

Si potrebbe rilevare da alcuni che in tal modo la Costituzione non verrebbe violata e che anzi verrebbero rafforzati i principi e i suoi fini. Ma così non è perchè, in effetti, lo statuto regionale deve essere inteso come complesso di norme di attuazione per le materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione e non come una semplice riproduzione di principi già costituzionalmente affermati.

Lo statuto regionale, a norma dell'articolo 123 della Carta fondamentale, deve stabilire le norme relative all'organizzazione interna della regione; da tale ambito esulano di certo i rapporti tra Stato e regione, i rapporti tra regione ed altri enti, i rapporti tra i poteri, gli organi e gli uffici pubblici da una parte e i singoli cittadini dall'altra parte. Detti rapporti sono direttamente disciplinati dalla Costituzione che particolarmente nella parte prima detta norme riguardanti i diritti e i doveri dei cittadini con riferimento ai rapporti civili, ai rapporti etico-sociali, ai rapporti economici, a quelli politici.

I vari statuti poi contengono disposizioni e riflettono rapporti esterni certamente non riconducibili agli oggetti che a norma della Costituzione possono da essi essere enucleati. Sicché, al riguardo, ben possono riscontrarsi gli estremi della illegittimità costituzionale.

Ma la discrasia di maggiore rilievo che vizia gli statuti in esame è quella che riguarda l'autonomia delle regioni da essi intesa come un istituto, e cioè in maniera profondamente difforme da quella accolta dalla Costituzione. L'autonomia, invece, è un principio che concerne la posizione giuridica di enti pubblici minori di fronte all'ente pubblico maggiore o sovrano che è lo Stato. L'autonomia è una ripartizione di competen-

ze, costituisce un limite alla competenza dell'ente sovrano. Non è da confondere autonomia con sovranità: allorquando la prima si trasforma nella seconda si disgrega l'ente sovrano, si frantuma lo Stato.

Per tali motivi e per le altre ragioni già illustrate dalla mia parte politica dichiaro, a nome del mio Gruppo, di non poter dare assenso all'approvazione degli statuti in esame. (*Applausi dall'estrema destra*).

## Presidenza del Vice Presidente GATTO

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Signorello. Ne ha facoltà.

**SIGNORELLO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per annunciare il voto che intende dare il Gruppo della Democrazia cristiana, per esprimere il compiacimento per il lavoro fin qui compiuto nell'esame degli statuti regionali, per sottolineare alcune caratteristiche degli statuti in esame, per formulare auspici per l'opera che ci attende — Parlamento, Governo, forze politiche e sociali — ai fini di una compiuta attuazione dell'ordinamento regionale e autonomistico nel nostro Paese.

Il Gruppo al quale mi onoro di appartenere voterà a favore dell'approvazione degli statuti sottoposti al nostro giudizio.

Intendiamo così confermare, anche in questa significativa circostanza, l'impegno della Democrazia cristiana di concorrere, coerentemente alle proprie scelte politiche e alla propria genuina vocazione autonomistica, ad attuare un preciso dettato costituzionale, ad avviare, il più rapidamente possibile, l'istituto regionale, a realizzare le condizioni per il reale rinnovamento dello Stato italiano.

Il nostro compiacimento poi per la sollecitudine con cui sono stati esaminati gli statuti regionali in sede di Commissione e l'immediatezza con cui sono stati sottoposti al giudizio dell'Assemblea, è vivo e incondizionato.

La competente Commissione, impegnandosi in un intenso lavoro, è riuscita a formulare i propri pareri in tempi relativamente assai brevi e non certo a discapito dell'approfondimento dei singoli statuti, che è stato ampio e penetrante.

Aggiungerò che i resoconti dei lavori potranno ricordare date ed orari, ma difficil-

mente potranno riflettere la passione civile che ha caratterizzato i nostri dibattiti; l'alto senso di responsabilità che ha animato i colleghi intervenuti nelle discussioni.

Ci sono stati — perchè non dirlo? — anche scontri vivaci, ma è sempre prevalso il comune intendimento di valutare gli statuti nella loro giusta dimensione di pilastri essenziali dell'autonomia regionale.

I rapporti informali con le rappresentanze dei singoli consigli regionali — nel rigoroso rispetto dei diversi ruoli e funzioni — hanno facilitato notevolmente la nostra opera, rendendo anche possibile un giudizio del Senato — con il dibattito in corso — che difficilmente poteva svolgersi in tempi più brevi.

Questa vicenda costituzionale ci sembra meriti di essere valutata in tutta la sua reale portata.

Il vero è che si tratta di un procedimento singolarissimo, nel quale il disegno di legge governativo ha piuttosto natura di atto di trasmissione al Parlamento di uno statuto — il quale rimane (e non potrebbe non rimanere) atto della regione — che non di iniziativa propria del Governo; ciò significa che il disegno di legge trasmette alle Camere un testo regionale che non impegna minimamente la responsabilità del Gabinetto e che non è fatto proprio dal Gabinetto stesso.

Perciò il disegno di legge non si riferisce a quel testo di statuto che vi è allegato in quanto tale, ma a quel testo che le regioni considerano come risultante definitiva dell'esercizio della propria potestà statutaria. In termini analogici si potrebbe parlare di rinvio formale anzichè di rinvio recettizio o materiale. Così, finchè l'Assemblea del Senato non viene investita della deliberazione di cui all'articolo 123 della Costituzione, nulla impedisce che i consigli regionali, non

avendo consumato il proprio potere costituente, modificchino il testo di statuto inizialmente inviato al Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta di quella seconda lettura che molti avevano auspicato per un complesso normativo così importante e che il desiderio di rispettare i termini (peraltro non perentori) fissati dalla legge del 1953 aveva fatto pretermettere.

Che ciò sia avvenuto su invito della Commissione senatoriale (che aveva in esame il disegno di legge, insuscettibile peraltro di ogni rielaborazione, in una sede referente « pura ») è giuridicamente irrilevante: tanto è vero che qualche consiglio regionale ha, di sua iniziativa, introdotto, in seconda lettura, alcune modifiche rispetto al testo precedente.

Sia consentito aggiungere che l'opera della Commissione senatoriale, mirante a sgombrare il terreno da possibili eccezioni di costituzionalità nei confronti degli statuti, lascia integra la potestà dell'Assemblea di approvare o non approvare gli statuti stessi, con una valutazione che — secondo un'attendibile interpretazione del testo costituzionale — è anche di merito, nel senso di mirare alla tutela dell'interesse nazionale, considerato nel quadro delle insopprimibili esigenze unitarie sancite dall'articolo 5 della Costituzione.

Ad ogni modo e a parte ogni altra considerazione, è palese l'impossibilità di acquisire alle regioni attribuzioni più vaste di quelle costituzionalmente ad esse assegnate, mediante formule più o meno incerte incluse negli statuti approvati dal Parlamento con legge ordinaria. A prescindere, infatti, dalla possibilità di interventi della Corte costituzionale sollecitata ad intervenire dall'ordinanza di un giudice, e dal fatto che comunque, per ogni legge regionale, il Governo può sempre far uso del suo potere di impugnativa in via diretta, resta vero che gli statuti sono in primo luogo un atto normativo destinato a disciplinare e vincolare, a determinate condizioni, l'attività delle regioni. Lungi dall'ampliare, nemmeno in via interpretativa, la sfera di attribuzioni garantite alle regioni stesse, lo statuto si pone un gradino al di sopra delle altre leggi regionali condizionandone la validità. Perciò, l'attribuire alle for-

mule statutarie, anche se talvolta ridondanti, un significato conforme alle norme costituzionali e alle norme contenute in quelle leggi ordinarie con le quali gli statuti debbono armonizzare, corrisponde ad un canone interpretativo pienamente valido nel nostro sistema.

Il compiacimento per la speditezza e l'impegno con cui sono stati esaminati gli statuti è tanto più vivo quanto più si consideri la struttura dei singoli statuti.

Non c'è stata, innanzi tutto, la tentazione di elaborare statuti conformi ad un unico modello.

Le norme tempestivamente approvate dal Parlamento qualche tempo fa (la cosiddetta legge Pieraccini-Signorello) hanno facilitato il lavoro di stesura degli statuti regionali. Ma è stata la spinta autenticamente autonomistica dei nuovi istituti che ha portato le assemblee regionali a darsi non statuti tipo, ma statuti riflettenti, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, le tensioni, gli impegni, i proponenti dei singoli consigli regionali.

L'esame degli statuti conferma, inoltre, la estraneità di ogni proposito disarticolante di cui, con eccessiva disinvoltura, si era parlato in passato e sottolinea la vocazione sinceramente unitaria, ma non accentratrice, delle assemblee regionali.

Le novità, in particolare, rispetto agli enti locali italiani e alle tradizioni politico-amministrative sono considerevoli e tutte, in genere, assai interessanti.

Dal voto palese per l'elezione della giunta regionale al rapporto nuovo e significativo tra giunta e assemblea; dal ruolo che ci si propone di assolvere nella politica di programmazione al tipo nuovo di organizzazione, anche burocratica, che si intenderebbe dare al nuovo organismo regionale; dai modi diversi e articolati di collegamento con le forze reali delle comunità alle concrete possibilità di partecipazione popolare alle determinazioni politiche; dai propositi di prendere adeguate iniziative per regolare in modi appropriati e moderni settori come quelli dell'ordinamento contabile agli impegni per l'imparzialità dell'azione amministrativa, sono tutti aspetti che mettono in rilievo l'impegno politico di tutte le forze autonomisti-

che di fare delle regioni un momento effettivo di sviluppo democratico e, quindi, di partecipazione popolare e di rinnovamento dello Stato.

Corrisponderà ai propositi di rinnovamento che è dato registrare negli statuti regionali; corrisponderà ai propositi di non ricalcare strade vecchie e pericolose, le strade, vale a dire, dell'accentramento — sia pure a livello regionale — e della degradazione della politica a pura lotta di potere e di consolidamento delle clientele; corrisponderà, dico, a tali propositi, l'impegno effettivo della classe dirigente regionale e delle forze politiche e sociali di operare, con costanza e coerenza, per la trasformazione dello Stato italiano, per la realizzazione del modello alternativo di sviluppo democratico che l'accentramento statale riuscì a contenere per alcuni decenni, ma non riuscì a distruggere o eliminare? Saranno le regioni — in altre parole — delle istituzioni seriamente impegnate in direzione degli obiettivi che la Carta costituzionale fissa e garantisce, o dopo i primi entusiasmi e i primi fervori, il giuoco della strumentalizzazione, da una parte, e il giuoco dell'irresponsabilità, dall'altra, avranno il sopravvento?

Atteniamoci ai fatti. Le regioni hanno iniziato la loro attività in modo esemplare.

Nel rispetto quasi dei ristrettissimi tempi previsti dalla legge del 1953, i consigli regionali hanno approvato gli statuti, anche se impegnati nella formazione — non sempre semplice — delle giunte.

Gli statuti, in generale, sono apparsi, anche a critici prevenuti, sostanzialmente rispettosi del dettato costituzionale.

Le osservazioni particolari sollevate negli incontri informali tra rappresentanti della competente Commissione senatoriale e rappresentanti dei consigli regionali sono state, sia pure autonomamente, recepite.

Diciamolo pure francamente. Fino a questo momento non solo le regioni non hanno provocato quei cataclismi che profeti di sventure prevedevano sin dal primo giorno della loro vita, ma si sono comportate con tale senso di misura e di responsabilità che credo sia giusto darne atto in questa Assemblea e in questa circostanza.

A questo senso di misura e di responsabilità delle regioni come ha corrisposto lo Stato?

Il problema non riguarda il passato. La domanda si deve fare per il futuro.

Ecco dunque il nostro auspicio: che, intanto, anche gli statuti che debbono essere ancora esaminati possano trovare positiva accoglienza da parte del Senato e al più presto possibile; ci auguriamo, inoltre, che il Parlamento possa prendere in esame ed approvare le necessarie norme sui controlli delle regioni sugli enti locali.

Si tratta di una legge che non può essere ulteriormente ritardata per l'evidente ragione che grave nocumento verrebbe recato all'autonomia delle regioni dall'incertezza o dal vuoto in materia così importante e delicata.

Si pongono altre esigenze ai fini della compiuta attuazione dell'ordinamento autonomistico.

Appare urgente, ad esempio, la conclusione dell'*iter* del disegno di legge sui tribunali amministrativi regionali.

Non credo ci sia bisogno di sottolineare l'eccezionale rilievo di un tale provvedimento.

Non credo, poi, si debbano spendere molte parole per mettere in evidenza la necessità di porre mano, senza ulteriori indugi, alla radicale riforma della legge comunale e provinciale e connessa normativa sulla finanza locale.

Se a questi provvedimenti si aggiunge una moderna riforma tributaria, ben s'intende che questa legislatura, oltre tutto, potrebbe caratterizzarsi per un poderoso lavoro in direzione dell'attuazione dell'ordinamento autonomistico.

Ma verrei meno ai miei più profondi convincimenti se, in conclusione, non esprimessi un auspicio che, in questa fase, acquista — a mio giudizio — preminente rilevanza. Voglio dire che la legge sui controlli bisogna pur farla, altrimenti si creeranno, anzi si stanno creando, situazioni delicate; nel tempo potrebbero, tali situazioni, divenire assai gravi.

La riforma tributaria non può essere certo rimandata.

I tribunali amministrativi regionali debbono essere creati, se non vogliamo ignorare una precisa prescrizione costituzionale e una indifferibile esigenza di garanzia e, quindi, di libertà del cittadino.

Una nuova legge comunale e provinciale è largamente reclamata ed auspicata. Il disegno autonomistico non si arresta alle regioni; se non rinnoviamo profondamente comuni e province, tutto lo sforzo in direzione di un radicale rinnovamento dello Stato italiano potrà essere frustrato.

Ma oggi, mentre parliamo, il problema più complesso, il nodo centrale del regionalismo è rappresentato dal trasferimento delle funzioni e del personale dallo Stato alle regioni. Il mio auspicio è che tale problema si risolva nei tempi stabiliti e nei modi previsti dalla Costituzione e dalle leggi.

Se tale trasferimento dovesse, infatti, tardare o dovesse essere attuato parzialmente o in modo inadeguato, sarebbe inevitabile un arresto del processo di attuazione dell'ordinamento regionale con possibili delicate conseguenze sul piano dei rapporti Stato-regioni. Una carenza in questo senso sarebbe davvero inescusabile dopo che la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 39 del 1971, ha escluso ogni « frazionamento » delle materie, definendolo fonte di incertezza e di contestazione.

Non bisognerà però meravigliarsi se forze non ancora consapevoli del valore profondamente rinnovatore e autenticamente unitario delle regioni si muoveranno nel senso di ritardare o di svuotare dal di dentro la riforma regionale.

Non bisognerà sorprendersi se persone e sistemi, fortemente collegati a strutture tradizionalmente accentrate, difficilmente rinunceranno a modi di gestire il potere pubblico nettamente superati.

Il Governo ha preso, in materia di trasferimenti di funzioni alle regioni, solenni e precisi impegni.

C'è da essere certi che tali impegni il Governo rispetterà. Ma siamo sinceri; il problema è così complesso e grave che lo sforzo del Governo deve essere sostenuto costantemente dall'appoggio, dalla collaborazione, dalla sollecitazione di tutte le forze autonomistiche.

Il Ministro responsabile ha giustamente dichiarato che certi studi in materia di trasferimenti di funzioni dallo Stato alle regioni non possono essere considerati in alcun modo impegnativi per il Governo. Il Governo presenterà nei modi debiti e nei tempi fissati gli schemi di provvedimenti delegati. Ma non si può ignorare la tendenza che affiora in taluni ambienti di considerare eccessivo quel che si è già fatto per le regioni.

Certo, bisognerà muoversi, come ci si è mossi, con senso di misura e di responsabilità, ma non è concepibile che la riforma regionale possa naufragare per l'incomprensione o la resistenza di quanti, insensibili alla lezione di cento e più anni di esperienze centralistiche, operano a sostegno di un disegno obiettivamente antidemocratico e sostanzialmente illiberale.

In materia regionale bisogna evitare confusioni e incertezze ed è per questo che il trasferimento di competenze acquista un rilievo del tutto particolare.

Per quel che ci riguarda, il nostro augurio è che il Governo possa rispettare gli impegni assunti, assicurando fin d'ora la nostra attiva e responsabile collaborazione, perchè la riforma regionale non sia elemento di confusione nella vita della comunità, ma momento essenziale per il rinnovamento e il progresso del Paese. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni.*)

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione dei singoli disegni di legge.

Si dia lettura del disegno di legge n. 1436 nel suo articolo unico, che approva lo Statuto della Regione Liguria quale risulta dagli allegati nn. 1 e 2 al disegno di legge stesso.

**B E R N A R D I N E T T I ,** Segretario:

*Articolo unico.*

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Liguria nel testo allegato alla presente legge.

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Regione Liguria*

La Liguria è costituita in Regione autonoma dotata di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana una e indivisibile, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale.

## Art. 2.

*Territorio e capoluogo*

Il territorio della Liguria corrisponde a quello delle province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

Il capoluogo della Regione è Genova.

## Art. 3.

*Potestà della Regione*

La Regione, secondo i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.

La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.

La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui sopra, salvo quelle di interesse esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle Province, ai Comuni, o ad altri enti locali.

La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandate dallo Stato.

## Art. 4.

*Obiettivi preminenti*

La Regione favorisce la rimozione degli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svi-



luppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale della Regione. A tal fine, riaffermando il principio costituzionale della funzione sociale della proprietà privata, promuove una politica di riforme volta a conseguire:

- le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro, il diritto allo studio, e la tutela della salute;
- la realizzazione di un sistema di servizi sociali in favore di tutti i cittadini, compreso un moderno e integrale sistema di sicurezza sociale;
- lo sviluppo della cooperazione, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dell'economia montana.

La Regione — allo scopo di preservare ed elevare le condizioni di vita — tutela l'ambiente naturale predisponendo ed attuando iniziative per la difesa del suolo, per un organico riassetto del territorio e per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento.

La Regione favorisce la diffusione delle attività sportive e delle iniziative per il tempo libero.

Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale; contribuisce alla valorizzazione dei centri storici ed alla loro rivitalizzazione.

Promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica; opera per garantire una ampia e democratica informazione intervenendo per il potenziamento dei servizi ad essa relativi.

La Regione interviene per il superamento di ogni stato di esclusione dalla pienezza della vita sociale.

#### Art. 5.

##### *Politica di piano*

La Regione opera per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri al suo interno e fra le grandi aree territoriali del Paese, adottando la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e gli enti locali, nelle attività pubbliche e private.

La Regione, nell'ambito di tale politica, pianifica il territorio urbanizzato e non urbanizzato e controlla, ai fini dell'utilità pubblica, l'uso del suolo e del sottosuolo attraverso la definizione, l'elaborazione e l'attuazione della pianificazione urbanistica correlata alla pianificazione economica nella coerenza tra obiettivi e strumenti e tra i diversi piani generali e settoriali.

#### Art. 6.

##### *Decentramento*

La Regione persegue gli obiettivi di un effettivo decentramento favorendo, nell'esercizio delle sue attività, la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, potenziando gli istituti di autonomia locale quali mezzi per l'adeguamento delle istituzioni e del loro operare al libero sviluppo della società.

## Art. 7.

*Situazioni di necessità e pubblico interesse*

La Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate dalla Costituzione esercita le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili e urgenti secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato.

## CAPO II.

## PARTECIPAZIONE, INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

## Art. 8.

*Partecipazione*

La Regione riconosce la partecipazione dei cittadini agli indirizzi, alle scelte, alla verifica dell'attività dei pubblici poteri quale elemento qualificante dello sviluppo democratico.

La Regione, ai fini del concreto esercizio della partecipazione e agli effetti delle proprie autonome decisioni su questioni e atti di rilevante interesse generale, e, quando si configuri, di categorie sociali o di comunità, promuove forme di consultazione nei riguardi di enti locali e territoriali, di organizzazioni sindacali e di altri organismi della società civile, anche attraverso l'organizzazione di assemblee e conferenze territoriali.

## Art. 9.

*Iniziativa popolare*

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio esclusi quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, dell'articolo 17 del presente Statuto e le deliberazioni consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alla richiesta di *referendum* abrogativo di leggi statali, si esercita con la presentazione di proposte di legge, già redatte in articoli, o di provvedimenti:

- da parte di almeno cinquemila elettori;
- da parte di un consiglio comunale di comune capoluogo di provincia o di uno o più consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale;
- da parte di almeno cinque consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente ventimila elettori;
- da parte di un consiglio provinciale.

La Regione favorisce l'iniziativa popolare e ne disciplina le modalità di esercizio con legge regionale.

## Art. 10.

*Iscrizione all'ordine del giorno*

Le proposte di leggi e di provvedimenti di iniziativa popolare sono iscritte di diritto all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla presentazione.

## Art. 11.

*Referendum*

È indetto dal Presidente della Giunta, previo accertamento dell'ammissibilità, su richiesta di cinquantamila elettori, *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento della Regione.

L'accertamento dell'ammissibilità è compiuto dall'Ufficio di presidenza; ove nell'Ufficio di presidenza non si verifichi unanimità, l'accertamento è demandato al Consiglio.

La legge regionale determina le modalità del *referendum*.

Il Consiglio regionale può indire *referendum* consultivo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti.

Sono sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

## Art. 12.

*Limiti oggettivi del referendum*

Non è ammesso *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio.

È altresì escluso il *referendum* per le norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative; per i provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari; per le norme ed i regolamenti per cui è esclusa l'iniziativa popolare.

## Art. 13.

*Legittimati*

Hanno diritto di promuovere e sottoscrivere proposte di iniziativa popolare nonchè di richiedere e votare sul *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione per le elezioni regionali.

## Art. 14.

*Difensore civico*

È istituito presso la Regione l'ufficio del Difensore civico.

Le modalità della nomina del Difensore civico, i suoi compiti nonché i modi di esercizio degli stessi sono disciplinati dalla legge regionale.

Art. 15.

*Pubblicità degli atti*

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici, tranne quelli specificamente e motivatamente indicati come riservati; chiunque può chiederne copia con le modalità stabilite dalla legge regionale.

CAPO III.

ORGANI DELLA REGIONE

SEZIONE I.

ORGANI

Art. 16.

*Indicazione degli organi*

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il Presidente della Giunta.

SEZIONE II.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 17.

*Poteri del Consiglio*

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione ed ogni altra funzione ad esso conferita dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi dello Stato e della Regione. Il Consiglio decide gli indirizzi della programmazione regionale; concorre, mediante le proprie commissioni, alla definizione dei piani e programmi generali e settoriali della Regione sulla base delle proposte della Giunta; approva i piani e programmi medesimi nonché i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione. La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale. Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.

L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare non può essere delegato.

Al Consiglio in particolare spetta:

- 1) l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;
- 2) l'istituzione dei tributi propri della Regione;
- 3) l'approvazione delle deliberazioni relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
- 4) l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;
- 5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;
- 6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- 7) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;
- 8) le deliberazioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
- 9) la determinazione degli indirizzi generali concernenti le attività degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- 10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale;
- 11) la delega di funzioni amministrative agli enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché la revoca delle deleghe;
- 12) le deliberazioni relative all'utilizzazione organica degli uffici delle province, dei comuni e degli altri enti locali;
- 13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
- 14) la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente Statuto o dalle leggi;
- 15) il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;
- 16) la designazione, a norma dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica; la designazione avviene per elezione nella quale ciascun consigliere non può votare più di due nomi;
- 17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;
- 18) la deliberazione di richieste di *referendum* a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- 19) la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- 20) la istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.

## Art. 18.

*Regolamento interno*

Il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta il proprio Regolamento interno.

## Art. 19.

*Rappresentanza*

Il consigliere regionale rappresenta l'intera Regione senza vincolo di mandato.

## Art. 20.

*Immunità*

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

## Art. 21.

*Indennità*

La legge regionale stabilisce le indennità spettanti ai consiglieri con riguardo agli incarichi conferiti dal Consiglio.

## Art. 22.

*La Giunta delle elezioni*

Alla convalida delle elezioni dei consiglieri provvede, a norma del regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni. La Giunta delle elezioni è nominata nella prima seduta ed è composta con criterio di proporzionalità in base alla consistenza numerica dei Gruppi.

## Art. 23.

*Interrogazione, interpellanza e mozione*

Il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione spetta ad ogni singolo consigliere.

Il Regolamento determina le modalità di esercizio del diritto.

## Art. 24.

*Poteri di acquisizione dei consiglieri*

Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti o controllate notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal Regolamento interno.

## Art. 25.

*Ufficio di Presidenza*

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio regionale, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari ciascun consigliere vota un solo nome al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei Vice Presidenti o di uno dei Segretari anche l'altro si ha per dimissionario.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si intende confermato di anno in anno salvo che un quarto dei consiglieri non chieda il rinnovo dell'Ufficio un mese prima della sua scadenza.

I membri dell'Ufficio di Presidenza sono rieleggibili.

## Art. 26.

*Funzioni dell'Ufficio di Presidenza*

L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei consiglieri; assicura il rispetto dei diritti delle minoranze; mantiene i rapporti coi Gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

## Art. 27.

*Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo*

I Consiglieri sono organizzati in Gruppi, cui sono assicurati i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni secondo le modalità fissate dal Regolamento interno del Consiglio.

Ogni Gruppo rappresentato nel Consiglio esprime un capigruppo.

Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

## Art. 28.

*Commissioni consiliari*

Sono istituite, nell'ambito del Consiglio, Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i disegni di legge e di tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza del Consiglio, nonché di quelli previsti nel presente Statuto e nel Regolamento interno.

Possono istituirsi Commissioni speciali per fini di indagine, di inchiesta, di studio.

Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle funzioni delle Commissioni.

## Art. 29.

*Attività delle Commissioni*

Le Commissioni consiliari, tramite i loro Presidenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta regionale e dagli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti o controllate notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di persone, anche a fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti o controllate dalla Regione.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza voto. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente della Giunta, dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti o controllate dalla Regione. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti. Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.

Le Commissioni possono avvalersi della consultazione di cui all'articolo 8. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

## Art. 30.

*Commissione consultiva**per la rappresentanza in enti e organismi a partecipazione regionale*

Una Commissione di cui fanno parte i consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche, in rapporto alla loro consistenza, secondo modalità previste dal Regolamento interno, viene consultata dagli organi della Regione per i criteri concernenti la rappresentanza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

## Art. 31.

*Organizzazione e uffici*

Il Consiglio, per l'esercizio delle funzioni proprie e per l'attività delle Commissioni e dei Gruppi consiliari organizza in piena autonomia, tramite l'Ufficio di Presidenza, uffici e servizi utilizzando stanziamenti appositamente previsti nel bilancio.

Un ufficio legislativo a disposizione degli organi della Regione è disciplinato dal Regolamento interno.



E istituito presso il Consiglio l'ufficio del *Bollettino Ufficiale* della Regione.

#### Art. 32.

##### *Convocazione del Consiglio*

Il Consiglio regionale è riunito in sessione ordinaria il primo giorno non festivo della terza settimana di gennaio, di maggio e di ottobre.

Il Consiglio è inoltre convocato dal suo Presidente: sentiti l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei capigruppo; a richiesta della Giunta; su iniziativa di un quarto dei consiglieri. Nel caso di richiesta e di iniziativa il Consiglio è convocato, con l'ordine del giorno stabilito dai proponenti, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale ovvero da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attività del Consiglio e delle Commissioni. Il Presidente sottopone la proposta di calendario all'approvazione del Consiglio.

#### Art. 33.

##### *Deliberazioni del Consiglio*

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.

#### Art. 34.

##### *Modalità del voto*

Il voto è di regola palese salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta del Consiglio.

È sempre segreto il voto sulle persone salve le disposizioni relative all'elezione della Giunta e del suo Presidente o alla sostituzione di singoli membri della Giunta.

#### Art. 35.

##### *Petizioni e voti*

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

I Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze.

Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento interno.

## SEZIONE III.

## LA GIUNTA E IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

## Art. 36.

*Poteri della Giunta*

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione.

La Giunta:

- a) ha l'iniziativa delle leggi regionali;
- b) provvede, ove occorre, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- c) delibera i contratti della Regione e ne amministra il patrimonio secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge regionale;
- d) sovrintende in conformità agli indirizzi del Consiglio alla gestione dei pubblici servizi regionali e controlla quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- e) predispone il bilancio preventivo ed elabora annualmente il conto consuntivo;
- f) predispone i piani ed i programmi, generali e settoriali, di interesse regionale;
- g) delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonchè sulle rinunce agli stessi;
- h) delibera in materia di liti attive e passive;
- i) delibera sullo storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
- l) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
- m) esercita l'attività amministrativa negli affari di competenza della Regione non demandati al Consiglio o ad altri organi, nei limiti di spesa previsti dal bilancio;
- n) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

## Art. 37.

*Composizione della Giunta*

La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da non più di nove componenti fra cui il Vice Presidente.

## Art. 38.

*Elezione della Giunta*

Il Presidente e i membri della Giunta, tra cui il Vice Presidente, sono eletti con unica votazione a voto palese su lista collegata ad un documento programmatico, presentato da almeno un quarto dei consiglieri e sul quale si è svolto il dibattito politico nel Consiglio.

## Art. 39.

*Dimissioni o cessazione del Presidente*

Le dimissioni del Presidente comportano le dimissioni della intera Giunta.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, per decadenza, dimissioni, o per altre cause, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. In tale ipotesi, come anche nel caso di sospensione, le funzioni del Presidente sono svolte, fino all'elezione del successore, dal Vice Presidente.

## Art. 40.

*Sfiducia*

Il voto contrario del Consiglio su di una proposta della Giunta non comporta dimissioni della Giunta stessa.

La mozione di sfiducia riferita all'intera Giunta deve essere proposta da almeno un quarto dei consiglieri e la votazione avviene a voto palese.

## Art. 41.

*Collegialità*

La Giunta opera collegialmente, regola il proprio funzionamento interno, e ripartisce gli incarichi ai suoi componenti anche sulla base di raggruppamenti di attività omogenee.

## Art. 42.

*Il Presidente della Giunta*

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. Il Presidente inoltre: promulga le leggi ed i regolamenti; indice i *referendum* previsti dal presente Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; convoca e presiede la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo; propone alla Giunta la ripartizione degli incarichi; sottoscrive gli atti della Regione; sovrintende agli uffici ed ai servizi regionali; ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove innanzi l'Autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

**Art. 43.***Vice Presidente*

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

**Art. 44.***Indennità del Presidente e dei componenti della Giunta*

La legge regionale stabilisce le indennità spettanti al Presidente e ai componenti della Giunta.

**CAPO IV.****LA LEGGE REGIONALE****Art. 45.***Potestà legislativa*

La potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale.

**Art. 46.***Iniziativa*

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, nonchè agli elettori della Regione ed ai Consigli comunali e provinciali in base a quanto previsto dal Capo II del presente Statuto.

**Art. 47.***Esercizio dell'iniziativa*

L'iniziativa delle leggi è esercitata mediante presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio di proposte di legge redatte in articoli.

I consiglieri regionali, nella stesura di proposte di legge, possono farsi assistere dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale.

**Art. 48.***Procedimento ordinario*

Ogni proposta di legge è esaminata da una Commissione consiliare secondo le norme del Regolamento, e successivamente discussa e votata in Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

## Art. 49.

*Procedimento redigente*

Il Consiglio può deliberare che per una determinata proposta di legge si attui il procedimento redigente.

In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione competente, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza. Su richiesta di un quarto dei componenti della Commissione la proposta viene esaminata con il procedimento ordinario.

## Art. 50.

*Procedimenti abbreviati*

Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per le proposte di legge dichiarate urgenti dal Consiglio.

## Art. 51.

*Copertura*

Ogni proposta di legge, che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

## Art. 52.

*Comunicazione*

Le proposte di legge approvate dal Consiglio regionale sono comunicate entro cinque giorni dalla deliberazione, a cura dell'Ufficio di presidenza, al Commissario del Governo.

In caso di rinvio ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva al rinvio.

Nel caso in cui il Consiglio approvi la proposta di legge rinviata, la nuova deliberazione è comunicata, a cura dell'Ufficio di presidenza, al Commissario del Governo entro cinque giorni. In tal caso la nuova deliberazione si ha per approvata se il Governo della Repubblica non promuove entro quindici giorni la questione di legittimità innanzi la Corte costituzionale ovvero la questione di merito innanzi il Parlamento della Repubblica.

## Art. 53.

*Promulgazione delle leggi regionali*

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto da parte del Commissario del Go-

verno. Nel caso in cui il Commissario del Governo non abbia apposto il visto e siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che il Governo della Repubblica abbia rinviato la legge al Consiglio regionale, il Presidente della Giunta promulga la legge entro il quarantesimo giorno dalla avvenuta comunicazione.

Il testo della legge è preceduto dalla formula:

« Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto » (oppure nell'ipotesi di cui al comma precedente: « Il visto del Commissario del Governo si ha per apposto »). « Il Presidente della Giunta promulga ». Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria ».

La legge regionale può, con deliberazione del Consiglio a maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante, essere dichiarata urgente. In tal caso l'Ufficio di Presidenza comunica immediatamente la deliberazione al Commissario del Governo e, con il consenso di questo, il Presidente della Giunta promulga la legge entro due giorni.

#### Art. 54.

##### *Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi regionali*

La legge regionale promulgata viene pubblicata dal *Bollettino Ufficiale* della Regione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, salvo il maggior termine previsto dalla legge stessa. Le leggi promulgate con procedimento di urgenza entrano in vigore immediatamente.

#### Art. 55.

##### *Promulgazione e pubblicazione dei Regolamenti*

I Regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il controllo a norma dell'articolo 125 della Costituzione e sono pubblicati nei dieci giorni successivi.

#### Art. 56.

##### *Pubblicazione obbligatoria*

La pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* è obbligatoria per:

- le leggi regionali promulgate;
- i Regolamenti regionali promulgati;
- tutti i provvedimenti della Regione presi su deliberazione del Consiglio, per estratto;
- le ordinanze di promozione di giudizio di legittimità costituzionale in seguito ad ordinanza della Corte costituzionale di comunicazione alla Regione Liguria interessata;

— le ordinanze e le sentenze della Corte costituzionale che respingono istanze relative a questioni di legittimità costituzionale di interesse della Regione Liguria;

— gli atti di costituzione della Regione in giudizi di legittimità costituzionale;

— la notizia del deposito di un ricorso presentato dalla Regione in via principale innanzi la Corte costituzionale.

## CAPO V.

### L'AZIONE REGIONALE

#### SEZIONE I

#### AMMINISTRAZIONE REGIONALE

##### Art. 57.

##### *Ordinamento amministrativo*

L'attività amministrativa della Regione si ispira ai principi del decentramento e della pubblicità degli atti nonché a criteri di semplicità e di celerità delle procedure.

L'organizzazione amministrativa della Regione è informata al carattere prevalentemente promozionale, di indirizzo e di coordinamento dell'attività regionale, in funzione del più ampio decentramento agli enti locali.

La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo.

Gli atti amministrativi della Regione devono essere adeguatamente motivati.

##### Art. 58.

##### *Personale*

I dipendenti della Regione sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dal Consiglio regionale.

La legge regionale disciplina lo stato giuridico, le funzioni, le responsabilità ed il trattamento economico del personale.

Possono essere assunti a contratto, con deliberazione del Consiglio su proposta della Giunta, collaboratori per specifiche funzioni anche a livello dirigenziale secondo le norme stabilite dalla legge regionale.

##### Art. 59.

##### *Consulenze esterne*

La Regione può avvalersi, per le proprie attività, di consulenze esterne.

## Art. 60.

*Enti e aziende regionali*

La Regione può istituire enti e aziende aventi autonomia amministrativa o funzionale per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse regionale che, per loro particolare natura e dimensione, non possano essere delegate ovvero esercitate direttamente, ovvero commesse ad organismi o aziende esterne specializzate.

La Regione esercita poteri di indirizzo, di vigilanza, e di controllo su tali enti e aziende anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende regionali è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge regionale, la rappresentanza della minoranza.

## Art. 61.

*Partecipazione della Regione ad enti, aziende e società*

La Regione può partecipare ad enti o aziende a carattere consortile tra enti locali, e promuoverne l'istituzione; può altresì partecipare o promuovere società finanziarie regionali o interregionali cui partecipino altri enti pubblici, ovvero partecipare a società nelle quali sia prevalente la quota di partecipazione pubblica. In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, ad essa deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni o partecipazioni anche in caso di emissione di obbligazioni convertibili.

In tutti i casi si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

La partecipazione deve tendere a precise finalità sociali nel quadro delle scelte programmatiche della Regione.

## SEZIONE II

## RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

## Art. 62.

*Autonomie locali*

La Regione riconosce negli enti locali i soggetti primari della organizzazione politico-amministrativa locale.

A tale fine, coordinandone l'azione in armonia con gli obiettivi della programmazione, instaura con essi rapporti di partecipazione e di collaborazione all'esercizio dell'attività regionale.

## Art. 63.

*Delega di funzioni amministrative*

La Regione esercita normalmente mediante delega a province e comuni, singoli od associati anche su base comprensoriale o di comunità



montane ed altri enti locali, le funzioni amministrative ad essa attribuite o delegate.

La Regione può anche avvalersi degli uffici degli enti stessi d'intesa con le amministrazioni interessate e nel rispetto delle loro autonomie.

#### Art. 64.

##### *Legge di delega*

La legge regionale stabilisce le modalità della delega di funzioni amministrative agli enti locali, dettando altresì le direttive opportune per l'esercizio delle funzioni delegate e regolando i conseguenti rapporti finanziari.

La delega deve essere generale e di norma a tempo indeterminato.

Le spese sostenute dalle province, dai comuni e da altri enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti di singoli enti interessati la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.

Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.

#### Art. 65.

##### *Funzioni di controllo*

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi costituzionali.

I controlli sostitutivi sugli enti locali previsti dalle leggi sono esercitati dalla Regione.

#### Art. 66.

##### *Interrogazioni degli enti locali*

Gli enti locali della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale o alla Giunta per chiedere informazioni su provvedimenti che li riguardano. Alla tempestiva risposta provvedono, rispettivamente, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente e il Presidente della Giunta.

## SEZIONE III

## PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

## Art. 67.

*Attività della programmazione regionale*

La Regione è organo di programmazione.

La Regione concorre con le proprie indicazioni di carattere globale e partecipa con il proprio programma alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale e rileva i dati necessari.

La Regione provvede alla formazione del piano regionale di sviluppo e, in conformità di esso, predispone e attua i piani di intervento nelle materie di competenza nonché in quelle ad essa demandate anche ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, e dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

## Art. 68.

*Partecipazione alla programmazione*

Nell'esercizio delle attività di programmazione la Regione promuove il concorso degli enti locali, singoli o associati in funzione della dimensione territoriale dei problemi, assicurando l'apporto autonomo dei sindacati, delle forze produttive e degli altri organismi della società civile.

## Art. 69.

*Disponibilità delle acquisizioni*

La legge regionale stabilisce le modalità con le quali gli enti locali, i sindacati, le forze produttive e gli altri organismi della società civile, i singoli interessati, possono avvalersi dell'informazione, dei dati, ricerche e studi relativi alla programmazione, di cui la Regione dispone attraverso l'attività dei propri organi, ovvero attraverso rapporti con enti ed istituti esterni.

## SEZIONE IV

## FINANZE REGIONALI

## Art. 70.

*Patrimonio e finanze regionali*

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.

La Regione istituisce con legge i tributi propri, le relative procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni amministrative nei limiti delle leggi della Repubblica.

**Art. 71.***Norme finanziarie*

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 15 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi ed alle prescrizioni del piano economico regionale. Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale. Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti. Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio: *a*) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale; *b*) un preventivo delle spese degli enti locali relativi all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici; *c*) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono approvati dal Consiglio regionale dopo opportuno esame nei termini e nelle forme previste da legge regionale.

**Art. 72.***Conto consuntivo*

Il conto consuntivo è presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 30 settembre. Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli enti locali nell'esecuzione di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici. La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.

**Art. 73.***Programmi pluriennali di spesa*

I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.

## CAPO VI.

## MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

## Art. 74.

*Revisione dello Statuto*

La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvata con legge ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.

L'iniziativa non può prendersi se non sia trascorso un anno dall'approvazione dell'ultima modificazione della stessa norma o dalla reiezione di una identica proposta di revisione.

## Art. 75.

*Abrogazione dello Statuto*

La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente alla approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

## Art. 76.

*Approvazione della proposta di revisione*

L'approvazione delle modificazioni dello Statuto è disciplinata da legge della Repubblica.

Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.

## NORME TRANSITORIE

## I.

*Norma transitoria sul personale*

La Regione provvede alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale tratto dalle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici, in posizione di comando.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti dei quali richiedere il comando su proposta della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza per i settori di rispettiva competenza.

## II.

*Norma transitoria sulle finanze*

Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal punto c) dell'articolo 36 del presente Statuto, il Consiglio regionale delibera:

a) sull'acquisto di immobili; su azioni od obbligazioni industriali; sulle locazioni e sulle conduzioni ultratriennali o che superino il valore complessivo di 50 milioni di lire;

b) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni od obbligazioni industriali, nonchè sulla istituzione di servitù passive o di enfiteusi;

c) su altre singole spese di amministrazione che superino annualmente l'importo di 25 milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sui contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di 50 milioni, ovvero, allorquando riguardino opere pubbliche che superino per lo stesso oggetto i 150 milioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 1436, nel suo articolo unico, con i relativi allegati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura del disegno di legge n. 1469 nel suo articolo unico, che approva lo Statuto della Regione Veneto quale risulta dagli allegati nn. 1 e 2 al disegno di legge stesso.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

*Articolo unico.*

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.

TITOLO I  
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Il Veneto è Regione autonoma, nell'unità della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, e si dà il presente Statuto.

La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Capoluogo è Venezia.

Art. 2.

L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.

La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità.

Art. 3.

La Regione ha per fine l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

La Regione per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza, promuove lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee ad affermare il ruolo dei lavoratori nella società, a favorire le libere attività delle comunità, ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.

Art. 4.

A questi fini la Regione veneta esercita i propri poteri:

- per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, al lavoro e alla sicurezza sociale, e dei diritti della famiglia;
- per rendere effettiva la parità sociale della donna;
- per determinare l'assetto sociale ed economico del territorio, rispettandone le caratteristiche naturali e promuovendone la piena valorizzazione, con particolare riguardo alle aree depresse, alle zone e comunità montane, e per eliminare le cause dell'emigrazione;
- per predisporre e attuare piani per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, la loro razionale distribuzione e la bonifica delle terre;
- per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro insieme, con una politica ecologica intesa a prevenire ed eliminare le cause di inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
- per garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico e artistico del Veneto e di Venezia;

- per promuovere la piena occupazione dei lavoratori, nella tutela dell'esercizio dei loro diritti, e assicurarne la formazione e la riqualificazione professionale;
- per realizzare lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, delle attività industriali, commerciali e turistiche;
- per promuovere nei vari settori dell'economia il metodo della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
- per instaurare equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice diretta singola e associata, e la professionalità agricola;
- per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo all'abitazione, alla scuola, alla tutela della salute, ai trasporti, alle attrezzature sportive;
- per assicurare la funzione sociale della proprietà privata nello spirito degli articoli 42 e 43 della Costituzione;
- per svolgere una politica intesa a promuovere le attività culturali e la ricerca scientifica e tecnologica.

#### Art. 5.

Per il conseguimento delle sue finalità la Regione veneta assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato. Essa partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante piani e programmi, generali e settoriali.

A tale fine, la Regione promuove studi e ricerche in materia economica, sociale e urbanistica, ai quali concorrono enti locali, organizzazioni sindacali e sociali ed enti economici.

La partecipazione democratica è momento importante nella formazione e nella attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo. Tali piani e programmi sono stabiliti con leggi regionali che devono contenere norme le quali assicurino l'effettivo concorso degli enti locali, nonchè l'apporto autonomo dei sindacati e di altre organizzazioni sociali.

Nell'esercizio delle proprie attività e competenze realizza il più ampio decentramento con la delega delle funzioni amministrative agli enti locali.

La Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre Regioni d'Italia.

### TITOLO II

#### GLI ORGANI DELLA REGIONE

##### CAPO I.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

##### Art. 6.

Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

## Art. 7.

Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

## Art. 8.

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita tutte le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e adempie le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto; opera le scelte fondamentali della programmazione regionale e ne stabilisce gli indirizzi; disciplina con legge generale il procedimento di formazione e i modi di approvazione degli atti di programmazione; approva i piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali.

## Art. 9.

Il Consiglio regionale:

- a) approva i pareri di cui all'articolo 133 della Costituzione e ogni altro parere formalmente richiesto alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
- b) designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a termini dell'articolo 83 della Costituzione;
- c) fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale;
- d) nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potestà sia attribuita dalle leggi della Repubblica ad altri organi della Regione;
- e) istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti; istituisce aziende e agenzie regionali;
- f) riesamina gli atti amministrativi regionali rinviati a norma dell'articolo 125 della Costituzione;
- g) delibera l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
- h) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione; emette prestiti e contrae mutui; concede fidejussioni o altre garanzie;
- i) approva il bilancio di previsione, le note di variazione al bilancio, il rendiconto generale;
- l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.

Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono essere delegate ad altri organi della Regione.

## Art. 10.

Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale sca-



duto. Assume la presidenza il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani.

Nella prima riunione il Consiglio procede alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza.

Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. I Vice Presidenti e i Segretari sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa con due separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome.

I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica per l'intera legislatura, e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

#### Art. 11.

Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori consiliari, nell'osservanza del Regolamento; provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla prima riunione del Consiglio o dalla revoca, dimissioni o decadenza del Presidente della Giunta e della Giunta, convoca i Presidenti dei Gruppi consiliari per una consultazione in ordine all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.

#### Art. 12.

L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con i Gruppi consiliari, amministra i fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto o dal Regolamento.

#### Art. 13.

Il Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.

Il Consiglio regionale è inoltre convocato per iniziativa del Presidente, o su richiesta del Presidente della Giunta, o di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio, con preavviso di almeno cinque giorni. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. In caso di assoluta urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore.

Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei consiglieri ne abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei dieci giorni successivi.

Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione nei termini previsti dal comma precedente, o non vi provveda nei casi di

cui al primo comma, il Consiglio è convocato da uno dei Vice Presidenti, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.

#### Art. 14.

Alla convalida della elezione dei consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale, a norma del Regolamento.

Il Consiglio delibera su relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta e composta con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.

#### Art. 15.

I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ogni consigliere ha potere di iniziativa e potere di interrogazione, interpellanza e mozione.

Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali; l'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento.

#### Art. 16.

Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.

#### Art. 17.

Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento.

Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiliari, nei modi stabiliti da apposito regolamento.

#### Art. 18.

Per garantire il libero esercizio del loro mandato, spetta ai consiglieri regionali una indennità stabilita, in relazione alle rispettive funzioni, con legge regionale.

#### Art. 19.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, salva diversa disposizione dello Statuto, la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, che non abbiano ottenuto congedo a norma del Regolamento, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Agli effetti di cui al comma precedente, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione dello Statuto.

#### Art. 20.

I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi.

L'Ufficio di Presidenza assegna ai Gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico dei fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio.

#### Art. 21.

Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.

Il Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i Gruppi consiliari.

Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio, avvalendosi eventualmente, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, della collaborazione di esperti, o, previa intesa con la Giunta regionale, della collaborazione degli uffici competenti.

Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali.

Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

#### Art. 22.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti della Regione e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le Commissioni possono procedere alla consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali; il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni.

Le leggi possono prevedere consultazioni obbligatorie da parte delle Commissioni.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di

acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività.

Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi di leggi, di regolamenti o di altri provvedimenti spettanti al Consiglio.

#### Art. 23.

Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti delle Segreterie regionali e gli amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali: i convocati sono tenuti a fornire alle Commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.

I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza della Commissione.

#### Art. 24.

Il Consiglio regionale può disporre inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale mediante la costituzione di una speciale Commissione.

La Commissione viene istituita con legge della Regione che ne fissa i compiti, le materie, la composizione in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi, e le modalità di funzionamento.

Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto d'ufficio.

I Commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

### CAPO II.

#### IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

#### Art. 25.

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, ed è eletta dal Consiglio fra i suoi membri, con le modalità stabilite dall'articolo seguente.

#### Art. 26.

L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di documenti programmatici, presentati da uno o più Gruppi consiliari, e

collegati a liste bloccate recanti il nome del Presidente e degli altri membri della Giunta.

Il Consiglio procede, dopo la discussione sui documenti programmatici, alla elezione del Presidente e della Giunta, con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Se, dopo due votazioni, nessuna lista ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

È eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.

#### Art. 27.

Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della mozione di revoca del Presidente e della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.

#### Art. 28.

Il Consiglio regionale revoca congiuntamente il Presidente e la Giunta regionale, a seguito dell'approvazione di una mozione che deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione. La mozione deve essere discussa dal Consiglio regionale non prima di dieci e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione, e votata per appello nominale, a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le dimissioni e la cessazione dalla carica del Presidente o di un terzo dei membri della Giunta comportano la decadenza della Giunta.

In caso di dimissioni o cessazione di singoli membri della Giunta, questi vengono surrogati a maggioranza dal Consiglio, con voto per appello nominale.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta la decadenza.

#### Art. 29.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente.

Le dimissioni e la cessazione di singoli membri della Giunta sono comunicate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio, che le presenta immediatamente al Consiglio per le decisioni conseguenti.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il Presidente del Consiglio, osservati gli adempimenti previsti all'articolo 11, secondo comma, convoca il Consiglio entro trenta giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.

#### Art. 30.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

Convoca la Giunta regionale, la presiede e ne coordina l'azione amministrativa; sovrintende agli uffici e ai servizi regionali; presenta al Consiglio il bilancio e il rendiconto generale, unitamente alla relazione generale sull'attività svolta dall'amministrazione regionale; esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Il Presidente designa tra i membri della Giunta il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

La designazione è comunicata alla Giunta, al Consiglio regionale e al Commissario del Governo.

#### Art. 31.

L'ufficio di Presidente o di membro della Giunta regionale è incompatibile con quello di amministratore di altro ente pubblico economico o di interesse economico pubblico, che operi nella Regione.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

#### Art. 32.

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione e, in conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e attuazione.

La Giunta regionale:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) esercita l'attività amministrativa di sua competenza;
- c) predispose e presenta alle Commissioni consiliari competenti i documenti delle diverse fasi di elaborazione dei piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali, e quindi al Consiglio i relativi documenti finali;
- d) redige annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale;
- e) predispose il bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal Consiglio e redige il rendiconto generale della Regione;

f) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio e di liti attive e passive, e transazioni;

g) emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali;

h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale;

i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto, e dalle leggi.

#### Art. 33.

La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti.

Il Presidente può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta; questa, su proposta del Presidente, può affidare a singoli o più membri compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

#### Art. 34.

Al Presidente e ai membri della Giunta è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

### TITOLO III

#### LE FUNZIONI REGIONALI

##### CAPO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 35.

La Regione promuove la partecipazione democratica alla determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative mediante il concorso dei cittadini e degli enti locali, e gli apporti autonomi dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche e professionali.

A tale scopo, la Regione riconosce il diritto dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali alla informazione sulla attività legislativa e amministrativa regionale come condizione indispensabile per una completa partecipazione.

Il dovere di informazione è assolto secondo quanto previsto dalla legge regionale, anche mediante l'impiego di speciali strumenti di co-

municazione e con diretti incontri degli organi regionali con le rappresentanze degli enti e organismi di cui al primo comma.

La Regione consulta le predette rappresentanze sulle questioni di interesse generale promuovendo conferenze regionali su specifici problemi e in particolare per quanto attiene la programmazione regionale.

Le Province, i Comuni e gli altri enti locali e i direttivi regionali dei sindacati e delle organizzazioni sociali, economiche e professionali, quando ne facciano richiesta, sono sentiti dalla Giunta e dalle Commissioni consiliari.

#### Art. 36.

Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge in discussione.

Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente che ne fa adeguata menzione nella relazione al Consiglio.

Su richiesta di un quarto dei componenti, la Commissione, prima di riferire sul progetto, è tenuta a procedere all'audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

### CAPO II.

#### LA FUNZIONE LEGISLATIVA

#### Art. 37.

La potestà legislativa e regolamentare spetta al Consiglio regionale. Non è ammessa l'adozione di decreti legislativi o di decreti-legge.

#### Art. 38.

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta alla Giunta, a ogni consigliere, a ogni Consiglio provinciale, a ogni Consiglio di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila elettori.

Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le modalità di esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare.

Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

#### Art. 39.

I progetti di legge o di regolamento devono essere esaminati dalla Commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento.



Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

#### Art. 40.

La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni progetto di legge o di regolamento. Spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.

La procedura d'urgenza è in ogni caso adottata per il riesame delle leggi rinviata dal Governo ai sensi dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione.

#### Art. 41.

I soggetti legittimati a presentare proposte di legge o di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo regionale.

Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte il primo firmatario, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto è iscritto di diritto all'ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

#### Art. 42.

Le leggi sono comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo entro cinque giorni dall'approvazione.

I regolamenti approvati dal Consiglio regionale sono comunicati dal Presidente del Consiglio all'organo di controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione entro cinque giorni dall'approvazione.

#### Art. 43.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 127 della Costituzione per il rinvio della legge al Consiglio regionale in caso di mancata apposizione del visto.

Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga », ovvero: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta ».

I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del controllo da parte dell'organo di cui all'articolo 125 della Costituzione.

Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo del regolamento segue la formula: « Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione ».

#### Art. 44.

Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse.

La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.

La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente.

I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.

#### Art. 45.

Il Presidente della Giunta regionale indice *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo, quando lo richiedono trentamila elettori.

La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del *referendum*.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

#### Art. 46.

Non è ammesso *referendum* per l'abrogazione di leggi di bilancio, di leggi tributarie e relativi provvedimenti di esecuzione; sull'esistenza di motivi di inammissibilità decide il Consiglio.

#### Art. 47.

Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.

Sono sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

## CAPO III.

## LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

## Art. 48.

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

L'organizzazione amministrativa regionale è stabilita con legge della Regione.

## Art. 49.

L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione e in Segreterie regionali.

La Segreteria generale della programmazione assiste gli organi della Regione nella preparazione dei documenti e degli atti della programmazione regionale, coordina l'attività delle altre Segreterie e assicura l'espletamento degli affari generali della Regione.

Le Segreterie regionali curano l'esecuzione dei provvedimenti inerenti alle funzioni amministrative esercitate direttamente dalla Regione, assistono il Presidente e la Giunta nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.

L'attività di tutte le Segreterie è diretta dalla Giunta regionale.

I dirigenti delle Segreterie regionali, in conformità con le disposizioni della Giunta, provvedono all'organizzazione e dirigono il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e sono responsabili del buon andamento di questi.

## Art. 50.

La Regione, per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici, può con legge istituire enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a società, e, in ordine a compiti operativi a carattere temporaneo, può istituire agenzie.

Il Consiglio regionale provvede alla determinazione degli indirizzi generali dell'attività, alla nomina degli amministratori, alla disciplina generale degli enti, aziende e agenzie di cui al primo comma.

La Giunta vigila sulla rispondenza dell'attività degli enti, aziende e agenzie alle decisioni del Consiglio.

Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

La legge istitutiva determina le modalità di partecipazione dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

## Art. 51.

La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta organica del personale in conformità ai principi fissati nello Statuto e sentite le organizzazioni sindacali; determina le norme per l'inquadramento nella Regione degli uffici e del personale trasferiti dallo Stato.

Il personale della Regione è inserito in un unico ruolo regionale e si distingue esclusivamente per qualifiche, corrispondenti alle attribuzioni e responsabilità ricoperte, ed è assunto mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.

A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento economico.

Il personale degli enti e aziende istituiti dalla Regione è equiparato al personale regionale, salve diverse disposizioni delle leggi istitutive.

## Art. 52.

Il Presidente, su proposta della Giunta, approvata dal Consiglio, conferisce l'incarico di dirigente di ciascuna Segreteria di cui al primo comma dell'articolo 49 a persona scelta, anche fra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

Il dirigente di ciascun ente, azienda e agenzia regionale è nominato dai rispettivi organi di amministrazione con gli stessi criteri.

I dirigenti possono essere altresì revocati con il medesimo procedimento prima della scadenza del termine di nomina.

Il trattamento economico dei dirigenti è determinato con delibera della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

## Art. 53.

La legge regionale disciplina, al fine del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, il procedimento di formazione degli atti amministrativi della Regione.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

L'inizio del procedimento è comunicato agli interessati, i quali possono prendere visione degli atti del procedimento anche nella fase istruttoria, salvi i casi previsti dalla legge.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono sempre essere motivati anche con riferimento ai piani e programmi nazionali, regionali e comprensoriali. Il silenzio dell'amministrazione ha valore di rigetto dell'istanza.

I provvedimenti adottati dagli organi regionali sono definitivi.

## CAPO IV.

## I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

## Art. 54.

In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento la Regione instaura un rapporto di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali e ne coordina la partecipazione alla programmazione regionale, ai fini di un equilibrato sviluppo economico e sociale, favorendo la formazione di istituzioni comprensoriali su basi associative.

## Art. 55.

La delega delle funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, è conferita, consultati gli enti interessati, con legge che ne stabilisce i criteri direttivi, le condizioni, la durata e le modalità di esercizio, e disciplina i conseguenti rapporti finanziari con i soggetti delegati e l'eventuale trasferimento di personale.

L'esercizio della delega si uniforma ai principi di cui all'articolo 53.

La delega è conferita a tutti gli enti della medesima specie che abbiano i requisiti previsti dalla legge.

La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali; promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega in caso di accertato inadempimento.

La legge regionale determina i casi in cui la Giunta si avvale degli uffici degli enti locali; stabilisce le modalità di utilizzazione; disciplina i conseguenti rapporti finanziari e l'eventuale trasferimento di personale, d'intesa con gli enti interessati.

## Art. 56.

Il controllo, a norma dell'articolo 130 della Costituzione, sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, è esercitato in forma decentrata secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

## CAPO V.

## IL BILANCIO

## Art. 57.

La Regione ha un proprio bilancio e istituisce, nei limiti delle leggi della Repubblica, i tributi propri, le relative procedure amministrative di contenzioso, e le sanzioni.

La Regione ha demanio e patrimonio propri.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica.

## Art. 58.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Gli enti, le aziende e le agenzie regionali presentano al Consiglio regionale, per l'approvazione, il loro bilancio contemporaneamente al bilancio della Regione.

## Art. 59.

La Giunta regionale predispone e presenta ogni anno al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali, con indicazioni di previsione, non oltre il 15 settembre.

Il Consiglio regionale sottopone questa relazione all'esame dell'assemblea dei rappresentanti dei Consigli provinciali e comunali e dei comprensori della Regione.

L'Assemblea può esprimere voti o mozioni con valore consultivo.

La legge regionale regola le modalità di convocazione e di formazione delle rappresentanze in detta assemblea.

## Art. 60.

Il bilancio di previsione evidenzia gli impegni finanziari di ciascun servizio e attività regionale in relazione agli obiettivi della programmazione regionale.

Il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio accompagnato da:

a) una relazione illustrativa del rapporto tra le previsioni di bilancio e lo stato di attuazione del piano economico regionale;

b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende dipendenti.

## Art. 61.

Il Consiglio, attraverso la competente Commissione permanente, esercita il controllo sull'attuazione dei piani e dei programmi regionali, sull'attività amministrativa della Regione e degli enti, aziende e agenzie dipendenti, e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

La Commissione deve essere sentita su tutti i progetti di legge, per consentire di verificarne la conformità con la programmazione regionale, prima che i progetti vengano sottoposti all'esame della Commissione competente per materia.

## Art. 62.

Il rendiconto generale della Regione, comprensivo anche del conto degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione, è presentato dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo e assegnato alla Commissione competente che ne effettua il controllo.

La Commissione presenta, entro novanta giorni, una relazione al Consiglio per l'approvazione; il Consiglio approva il rendiconto generale con legge entro il 21 dicembre.

## Art. 63.

La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, si avvale di un proprio servizio di tesoreria.

## TITOLO IV

## LA REVISIONE DELLO STATUTO

## Art. 64.

La revisione dello Statuto avviene con il procedimento previsto per la formazione delle leggi regionali; è deliberata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione; è approvata a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

Le proposte di revisione dello Statuto sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale di ogni anno.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge n. 1469, nel suo articolo unico, con i relativi allegati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura del disegno di legge n. 1470 nel suo articolo unico, che approva lo Statuto della Regione Emilia-Romagna quale risulta dagli allegati nn. 1 e 2 al disegno di legge stesso.

**B E R N A R D I N E T T I ,** Segretario:

*Articolo unico.*

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Emilia-Romagna nel testo allegato alla presente legge.

## TITOLO I

## PRINCIPI FONDAMENTALI

## Art. 1.

L'Emilia-Romagna è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni, entro l'unità della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme del presente Statuto.

Essa esprime l'autogoverno della comunità regionale e concorre a promuovere il rinnovamento e lo sviluppo democratico della società e dello Stato.

## Art. 2.

La Regione comprende i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.

La Regione ha per capoluogo la città di Bologna.

Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.

## Art. 3.

La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.

La Regione, in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, promuove riforme dirette a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La Regione concorre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità regionale operando per:

a) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la più ampia valorizzazione delle loro attitudini e capacità;

b) rendere effettiva la piena parità giuridica, sociale ed economica della donna;

c) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata e acquisire alla gestione pubblica i servizi di preminente interesse generale;

d) realizzare un ordinamento agricolo che trovi nell'impresa di proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa, e nella sua organizzazione associata l'elemento fondamentale del proprio sviluppo;



- e) promuovere lo sviluppo:
- della cooperazione senza fini di speculazione privata, riconoscendone la funzione sociale;
  - dell'associazionismo economico a fini non speculativi;
  - dell'artigianato e della piccola e media industria;
- f) promuovere nell'interesse generale dei consumatori una riforma del sistema distributivo che, in particolare, favorisca le forme associative delle piccole e medie imprese e la cooperazione di consumo;
- g) sviluppare il turismo e favorire la valorizzazione delle sue componenti naturali, sociali ed economiche;
- h) realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute;
- i) assicurare i servizi sociali fondamentali, particolarmente l'abitazione e i trasporti e quelli riguardanti la famiglia, l'infanzia, i giovani e gli anziani;
- l) rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla cultura fino ai più alti livelli, per tutti i cittadini;
- m) valorizzare il patrimonio storico ed artistico e favorire lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica;
- n) sviluppare le attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- o) realizzare la difesa attiva del suolo e dell'ambiente quale insieme di valori culturali e naturali;
- p) promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone depresse, con particolare riguardo a quelle montane;
- q) favorire tutte le iniziative di autogestione dei servizi e delle attività sociali ed economiche.

#### Art. 4.

La Regione realizza le proprie finalità assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione.

La Regione, quale soggetto della programmazione, partecipa con proprie autonome proposte, indicazioni e iniziative alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale, ispirandosi alla necessità di superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

La Regione, nell'ambito degli indirizzi della programmazione nazionale, provvede alla formazione del programma di sviluppo regionale e alla definizione e attuazione di specifici piani di intervento articolati a livello dei comprensori e delle altre dimensioni territoriali. La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani; indirizza e coordina, in concorso con gli organi centrali dello Stato e con gli enti locali, l'attività economica pubblica e privata ai fini del perseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo regionale.

La Regione favorisce l'impiego del risparmio nell'ambito regionale, promuovendo o partecipando ad organismi finanziari allo scopo di coordinare la politica del credito con gli obiettivi della programmazione.

La Regione attua uno sviluppo equilibrato del territorio avvalendosi dei necessari strumenti di pianificazione urbanistica ed assicurando che lo sfruttamento delle risorse naturali e la utilizzazione dei suoli e dell'intero territorio avvengano in funzione degli interessi generali.

La Regione realizza i propri programmi avvalendosi in particolare dell'apporto degli enti locali, degli enti e delle imprese pubbliche e delle organizzazioni cooperative.

#### Art. 5.

La Regione pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione un rapporto di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali, in attuazione dei principi dell'autonomia e del decentramento politico-amministrativo previsti dalla Costituzione e in particolare dall'articolo 5.

La Regione riconosce come essenziale nella determinazione delle proprie scelte la partecipazione dei cittadini e la promuove attraverso la consultazione degli enti e associazioni nei quali si esprimono democraticamente gli interessi e le volontà delle popolazioni.

La partecipazione popolare si realizza nei modi previsti dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

La Regione garantisce la più ampia informazione sulla propria attività come condizione per un democratico rapporto con la comunità regionale, operando in forme dirette e promuovendo iniziative atte ad assicurare l'utilizzazione dei servizi pubblici di informazione.

### TITOLO II

#### ORGANI DELLA REGIONE

#### Art. 6.

Sono organi della Regione Emilia-Romagna il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

#### SEZIONE I

#### IL CONSIGLIO

#### Art. 7.

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione.

Esercita le potestà legislative e regolamentari e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Esercita il controllo sull'attività esecutiva della Giunta.

Spetta in ogni caso al Consiglio:

- 1) adottare le norme legislative e regolamentari necessarie al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 3;
- 2) deliberare, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, le norme per l'attuazione delle leggi della Repubblica tenendo conto delle particolari esigenze della Regione e delle sue leggi;
- 3) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, l'esercizio provvisorio, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
- 4) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;
- 5) formulare le proposte e i pareri con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale;
- 6) approvare il programma generale di sviluppo della Regione, i piani settoriali e i conseguenti programmi di attuazione, nonchè deliberare gli investimenti e i finanziamenti relativi;
- 7) disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- 8) disciplinare i servizi pubblici della Regione e i relativi finanziamenti;
- 9) deliberare la delega di funzioni amministrative e l'utilizzazione degli uffici degli enti locali ai sensi dell'articolo 57;
- 10) deliberare in materia di enti ed aziende istituiti dalla Regione o ad essa trasferiti ed esercitare la vigilanza sugli stessi; deliberare la partecipazione ad enti e società;
- 11) indirizzare al Parlamento voti e proposte di legge ed i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- 12) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
- 13) designare i tre delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione;
- 14) deliberare sulle richieste di *referendum*, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- 15) effettuare le nomine rimesse genericamente alla Regione;
- 16) riesaminare nel merito gli atti amministrativi regionali a norma dell'articolo 125 della Costituzione;
- 17) istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti;
- 18) deliberare sulla formazione di consorzi e di società interregionali;
- 19) deliberare su ogni altro provvedimento per il quale il presente Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.

Le funzioni legislative e regolamentari non sono delegabili.

Il Consiglio esercita i poteri di inchiesta tramite apposite commissioni.

Il Consiglio può procedere ad udienze conoscitive.

## Art. 8.

Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri e giudica delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge della Repubblica.

## Art. 9.

Il Consiglio tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

## Art. 10.

I consiglieri rappresentano l'intera Regione.

Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ogni consigliere regionale ha diritto di chiedere e di ottenere, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, dai dirigenti degli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

Ogni consigliere dispone, presso la sede della Regione, delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

## Art. 11.

Le indennità dei membri del Consiglio sono stabilite con legge regionale in relazione alla carica, alle funzioni e alle attività svolte.

## Art. 12.

Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede alla elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di presidenza.

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da tre Segretari e dura in carica per il tempo corrispondente ad un terzo della legislatura.

Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei tre Segretari, si procede con tre votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto dalla maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente viene eletto a maggioranza dei quattro quinti dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di cinque e non oltre sette giorni, nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta. Alla terza votazione della stessa seduta è sufficiente la maggioranza semplice. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

Per l'elezione dei due Vice Presidenti e dei tre Segretari, ciascun consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

#### Art. 13.

Il Presidente dirige, secondo le norme del Regolamento, i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento.

L'Ufficio di presidenza tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni; segue e coordina i lavori delle Commissioni e assicura ad esse gli strumenti per il funzionamento.

Per favorire lo svolgimento delle funzioni legislative delle Commissioni e del Consiglio, il Presidente promuove le attività di informazione, di consultazione, di studio e organizzative necessarie.

#### Art. 14.

L'Ufficio di presidenza programma, a norma di Regolamento, i lavori del Consiglio. A tal fine convoca periodicamente la conferenza dei capigruppo consiliari, con la partecipazione del Presidente della Giunta o di un suo rappresentante. Alla conferenza possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari.

#### Art. 15.

L'Ufficio di presidenza dispone di servizi generali, di servizi di studio e di documentazione legislativi e dei servizi necessari per l'attività delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.

Ha alle proprie dipendenze il relativo personale.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio dispone di un bilancio autonomo nell'ambito del bilancio della Regione. I fondi relativi sono amministrati dall'Ufficio di presidenza secondo le norme del Regolamento.

#### Art. 16.

I consiglieri si costituiscono in Gruppi.

L'Ufficio di presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e, in conformità alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità dei locali, personale e servizi e assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni a ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

## Art. 17.

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente.

Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Consiglio è convocato:

- a) per iniziativa dell'Ufficio di presidenza;
- b) su richiesta del Presidente della Giunta;
- c) su richiesta di un decimo dei consiglieri.

Ove il Presidente non provveda entro quindici giorni, la convocazione viene disposta da altro componente dell'Ufficio di presidenza oppure, in difetto da uno dei consiglieri richiedenti.

## Art. 18.

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio Regolamento interno.

La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche.

## Art. 19.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è prescritta una maggioranza qualificata.

Il Regolamento interno contiene norme circa la verifica del numero legale e il calcolo della maggioranza.

## Art. 20.

Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione all'entità numerica dei Gruppi, assicurando comunque la presenza di ogni Gruppo. Il voto, la composizione e le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.

Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposte e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.

Le Commissioni hanno la funzione preparatoria e referente delle leggi e dei regolamenti nonchè dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.

Esse concorrono altresì, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali, allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attività ammini-

strativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché dei programmi degli enti e delle aziende dipendenti, e sull'esercizio delle funzioni delegate.

La Commissione bilancio e affari generali, in particolare, vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale della Regione; vigila altresì sull'amministrazione del personale della Regione, esprime parere referente al Consiglio sulle proposte della Giunta per i bandi di concorso, sui criteri per l'assunzione del personale, sulle relative procedure e sulla nomina delle Commissioni esaminatrici.

I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio.

I componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.

#### Art. 21.

Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della società civile; operano normalmente con la partecipazione dei rappresentanti di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile; si avvalgono altresì, quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.

Le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive.

#### Art. 22.

Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo istituite, conducono le inchieste di cui all'articolo 7, penultimo comma.

Ciascun consigliere può presentare richiesta motivata di istituzione di una Commissione d'inchiesta; la richiesta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo.

Il Consiglio può istituire Commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la Regione.

#### Art. 23.

Salvo i casi di anticipato scioglimento di cui all'articolo 126 della Costituzione, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al quarantaseiesimo giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.

## SEZIONE II

## LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

## Art. 24.

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione.

In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.

Compete in particolare alla Giunta:

- 1) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Regione;
- 2) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, il programma e i piani della Regione e curarne la attuazione;
- 3) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di attuazione di cui al n. 6) dell'articolo 7, compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, approvati dal Consiglio;
- 4) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, di enti ed aziende istituiti dalla Regione o ad essa trasferiti e provvedere agli adempimenti conseguenti all'attività di vigilanza, anche sulle società a partecipazione regionale;
- 5) dirigere l'attività degli uffici regionali e adottare i provvedimenti relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale alle dipendenze dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;
- 6) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
- 7) deliberare sullo storno di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio;
- 8) deliberare in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della Commissione competente, in materia di rinunce e transazioni;
- 9) deliberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;
- 10) deliberare nei casi di assoluta urgenza provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, al quale li trasmette immediatamente per la ratifica nella prima adunanza. La mancata ratifica, entro il termine di sessanta giorni dalla deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa la decadenza della deliberazione stessa, salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici, sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- 11) adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dalla legge regionale.



La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.

La Giunta esercita il diritto di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti di competenza del Consiglio.

Esercita le altre attribuzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

#### Art. 25.

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori non inferiore a otto e non superiore a dodici.

La Giunta è responsabile collegialmente di fronte al Consiglio, determina la ripartizione dei compiti fra i propri componenti ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale.

#### Art. 26.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione.

Ha la rappresentanza legale della Regione e promuove davanti alla autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima adunanza.

Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.

Convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina l'attività.

Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione secondo i principi della Costituzione e del presente Statuto.

Indice i *referendum* regionali.

Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

Il Presidente designa l'assessore incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio.

#### Art. 27.

Il Consiglio, sulla base di una discussione di un documento politico-programmatico e di specifiche proposte, procede alla elezione del Presidente e della Giunta.

#### Art. 28.

L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo con votazione palese con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta dei voti. La votazione è segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. È proclamato Presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età.

#### Art. 29.

L'elezione della Giunta è immediatamente successiva a quella del Presidente. Con una prima votazione il Consiglio delibera il numero di assessori da eleggere.

Gli assessori sono eletti a votazione palese dal Consiglio nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei voti.

La votazione è segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri.

Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti da ricoprire, i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

#### Art. 30.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

#### Art. 31.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

Il Presidente della Giunta e gli assessori hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Commissioni. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

## Art. 32.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito a proposta di revoca, approvata a votazione palese dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione è segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri.

Ove non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, la votazione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e la revoca è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

La proposta di revoca deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla presentazione.

La revoca può riguardare anche un solo componente della Giunta.

## Art. 33.

Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.

Le dimissioni dei singoli componenti della Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dalla Giunta, o da singoli componenti della medesima, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e ne ha preso atto.

In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio, o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato per l'elezione del successore.

Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca a meno della metà dei propri membri.

Il Consiglio è convocato entro quindici giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.

In caso di dimissioni, sostituzione o impedimento permanente del Presidente della Giunta, seguono di diritto le dimissioni dell'intera Giunta.

## Art. 34.

Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento permanente di un componente della Giunta, il Presidente della Giunta, in attesa della nuova elezione da parte del Consiglio, affida le relative funzioni ad altro componente della Giunta. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un componente della Giunta, il Presidente incarica altro componente a svolgerne le funzioni.

## Art. 35.

Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca o la presa d'atto del Consiglio sulle dimissioni del Presidente o della Giunta, gli stessi provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

## Art. 36.

Al Presidente e ai membri della Giunta è corrisposto un assegno mensile integrativo fissato con legge regionale.

## TITOLO III

## ATTIVITA' LEGISLATIVA

## Art. 37.

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene agli elettori della Regione, ai consiglieri regionali, alla Giunta, ai Consigli comunali e provinciali ed alle organizzazioni regionali, sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonchè agli enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività regionale secondo le disposizioni del presente Statuto.

L'iniziativa dei regolamenti appartiene ai consiglieri regionali e alla Giunta.

I progetti di legge non decadono al termine della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

## Art. 38.

L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge o di regolamenti redatti in articoli.

Il Presidente del Consiglio li trasmette immediatamente alle Commissioni referenti e alla Giunta.

I progetti di legge e di regolamento vengono pubblicati in apposito supplemento del *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Ai fini della consultazione viene curata la diffusione di tale supplemento particolarmente ai Comuni, alle Province, ai consigli di quartiere, di delegazione, o di frazione, nonchè alle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti e organizzazioni sociali.

I progetti di legge e di regolamento non possono essere portati in discussione davanti al Consiglio prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione.

Durante tale periodo tutti gli enti e gli organismi interessati possono far pervenire all'Ufficio di presidenza del Consiglio osservazioni e proposte.

Le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma del presente articolo non si applicano ai progetti dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno.

#### Art. 39.

Ogni progetto di legge o di regolamento è votato dal Consiglio articolo per articolo e approvato nella sua interezza con votazione finale.

Il Consiglio può demandare la votazione, articolo per articolo, dei regolamenti regionali alle Commissioni competenti per materia. Spetta in ogni caso al Consiglio l'approvazione con votazione finale.

#### Art. 40.

Tutti i soggetti legittimati all'iniziativa delle leggi, per la stesura dei progetti, possono farsi assistere e richiedere dati e informazioni agli uffici della Regione.

#### Art. 41.

Il Presidente del Consiglio invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso.

Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Qualora il Governo della Repubblica rinvi la legge ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione al Consiglio regionale, e questo la riapprovi a maggioranza assoluta dei componenti, la legge stessa viene comunicata al Commissario del Governo entro cinque giorni. La legge si ha per approvata se il Governo non promuove entro i quindici giorni successivi la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito davanti alle Camere.

#### Art. 42.

Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto, o dalla scadenza del termine per l'opposizione da parte del Governo, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso da parte del Governo alla Corte costituzionale o alle Camere, ovvero dalla comunicazione della reiezione del ricorso del Governo.

#### Art. 43.

Il testo della legge è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ». Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 41 la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna ».

#### Art. 44.

Le leggi regionali sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.

Il termine per la promulgazione e per l'entrata in vigore di una legge può essere abbreviato dalla legge stessa qualora essa sia dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.

#### Art. 45.

I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla loro approvazione e pubblicati nei modi e nei tempi previsti per le leggi regionali.

### TITOLO IV

#### INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

#### Art. 46.

L'iniziativa delle leggi regionali, riconosciuta al popolo, alle organizzazioni, alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 37, si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge redatto in articoli e sottoscritto da almeno cinquemila elettori.

L'iniziativa legislativa viene esercitata da ciascun Consiglio provinciale e dai Consigli comunali che, singolarmente o in forma associata, rappresentino una popolazione di almeno cinquemila abitanti.

I primi tre sottoscrittori del progetto di legge d'iniziativa popolare o una delegazione degli enti locali proponenti hanno facoltà di essere sentiti dalla Commissione consiliare competente.

I sindaci dei Comuni della Regione o gli assessori da loro delegati possono autenticare le firme degli elettori proponenti il progetto di iniziativa popolare.

La legge regionale può dettare ulteriori modalità di esercizio della iniziativa legislativa popolare.

#### Art. 47.

L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui all'articolo 46 non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio, nè può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio.

## Art. 48.

Ai soggetti di cui all'articolo 46 spetta, altresì, nei modi e nei limiti previsti da legge regionale, l'iniziativa degli atti amministrativi di interesse generale, nonchè la proposta per la istituzione delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 22.

## Art. 49.

Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, senza che su di esso il Consiglio si sia pronunciato, questo è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi sei mesi.

## Art. 50.

Il *referendum* per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale di competenza del Consiglio è indetto quando lo richiedano trentamila elettori della Regione, oppure tre Consigli provinciali oppure tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il *referendum* abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio, per lo Statuto, per il Regolamento del Consiglio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o della Regione.

La legge regionale definisce le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo.

## Art. 51.

Il giudizio sull'ammissibilità delle proposte di cui agli articoli 46 e 48, nonchè delle proposte di *referendum* compete all'Ufficio di presidenza del Consiglio. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

## Art. 52.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti.

I Comuni, le Province ed altri enti locali, le organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonchè gli enti, organizzazioni e associazioni a rappresentatività regionale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza.

All'interrogazione viene data risposta.

Ove gli enti locali e le associazioni di cui al secondo comma trasmettano al Consiglio testi di risoluzione su questioni di competenza della Regione e di rilevante interesse regionale, l'Ufficio di presidenza li iscrive all'ordine del giorno su richiesta della Giunta o su richiesta di almeno cinque consiglieri.

## TITOLO V

### RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI

#### Art. 53.

La Regione, ispirandosi ai principi di cui all'articolo 5, riconosce all'autonomia dei Comuni e delle Province un momento essenziale della partecipazione popolare al governo della cosa pubblica. Promuove, mediante la propria attività legislativa, con proposte di legge rivolte al Parlamento della Repubblica e con altre opportune iniziative, l'adeguamento della legislazione comunale e provinciale e di quella sulla finanza degli enti locali alle esigenze di autonomia degli enti stessi.

#### Art. 54.

La Regione riconosce nell'interna articolazione di ciascun Comune in organismi di decentramento democratico un'operante attuazione dei principi costituzionali sull'autonomia e sul decentramento.

La Regione riconosce e promuove, d'intesa con gli enti locali interessati, le istituzioni comprensoriali.

Per il decentramento delle funzioni amministrative possono essere istituiti, con legge regionale, circondari la cui estensione territoriale può corrispondere a quella dei comprensori.

#### Art. 55.

La Regione promuove e coordina la partecipazione dei Comuni e delle Province alla programmazione economica e ne determina, d'intesa con essi, le modalità ai fini di un equilibrato sviluppo economico e sociale.

#### Art. 56.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può, con sue leggi, istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le loro circoscrizioni e denominazioni e procedere alla loro fusione.

L'istituzione e la fusione dei Comuni, nonchè la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni, sono attuate nel rispetto di modalità procedurali fissate con legge regionale.



## Art. 57.

La Regione esercita le funzioni amministrative delegandole normalmente alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali.

La delega è conferita con deliberazione del Consiglio che, in collaborazione con gli enti locali interessati, determina gli indirizzi, i criteri generali e di coordinamento e regola i rapporti finanziari inerenti allo esercizio delle funzioni delegate.

La delega e la revoca eventuale della stessa riguardano di norma tutti gli enti locali di uguale livello istituzionale.

L'utilizzazione degli uffici di enti locali è determinata d'intesa con le amministrazioni interessate.

L'esercizio delle competenze istituzionali degli enti locali e delle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione costituisce un momento fondamentale della loro autonomia.

## Art. 58.

La Regione esercita il controllo di legittimità sugli atti — compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate — delle province, dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'articolo 130, primo comma, della Costituzione.

Il controllo di merito sugli atti degli enti locali nello svolgimento delle funzioni proprie e delegate dalla Regione è esercitato mediante richiesta motivata di riesame ai sensi dell'articolo 130, secondo comma, della Costituzione.

I controlli sono esercitati da un organo della Regione in forma decentrata mediante sezioni autonome, secondo le modalità fissate dal Consiglio.

I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.

## TITOLO VI.

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

## Art. 59.

L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi della democrazia, dell'imparzialità e del decentramento, nonché all'esigenza della semplicità delle procedure.

La legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi; per quelli di rilevante importanza sono comunque seguite le procedure di cui all'articolo 38.

È garantito il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi.

La legge regionale ne disciplina le modalità.

## Art. 60.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.

La legge regionale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e alla

notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi esterni al più ampio numero di cittadini.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.

Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti amministrativi. I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, se lo richiedono, copia degli atti preparatori dei provvedimenti amministrativi che ad essi si riferiscono.

Scaduto il termine indicato dalla legge regionale per provvedere, se un ufficio della Regione non risponde entro trenta giorni alla diffida a provvedere intimatagli dall'interessato, il silenzio ha valore di rigetto dell'istanza.

#### Art. 61.

La legge regionale detta le norme per l'inquadramento nella Regione del personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici, facendo salve le prerogative giuridiche e il trattamento economico da esso acquisiti, nonchè le norme per l'inquadramento degli uffici ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge regionale.

La Regione con deliberazione consiliare, su proposta della Giunta, può conferire incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi dell'amministrazione regionale o per lo svolgimento di compiti speciali.

La legge regionale determina l'organizzazione degli uffici della Regione e la loro sfera di competenze, disciplina le modalità di assunzione, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale.

La Regione garantisce al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

#### Art. 62.

La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di rilevanza regionale, può con legge istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a società, associazioni o consorzi di enti pubblici.

La legge istitutiva degli enti e aziende regionali detta i principi fondamentali della loro attività e organizzazione, ne regola il funzionamento e disciplina i controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati.

Il Consiglio nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti e delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipa, assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare.

I presidenti degli organismi la cui nomina spetta alla Regione sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio.

Gli amministratori degli enti e delle aziende regionali e i rappresentanti della Regione in enti, società, associazioni o consorzi rispondono della loro attività al Consiglio.

Spetta al Consiglio la ratifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'approvazione dei programmi generali e di attuazione degli enti e delle aziende regionali.

La legge istitutiva deve prevedere modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

Per gli enti che svolgono attività concernenti particolari settori economici e sociali la legge regionale stabilisce modalità che garantiscano il carattere democratico degli organi.

#### Art. 63.

Gli uffici di componente dell'Ufficio di presidenza, di componente della Giunta e di Presidente di Commissione del Consiglio sono incompatibili con quelli di componente di organi di gestione e di controllo di enti od aziende dipendenti dalla Regione o di società o consorzi di enti pubblici ai quali la Regione partecipa.

Tale incompatibilità non sussiste nel caso che la qualità di componente dei detti organi derivi da nomina del Consiglio in rappresentanza della Regione.

### TITOLO VII

#### FINANZA, BILANCIO E DEMANIO

#### Art. 64.

La Regione ha autonomia finanziaria, demanio e patrimonio propri, secondo le norme della Costituzione.

Istituisce e disciplina con legge i tributi propri nell'ambito delle leggi della Repubblica.

#### Art. 65.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 settembre ed è approvato con legge entro il 30 novembre.

Il bilancio mette in evidenza gli stanziamenti finanziari previsti per ciascuna categoria funzionale di entrata e di spesa in relazione ai singoli programmi di attuazione.

Gli enti o le aziende regionali sono tenuti a presentare il loro bilancio preventivo prima della presentazione del bilancio della Regione, il quale deve contenere gli impegni relativi ai bilanci degli enti e delle aziende suddetti.

Il bilancio della Regione, cui vanno allegati i bilanci degli enti e delle aziende, è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica con particolare riferimento allo stato della programmazione regionale e nazionale.

Il progetto di bilancio viene pubblicato e opportunamente divulgato secondo le modalità stabilite dall'articolo 38.

Art. 66.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere deliberato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.

Art. 67.

Il rendiconto consuntivo è presentato al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato prima del bilancio preventivo.

Il rendiconto contiene la descrizione e motivazione dei residui attivi e passivi.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari.

Art. 68.

La determinazione delle nuove entrate e delle nuove spese nella legge di approvazione del bilancio si adegua alle norme stabilite in materia dalle leggi della Repubblica.

Ogni altra legge regionale che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 69.

Con legge regionale sono emanate le norme relative alla contabilità generale, all'amministrazione del demanio e del patrimonio della Regione.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 70.

Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con le modalità previste dall'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

Nessuna iniziativa per la revisione dello Statuto può prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica. Un'iniziativa in materia respinta dal Consiglio non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I. — Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva il proprio Regolamento interno a norma dell'articolo 18.

II. — Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il Consiglio approva la legge che determina l'organizzazione degli uffici regionali a norma dell'articolo 61.

III. — Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio approva la legge che disciplina l'iniziativa popolare per gli atti amministrativi di interesse generale e per l'istituzione di Commissioni consiliari ai sensi dell'articolo 48.

IV. — Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio approva le leggi che disciplinano il procedimento di formazione degli atti amministrativi e il contraddittorio ai sensi dell'articolo 59.

V. — I controlli sostitutivi sugli organi degli enti locali, sinchè ed in quanto previsti dalla legge, sono esercitati dalla Regione.

VI. — Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal n. 6) dell'articolo 24, la Giunta delibera:

a) sull'acquisto di immobili, azioni o obbligazioni industriali, nonchè sulle locazioni e sulle conduzioni infraquinquennali che abbiano un valore complessivo inferiore a 100 milioni di lire;

b) su altre singole spese di amministrazione, purchè siano previste da legge regionale, ovvero non superino per lo stesso oggetto l'importo di 100 milioni di lire e sulle spese relative ad opere pubbliche che non superino per lo stesso oggetto i 200 milioni di lire.

Negli altri casi provvede il Consiglio.

VII. — Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del suo testo integrale e della legge di approvazione del Parlamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge n. 1470, nel suo articolo unico, con i relativi allegati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura del disegno di legge n. 1511 nel suo articolo unico, che approva lo Statuto della Regione Puglia quale risulta dagli allegati nn. 1 e 2 al disegno di legge stesso.

**B E R N A R D I N E T T I ,** Segretario:

*Articolo unico.*

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Puglia nel testo allegato alla presente legge.

## PRINCIPI ISTITUZIONALI E PROGRAMMATICI

## Art. 1.

La Puglia è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana nata dalla Resistenza.

La Regione esercita i suoi poteri secondo i principi e nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato.

La Regione rappresenta unitariamente gli interessi della comunità pugliese; garantisce, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, degli enti locali e delle formazioni sociali, economiche e culturali alla determinazione della politica regionale.

## Art. 2.

La Regione promuove il progresso civile, economico e sociale della comunità pugliese al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana; concorre, secondo la Costituzione e le leggi dello Stato, alla disciplina dell'attività economica pubblica e privata per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e per realizzare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro.

## Art. 3.

La Regione adotta la programmazione economica come metodo fondamentale dell'azione volta a creare un sistema di rapporti di produzione fondati sul principio della giustizia sociale;

— partecipa, con proprie iniziative, all'attività di programmazione nazionale diretta a superare gli squilibri territoriali, settoriali e sociali esistenti nel Paese;

— provvede a determinare, con la partecipazione degli enti locali, dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali, il programma di sviluppo regionale, rimuovendo gli squilibri interni della Regione;

— fissa tra le direzioni della sua azione il costante perseguimento dei collegamenti interregionali necessari alla migliore utilizzazione delle risorse e all'unitario superamento dei dislivelli sociali ed economici del Mezzogiorno.

## Art. 4.

La Regione adotta un piano urbanistico territoriale per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

- concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico, del paesaggio;
- pianifica e coordina le localizzazioni degli impianti industriali e turistici, le infrastrutture sociali e ogni altra attività produttiva;
- attua le iniziative necessarie all'approvvigionamento idrico del territorio.

#### Art. 5.

La Regione interviene con misure atte a favorire la realizzazione di una moderna rete commerciale.

#### Art. 6.

La Regione concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela della salute del cittadino;

- ravvisa nel servizio sanitario nazionale, articolato a livello regionale, con finalità preventive, curative e riabilitative, un tipo di intervento fondamentale in tale sistema e istituisce le unità sanitarie locali;
- predisporre strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi a fini igienici, profilattici ed antifornitistici;
- elabora ed attua la programmazione ospedaliera nell'ambito di una politica regionale di piano, coordinando e controllando l'attività delle case di cura private;
- promuove la gestione democratica degli organismi di base;
- cura l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale.

#### Art. 7.

La Regione cura l'istruzione professionale al fine della promozione culturale e della qualificazione professionale dei giovani;

- disciplina l'addestramento professionale per la formazione e la qualificazione dei lavoratori in modo da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro;
- attua un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio.

#### Art. 8.

La Regione promuove una politica organica dell'educazione permanente;

- disciplina l'attività dei musei, delle istituzioni di storia, di arte, di archeologia, dei centri di servizi culturali, d'intesa con le Università della Regione e con gli enti interessati;
- concorre allo sviluppo della ricerca scientifica.

**Art. 9.**

La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad una abitazione che garantisca dignità alla persona umana;

— promuove ogni provvedimento necessario a rendere effettivo l'esercizio di tale diritto;

— coordina, d'intesa con lo Stato per la parte di sua competenza, i piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare.

**Art. 10.**

La Regione disciplina il servizio dei trasporti di interesse regionale al fine di soddisfare le esigenze della comunità pugliese, predisponendo provvidenze particolari per i lavoratori e gli studenti.

**Art. 11.**

La Regione adegua i mezzi dell'attività programmatica in agricoltura al fine di realizzare nelle campagne, secondo lo spirito dell'articolo 44 della Costituzione, equi rapporti sociali, livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli degli altri settori produttivi;

— assicura, in concorso con le altre Regioni, la rilevazione e l'utilizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione e per gli usi civili nelle campagne;

— stabilisce gli indirizzi e gli interventi nelle infrastrutture, con particolare riguardo alla viabilità rurale;

— agevola lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, riconoscendo il lavoro dei singoli membri della famiglia coltivatrice;

— cura il rinnovamento delle strutture produttive;

— promuove la qualificazione professionale degli addetti;

— incentiva e coordina la sperimentazione agraria;

— interviene con adeguate misure per l'incremento delle attività, svolte in forme associative, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per la valorizzazione delle risorse del territorio, in relazione alle caratteristiche delle singole zone anche d'intesa con le altre Regioni;

— adotta iniziative ed interviene con mezzi adeguati per sostenere la zootecnia;

— tutela ed incrementa il patrimonio forestale;

— assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane.

La Regione favorisce, con interventi diretti, iniziative atte a valorizzare il settore della pesca nelle acque interne;

— disciplina la caccia anche al fine di tutelare il patrimonio faunistico.

**Art. 12.**

La Regione considera il turismo una componente essenziale dello sviluppo economico e sociale della Puglia;



— cura la valorizzazione delle zone paesaggistiche ed archeologiche, dei centri storici ed artistici, delle zone montane e delle risorse idrotermali;

— promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e alberghieri.

#### Art. 13.

La Regione adotta iniziative adeguate per l'organizzazione del tempo libero, con particolare riguardo alle attività culturali ed a quelle sportive dilettantistiche;

— favorisce l'associazionismo giovanile e promuove l'istituzione di servizi sociali della gioventù.

#### Art. 14.

La Regione riconosce il ruolo sociale ed economico dell'artigianato e ne promuove lo sviluppo;

— adotta iniziative per stimolarne l'attività;

— incentiva la formazione di nuove imprese ed incrementa l'istruzione artigiana;

— promuove forme associative al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;

— favorisce con apposite norme d'incentivazione l'artigianato artistico.

#### Art. 15.

La Regione, con il concorso dello Stato previsto dall'articolo 119, terzo comma della Costituzione, predispone piani organici pluriennali di opere straordinarie di pubblico interesse, atte a favorire la rinascita economica e sociale della Puglia e provvede alla loro esecuzione.

#### Art. 16.

La Regione individua nel fenomeno dell'emigrazione di massa un elemento che condiziona pesantemente lo sviluppo civile della comunità pugliese;

— cura, nel quadro della programmazione, il superamento delle condizioni di bisogno che la determinano;

— promuove le iniziative necessarie per tutelare i lavoratori pugliesi emigrati.

#### Art. 17.

La Regione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro;

— promuove l'associazionismo dei lavoratori dipendenti ed autonomi e lo favorisce con appositi interventi nei settori di competenza.

**Art. 18.**

La Regione promuove e sostiene la costituzione di enti comprensoriali.

Tali enti dovranno avere struttura associativa di Comuni o Province.

**Art. 19.**

La Regione può istituire Circondari a norma dell'articolo 129, secondo comma, della Costituzione.

La Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Circondari, ai Comuni ed altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

**Art. 20.**

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da un organo della Regione in forma decentrata, nei modi stabiliti dalla legge regionale e in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato.

**TITOLO I****L'ORGANIZZAZIONE****Art. 21.**

La Regione comprende il territorio delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto ed ha per capoluogo la città di Bari.

Essa ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale.

**Art. 22.**

Sono organi della Regione Puglia: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

**CAPO I****IL CONSIGLIO****Art. 23.**

Il Consiglio tiene la sua prima seduta non prima del sedicesimo e non oltre il trentesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

**Art. 24.**

Fino all'elezione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio l'Ufficio provvisorio di presidenza è costituito dal Consigliere più anziano di età, che funge da Presidente e dai due Consiglieri più giovani che fungono da segretari.

**Art. 25.**

Dopo la costituzione dell'Ufficio provvisorio di presidenza, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti a norma del proprio regolamento interno.

**Art. 26.**

L'Ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso che la predetta maggioranza non sia conseguita da alcun Consigliere, si procede a nuova votazione ed è eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si procede al ballottaggio ed ove l'elezione abbia lo stesso risultato s'intende eletto il Consigliere più anziano di età.

All'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate ed a scrutinio segreto.

Ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti si applica la norma del quarto comma del presente articolo.

I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intera legislatura.

**Art. 27.**

Il Consiglio regionale:

- a) determina l'indirizzo politico della Regione;
- b) elegge nel proprio seno il Presidente e i membri della Giunta regionale;
- c) esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione;
- d) determina gli indirizzi della programmazione regionale e formula le proposte e i pareri per la programmazione nazionale;
- e) approva il bilancio di previsione e le sue variazioni e, ove occorra, l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi; approva il conto consuntivo e delibera l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;
- f) approva i piani generali e settoriali di intervento economico e finanziario nelle materie di sua competenza ed in quelle che le sono delegate dallo Stato sulla base di programmi regionali nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato;
- g) approva il piano urbanistico regionale;
- h) delibera l'istituzione dei tributi regionali;

*i)* delibera l'istituzione degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

*l)* formula proposte di legge alle Camere in materie non rientranti nella sua competenza normativa;

*m)* esprime il parere sulle questioni di carattere generale che abbiano speciale interesse per la Regione;

*n)* indirizza voti alle Camere ed al Governo;

*o)* nomina gli amministratori degli enti e delle aziende della Regione ed a partecipazione regionale, nonché le Commissioni o i membri di esse demandati genericamente alla Regione;

*p)* esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

#### Art. 28.

Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza dai Consiglieri assegnati alla Regione.

#### Art. 29.

Il Consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

#### Art. 30.

Il Consiglieri hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

L'esercizio di tale diritto è disciplinato da un regolamento.

I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato. Hanno, inoltre, diritto di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici regionali.

#### Art. 31.

Al Presidente del Consiglio regionale e ai membri dell'Ufficio di presidenza è corrisposta un'indennità di carica fissata con legge regionale.

Ai Consiglieri è fissata con legge regionale una indennità.

#### Art. 32.

Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente.

Può anche essere convocato:

*a)* su richiesta del Presidente della Giunta regionale;

*b)* su richiesta del quinto dei Consiglieri in carica.

L'adunanza ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

#### Art. 33.

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente secondo le norme del Regolamento.

#### Art. 34.

Il Regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle Commissioni consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i Gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri delle Commissioni.

Ogni Consigliere può assistere al lavoro delle Commissioni permanenti con diritto di parere scritto.

Le Commissioni permanenti esaminano preventivamente i disegni di legge e le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio e danno il parere su provvedimenti della Giunta nei casi stabiliti dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché, previa intesa con il Presidente del Consiglio, dei titolari degli Uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione.

Hanno facoltà anche di chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.

Il Regolamento prevede e disciplina la costituzione ed il funzionamento di Commissioni speciali e di inchiesta.

#### Art. 35.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno.

#### Art. 36.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda una maggioranza speciale.

#### Art. 37.

Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei votanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono computate nel numero dei votanti le schede bianche e quelle nulle.

Quando la votazione avviene a scrutinio palese, non sono computati nel numero globale dei votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione.

**Art. 38.**

Il Consiglio ha piena autonomia funzionale e contabile interna che, in armonia con la Costituzione ed il presente Statuto, esercita in conformità del proprio regolamento interno.

**CAPO II**

**LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE**

**Art. 39.**

La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici Assessori, fra cui il vice Presidente con funzioni vicarie.

**Art. 40.**

All'elezione del Presidente e della Giunta si procede, dopo dibattito politico su lista contenente i nominativi dei candidati alla Presidenza, alla vice Presidenza e agli Assessorati, con l'indicazione dei settori omogenei dei quali i membri della Giunta saranno incaricati.

Con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, si elegge per appello nominale il Presidente e successivamente la Giunta.

Qualora manchi la presenza dei due terzi dei Consiglieri o la lista non abbia conseguito la maggioranza assoluta dei votanti, l'elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede alla votazione purché sia presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Entro dieci giorni dall'elezione, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio per il dibattito sul programma della Giunta, illustrato dal suo Presidente.

Il programma è approvato a maggioranza dei votanti.

La votazione avviene per appello nominale.

**Art. 41.**

L'attività della Giunta è collegiale.

Spetta alla Giunta regionale:

a) predisporre il bilancio di previsione da presentare al Consiglio almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esercizio ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio non oltre quattro mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce;

b) adottare, oltre ai provvedimenti amministrativi di competenza, tutti quelli necessari per l'attuazione dei provvedimenti di massima adottati dal Consiglio;

c) predisporre i programmi ed i piani della Regione e curarne l'attuazione;

d) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, indicati nel bilancio di previsione con il relativo stanziamento;

e) amministrare il demanio ed il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;

f) deliberare i contratti della Regione;

g) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;

h) deliberare sui ricorsi alla Corte costituzionale;

i) sovrintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazione regionale;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni e funzioni amministrative che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate alla competenza del Consiglio regionale.

#### Art. 42.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

#### Art. 43.

La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca e la presa d'atto da parte del Consiglio sulle dimissioni, la Giunta ed il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

#### Art. 44.

La proposta di revoca del Presidente della Giunta e della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Il Presidente del Consiglio ne dispone la notifica al Presidente della Giunta ed ai singoli componenti di questa e la sottopone alle determinazioni del Consiglio non prima dell'ottavo giorno successivo alla notifica e non oltre il quindicesimo giorno dalla stessa data.

Sulla proposta il Consiglio delibera con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei votanti.

**Art. 45.**

Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente.

Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.

Le dimissioni e la revoca del Presidente della Giunta comportano la decadenza dell'intera Giunta.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto. In tale ipotesi il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, salvo gli obblighi di bilancio e di legge.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta non sono obbligatorie per voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta; il Presidente può subordinare la permanenza in carica all'accoglimento della proposta in discussione.

**Art. 46.**

Il Presidente della Giunta, la Giunta o alcuni dei suoi componenti sono sostituiti dal Consiglio per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, su invito motivato rivolto dal Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente del Consiglio regionale tramite il Commissario del Governo. Il Presidente del Consiglio convoca in tal caso il Consiglio, a norma di legge, per provvedere alla sostituzione. Il Consiglio si assume, ai sensi del comma primo dell'articolo 127 della Costituzione, la responsabilità del rifiuto di provvedere alla sostituzione.

**Art. 47.**

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per morte, per decadenza, per revoca o dimissione, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Se la cessazione dalla carica del Presidente avviene per decadenza, fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

**Art. 48.**

Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando le relative funzioni ad altro componente la Giunta.

Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un componente la Giunta il Presidente incarica altro componente di svolgerne le funzioni.

**Art. 49.**

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.



**Art. 50.**

La Giunta può adottare un Regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

**Art. 51.**

Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione;
- b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
- c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica e uniformandosi alle istruzioni impartite da quest'ultimo;
- d) convoca e presiede la Giunta regionale, ne fissa l'ordine del giorno, ne dirige e coordina l'attività;
- e) sottoscrive gli atti della Regione;
- f) soprintende agli uffici e ai servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta, limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno è preposto;
- g) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- h) presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta, nonché una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale;
- i) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

**Art. 52.**

Al Presidente ed ai componenti della Giunta è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.

**TITOLO II****PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI  
E DEI REGOLAMENTI****Art. 53.**

Le potestà legislative e regolamentari, attribuite alla Regione dal comma secondo dell'articolo 121 della Costituzione, sono esercitate esclusivamente dal Consiglio.

**Art. 54.**

L'iniziativa delle leggi spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cin-

que ed a ciascun Consiglio provinciale. Essa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di un progetto redatto in articoli.

Il progetto di iniziativa popolare deve essere sottoscritto da almeno quindicimila elettori.

Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite con legge regionale.

#### Art. 55.

Ogni disegno di legge deve essere esaminato da una Commissione consiliare ed approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

#### Art. 56.

Ogni legge che importa nuove e maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

#### Art. 57.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro cinque giorni dall'approvazione, dal Presidente del Consiglio regionale al Commissario del Governo per il visto.

Il visto si ha per apposto se, entro il termine di cui al comma primo dell'articolo 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non rinvia la legge al Consiglio regionale ai sensi del comma terzo dello stesso articolo.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito ai sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione.

#### Art. 58.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente, la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ». Nell'ipotesi di cui al comma terzo dell'articolo precedente, nella formula della promulgazione è fatta menzione della seconda deliberazione del Consiglio e, se ha avuto luogo, della pronuncia della Corte costituzionale o delle Camere.

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia ».

**Art. 59.**

La legge ed i regolamenti di cui all'articolo 121 della Costituzione e le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 117 di essa entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

**Art. 60.**

La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei componenti ed il Governo della Repubblica lo consenta.

**Art. 61.**

I regolamenti regionali e le norme di attuazione delle leggi della Repubblica devono essere esaminati da una Commissione consiliare ed approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale; sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi.

Non occorre il visto del Commissario del Governo.

**Art. 62.**

Apposite norme, che possono anche essere inserite nel Regolamento interno del Consiglio, determinano i modi e i limiti dell'audizione di rappresentanti degli enti locali, di categoria, di gruppi, di associazioni o di singoli cittadini.

In ogni caso deve essere consentita l'audizione dei rappresentanti o portatori degli interessi coinvolti dalla deliberazione che si intende adottare.

Saranno, altresì, determinati i modi e i tempi delle indagini conoscitive e delle audizioni che devono precedere le deliberazioni o che devono accertare il fondamento delle istanze delle rappresentanze di cui al primo comma.

**TITOLO III**

**L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

**Art. 63.**

L'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale sentite le popolazioni interessate.

**Art. 64.**

La delega di funzioni amministrative è disposta con legge regionale, che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e degli altri enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nei limiti degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

Nel caso di delega di funzioni amministrative, la legge riserva alla Regione poteri d'indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni stesse.

La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti dei singoli enti locali, la legge deve essere approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.

**Art. 65.**

Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La pubblicazione non tiene luogo della notifica alle persone direttamente interessate.

Gli elettori della Regione possono chiedere copia degli atti amministrativi regionali.

**Art. 66.**

Se un ufficio non risponde entro trenta giorni dalla diffida a provvedere intimatagli dall'interessato, il silenzio ha valore di rigetto dell'istanza.

**Art. 67.**

L'ordinamento degli uffici e del personale della Regione e le relative tabelle organiche sono approvate con legge regionale.

**TITOLO IV****FINANZE E BILANCIO****Art. 68.**

La Regione ha autonomia finanziaria e un proprio demanio e patrimonio in conformità alle norme costituzionali.

**Art. 69.**

Le entrate della Regione sono costituite:

- a) dai redditi del suo patrimonio;
- b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;

- c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
- d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;
- e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- f) da ogni altro eventuale contributo, provento ed entrata.

#### Art. 70.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato entro il trenta agosto dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il quindici dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi o alle prescrizioni del piano economico regionale. Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale.

Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

- a) un preventivo di cassa della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;
- b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
- c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono ratificati dal Consiglio regionale, dopo opportuno esame a seguito dell'approvazione del bilancio della Regione, nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

#### Art. 71.

Il conto consuntivo è presentato entro il trenta aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il trentuno luglio.

Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi. Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti ed aziende a par-

tecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici.

## TITOLO V REFERENDUM

### Art. 72.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando ne facciano richiesta cinquantamila elettori o due Consigli provinciali o dieci Consigli comunali.

Non è ammesso il *referendum* per l'abrogazione delle leggi urbanistiche, approvate a maggioranza dai due terzi del Consiglio, tributarie e di bilancio.

La proposta, sottoposta a *referendum*, è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

L'esercizio del *referendum* è disciplinato con legge regionale.

## TITOLO VI REVISIONE STATUTO

### Art. 73.

La revisione e l'abrogazione del presente Statuto hanno luogo attraverso leggi deliberate e approvate a norma delle disposizioni del comma secondo dell'articolo 123 della Costituzione.

Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.

Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla reiezione.

L'abrogazione dello Statuto è disposta con la legge di adozione del nuovo Statuto.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo II.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 1511, nel suo articolo unico, con i relativi allegati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura del disegno di legge n. 1512 nel suo articolo unico, che approva lo Statuto della Regione Campania quale risulta

dagli allegati nn. 1 e 2 al disegno di legge stesso.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

*Articolo unico.*

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Campania nel testo allegato alla presente legge.

TITOLO I  
LA REGIONE

Art. 1.

*Costituzione della Regione*

La Regione Campania, nella Repubblica italiana una ed indivisibile, è ente autonomo secondo i principi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del presente Statuto.

Art. 2.

*Territorio, gonfalone e stemma*

La Regione comprende il territorio della provincia di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

La città di Napoli è il capoluogo della Regione.

La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

Art. 3.

*Autonomia, partecipazione e decentramento*

La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana attraverso una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

La Regione esercita la propria autonomia realizzando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale.

La Regione riconosce tale partecipazione come elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia.

La Regione promuove le autonomie locali ed informa la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa alle esigenze del più ampio decentramento.

TITOLO II  
OBIETTIVI DELLA REGIONE

Art. 4.

*Obiettivi e finalità*

La Regione, nel quadro del precetto costituzionale, che pone il lavoro a fondamento dell'ordinamento repubblicano, assume il diritto al lavoro e la piena occupazione come finalità primarie della propria attività.

La Regione promuove il superamento degli squilibri territoriali e settoriali e riconosce come suoi obiettivi l'equilibrato sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e democratico della Campania, esercitando un ruolo di rinnovamento e di valorizzazione nel Mezzogiorno.

La Regione, valendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli Enti locali:

— partecipa alla elaborazione, formulazione ed esecuzione del programma economico nazionale, con particolare riferimento alla politica per il Mezzogiorno ed alle politiche settoriali per le materie che ad essa sono attribuite in via primaria o per delega dello Stato;

— identifica nello sviluppo industriale e nella valorizzazione delle risorse agricole e turistiche le linee primarie per raggiungere un equilibrato sviluppo della Campania;

— attua una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare le condizioni ambientali e l'organizzazione del territorio capaci di garantire un armonico sviluppo e la piena occupazione;

— concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, alla istruzione e alla promozione culturale, alla salute, alla sicurezza sociale, ai trasporti, alla educazione ed attività sportive ed all'impiego del tempo libero;

— adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà e renderla accessibile a tutti;

— acquisisce alla gestione o al controllo pubblico i servizi regionali di interesse generale;

— attua le riforme necessarie per conseguire nelle campagne e nelle comunità rurali equi rapporti sociali, parità di redditi ed integrazione con gli altri settori produttivi, più evolute condizioni di vita in un diverso rapporto città-campagna, adeguata valorizzazione dell'impresa diretto-coltivatrice, della professionalità agricola, delle forme associative; assume, in particolare, iniziative in favore delle zone e delle comunità montane e collinari;

— assicura in concorso con le altre Regioni la rilevazione, il controllo e la migliore utilizzazione delle risorse idriche, per l'irrigazione e per tutti gli altri usi civili;

— promuove e favorisce la cooperazione, come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo;

— tutela, promuove e potenzia l'impresa artigiana e ne favorisce l'ammodernamento;

— coordina le attività commerciali ed agevola la organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la valorizzazione della produzione e la tutela del consumatore;

— realizza autonomi programmi di formazione professionale della manodopera e di perfezionamento e di aggiornamento dei quadri direttivi ed intermedi in rapporto alle esigenze della produzione e della pubblica amministrazione.



## Art. 5.

*Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico*

La Regione promuove la piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, quali beni essenziali della Campania, e concorre a tutelarli.

In particolare:

— adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale, anche attraverso la costituzione di parchi e riserve e la tutela delle caratteristiche ecologiche;

— attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento sia atmosferico che delle acque.

## Art. 6.

*Tutela del patrimonio culturale*

La Regione sollecita e promuove lo sviluppo delle attività culturali, in ogni libera manifestazione e potenzia le attività di ricerca.

## Art. 7.

*Tutela della salute*

La Regione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e dell'infanzia.

Nei limiti della legge dello Stato, istituisce il servizio sanitario regionale articolato in unità sanitarie locali con la partecipazione dei comuni e delle province, dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla autonoma gestione delle stesse.

## Art. 8.

*Emigrazione*

La Regione riconosce fra i propri obiettivi la risoluzione del problema della emigrazione, operando per la cessazione del fenomeno e per il rientro degli emigrati.

## TITOLO III

## POTESTA' DELLA REGIONE

## Art. 9.

*Potestà legislativa*

La Regione ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e di altre leggi costituzionali.

Tale potestà è esercitata in armonia con la Costituzione, i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ed i principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato nelle singole materie, nonché con il rispetto degli obblighi internazionali e dell'interesse nazionale dello Stato e con quello delle altre Regioni.

La Regione può emanare altresì, norme di attuazione di leggi dello Stato se ed in quanto ciò sia espressamente previsto dalle leggi statali medesime.

#### Art. 10.

Sono inoltre approvati con legge regionale:

- i bilanci di previsione, i conti consuntivi e lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio;
- i bilanci degli enti, aziende e di altre forme di organizzazione regionali nel rispetto delle leggi dello Stato;
- l'esercizio provvisorio;
- l'istituzione e la disciplina di tributi propri;
- l'assunzione di mutui;
- l'emissione di prestiti;
- l'istituzione di nuovi comuni o la modificazione di circoscrizione o di denominazione di quelli esistenti;
- l'istituzione di enti ed aziende regionali;
- le procedure di programmazione regionale.

#### Art. 11.

##### *Potestà amministrativa*

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa, salvo quelle d'interesse esclusivamente locale attribuite alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali.

La Regione esercita altresì funzioni amministrative nelle materie ad essa delegate con legge dello Stato.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nelle regioni di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti e la Giunta regionale.

Nei casi previsti dagli ultimi due commi, l'onere delle relative spese sarà a carico dello Stato.

#### Art. 12.

##### *Delega agli Enti locali*

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni, o ad altri Enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

Le spese sostenute dai detti Enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

## Art. 13.

*Autonomia finanziaria, demanio e patrimonio*

La Regione ha una sua autonomia finanziaria e un proprio demanio e patrimonio.

Assicura le risorse necessarie alle sue attività istituzionali e programmatiche e fissa con legge le norme relative ai tributi propri, al loro prelievo, agli accertamenti ed alle eventuali esenzioni e riduzioni.

La finanza regionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, è coordinata con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

## Art. 14.

*Risorse finanziarie*

Le risorse finanziarie della Regione sono costituite da:

- tributi propri;
- quote del gettito di tributi erariali;
- fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
- contributi speciali dello Stato nel quadro della politica per il Mezzogiorno, a norma dell'articolo 119 della Costituzione;
- contributi per provvedere a scopi determinati che lo Stato assegna con delega o in via provvisoria alla Regione;
- i redditi del suo patrimonio;
- ogni eventuale altro contributo, provento o entrata.

## Art. 15.

*Mutui, obbligazioni e partecipazioni*

La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni al fine di provvedere a spese di investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali, costituite per il perseguimento degli obiettivi e finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente Statuto.

## Art. 16.

*Bilancio e conto consuntivo*

L'anno finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La Regione approva con legge entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 30 giugno di ciascun anno il conto consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

## Art. 17.

*Esercizio provvisorio*

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

TITOLO IV  
ORGANI DELLA REGIONE

Art. 18.

Sono organi della Regione: il Consiglio, la Giunta ed il suo Presidente.

CAPO I  
CONSIGLIO REGIONALE

Art. 19.

Il Consiglio regionale rappresenta il popolo della Regione.

Il Consiglio regionale esercita i poteri legislativi e regolamentari attribuiti o delegati alla Regione; determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 20.

*Attribuzioni del Consiglio*

Spetta in particolare al Consiglio regionale:

- 1) determinare l'indirizzo politico programmatico della Regione e controllarne l'attuazione;
- 2) formulare proposte di legge alle Camere in materie non rientranti nella competenza normativa regionale;
- 3) indirizzare al Parlamento ed al Governo voti e richieste su ogni questione riguardante la Regione;
- 4) avanzare richieste di sospensione o di revoca di provvedimenti contrari agli interessi della Regione;
- 5) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
- 6) deliberare sulle richieste di *referendum*;
- 7) formulare i pareri sulle materie previste dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- 8) approvare con legge l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione e la soppressione di circoscrizioni e di denominazione di quelli esistenti;
- 9) formulare proposte e pareri sugli indirizzi generali e settoriali della programmazione economica;
- 10) deliberare le proposte della Regione ed esprimere ogni parere richiesto alla Regione in materia di programmazione economica nazionale; di piani e programmi di interventi straordinari; di interventi e piani settoriali;

11) determinare gli indirizzi generali della pianificazione regionale e approvare il piano regionale di sviluppo, il piano regionale di assetto urbanistico territoriale, i piani comprensoriali, i piani operativi generali di sviluppo sociale ed economico relativi agli interventi di competenza della Regione e a quelli ad essa demandati dallo Stato, nonché i piani regionali di esecuzione di opere pubbliche e di organizzazione dei servizi pubblici di interesse regionale;

12) deliberare con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali e la fusione e la soppressione di essi e approvare i relativi bilanci;

13) deliberare sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;

14) esercitare la vigilanza sugli enti, aziende ed altre forme di organizzazione regionali, sui consorzi e sulle società a partecipazione regionale;

15) approvare con legge l'istituzione e la disciplina di tributi propri;

16) approvare con legge il bilancio preventivo, il conto consuntivo, lo storno di fondi da un capitolo ad altro del bilancio, i bilanci degli Enti, aziende ed agenzie regionali, l'esercizio provvisorio, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e le procedure della programmazione regionale;

17) stabilire, con legge regionale, le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali;

18) approvare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

19) approvare il proprio regolamento interno;

20) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei Consiglieri eletti;

21) determinare le indennità spettanti, in relazione alle funzioni esercitate, ai Consiglieri, ai componenti della Giunta e degli altri organi della Regione;

22) provvedere alle nomine di competenza della Regione, salvo quelle attribuite al Presidente ed alla Giunta da leggi e provvedimenti;

23) esercitare ogni altra funzione derivante dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

## Art. 21.

### *I Consiglieri regionali*

Il Consiglio è composto da Consiglieri eletti a suffragio universale diretto.

Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali sono stabiliti con leggi della Repubblica.

I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per opinioni espresse e per voti dati nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

## Art. 22.

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.

## Art. 23.

*Interrogazioni, interpellanze e mozioni*

I Consiglieri regionali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ciascun Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli Enti, aziende o agenzie da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.

## Art. 24.

*Presidenza provvisoria*

Il Consiglio regionale si riunisce non oltre i venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

La convocazione è effettuata dal Presidente della Giunta uscente con avvisi da inviare almeno cinque giorni prima della seduta.

La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età, le funzioni di Segretario sono assolte dai due Consiglieri più giovani di età.

## Art. 25.

*Ufficio di Presidenza*

Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due Vice-presidenti, due Segretari e due Questori i quali costituiscono l'ufficio di presidenza.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei Consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

E' proclamato Presidente il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.

All'elezione dei due Vice-presidenti, dei due Segretari e dei due Questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'ufficio di presidenza rimane in carica per la durata stabilita dal regolamento.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di ciascun Gruppo consiliare, assume le funzioni di « Giunta delle elezioni » e di « Commissione per il regolamento ».

Art. 26.

*Commissioni permanenti*

Il Consiglio regionale si articola in Commissioni permanenti. Il regolamento interno ne stabilisce il numero, la competenza ed il funzionamento.

Il Consiglio, inoltre, con le modalità stabilite dal regolamento, può costituire Commissioni con incarichi speciali e Commissioni di inchiesta su questioni di interesse pubblico rientranti nella attività della Regione.

È fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti di fornire alle Commissioni, che siano costituite di soli membri del Consiglio, tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Art. 27.

*Sessione ordinaria*

Il Consiglio regionale si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 28.

*Sessioni straordinarie*

Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta l'ufficio di presidenza lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri in carica. In tali casi il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

Art. 29.

*Validità delle deliberazioni*

Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre che sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. Tranne i casi in cui sia prevista dal presente Statuto o dal regolamento una maggioranza speciale, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 30.

*Autonomia funzionale, organizzativa e contabile*

Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare per assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle Commissioni e

dei Gruppi consiliari, ha, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, che esercita sulla base del proprio regolamento interno.

## CAPO II

### LA GIUNTA

#### Art. 31.

##### *Competenze ed attribuzioni della Giunta*

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione, pertanto ad essa compete:

- provvedere alla regolare esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio;
- attuare le direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio;
- formulare e promuovere, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, ogni utile iniziativa legislativa, regolamentare, organizzativa, di studio e di ricerca, per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente Statuto;
- compiere tutti gli atti e adottare tutti i provvedimenti amministrativi, nelle materie attribuite o delegate alla Regione, che non siano di competenza del Consiglio, nel quadro delle direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio;
- proporre al Consiglio disegni di legge e di regolamento nelle materie demandate alla competenza consiliare.

La Giunta, inoltre, nei limiti e nei modi stabiliti da legge regionale:

- amministra il demanio ed il patrimonio;
- provvede alla esecuzione dei progetti relativi ai piani generali e settoriali deliberati dal Consiglio regionale sempre che figurino in bilancio il relativo stanziamento;
- sovrintende al funzionamento degli enti, delle aziende e delle altre forme di organizzazioni regionali;
- predisporre e presenta annualmente alla approvazione del Consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione e presenta alla approvazione del Consiglio i bilanci degli enti, aziende regionali ed altre forme di organizzazione regionali;
- adotta i provvedimenti per l'erogazione delle spese preventivamente deliberate in conformità dei singoli stanziamenti di bilancio e previo parere favorevole della competente Commissione, delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio;
- delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della competente Commissione, in materia di rinuncia e transazione;



— delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzione innanzi la Corte costituzionale, nonché sulle rinunzie agli stessi;

— delibera i contratti della Regione.

La Giunta, infine, provvede e sovrintende alla organizzazione degli Enti regionali e all'inquadramento del personale secondo le direttive deliberate in proposito dal Consiglio.

#### Art. 32.

##### *Composizione della Giunta*

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

#### Art. 33.

##### *Attività e funzionamento della Giunta*

L'attività della Giunta è collegiale.

A ciascun assessore sono assegnate funzioni ordinate organicamente per materie e la sovrintendenza operativa sui corrispondenti rami della Amministrazione.

Su proposta del Presidente, le attribuzioni dei componenti della Giunta sono stabilite con apposita deliberazione adottata nella prima riunione della Giunta dopo la sua costituzione.

Con le stesse modalità la Giunta attribuisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice presidente, al fine di assicurare la sostituzione del Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Le attribuzioni e funzioni anzidette possono essere modificate con analogo atto deliberativo qualora se ne ravvisi la necessità.

#### Art. 34.

##### *Elezione del Presidente e della Giunta*

Il Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio regionale sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Presidente e di quelli alla carica di Assessori.

L'elezione ha luogo sulla base di una o più liste di candidati, presentate da almeno un quinto dei Consiglieri in carica ed a seguito di un dibattito politico-programmatico sulle dichiarazioni rese dal candidato alla Presidenza di ciascuna lista.

L'elezione avviene a scrutinio palese:

— con l'intervento di due terzi dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni;

— con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica ed a maggioranza semplice nella terza votazione.

## Art. 35.

*Responsabilità del Presidente e degli Assessori*

Il Presidente e la Giunta rispondono del loro operato davanti al Consiglio riferendo in via ordinaria e sulla globalità delle attività svolte all'atto della presentazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo regionali. Il Presidente e la Giunta sono tenuti inoltre a riferire sul proprio operato politico ogni volta che ne facciano richiesta almeno otto Consiglieri.

La Giunta ed il Presidente rispondono, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, alle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri.

## Art. 36.

*Revoca della Giunta*

La proposta di revoca del Presidente e della Giunta è presentata da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata, per appello nominale, dalla metà più uno dei Consiglieri in carica.

La proposta di revoca è posta in discussione non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di presentazione.

Entro 30 giorni dall'approvazione della proposta di revoca il Consiglio deve procedere alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta a norma dell'articolo 34 del presente Statuto.

## Art. 37.

*Ordinaria amministrazione*

In caso di dimissioni della Giunta e alla scadenza o in caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente e la Giunta restano in carica per la ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

## Art. 38.

*Dimissioni del Presidente e degli Assessori*

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più membri della Giunta, il Presidente ne riferisce al Consiglio formulando la proposta di candidature su cui il Consiglio è chiamato a deliberare con voto palese, non oltre il 15° giorno.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente o di più della metà degli Assessori, la Giunta decade. Il Consiglio procede entro trenta giorni alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, secondo le modalità di cui al precedente articolo 34.

## Art. 39.

*Validità delle deliberazioni*

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

## CAPO III

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

## Art. 40.

Il Presidente della Giunta:

- rappresenta la Regione;
- promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
- convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- coordina l'attività della Giunta e ne assicura l'unità di indirizzo;
- esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

## TITOLO V

## PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

## Art. 41.

*Funzione legislativa*

La funzione legislativa regionale è esercitata dal Consiglio regionale e non può essere delegata.

## Art. 42.

*Iniziativa legislativa*

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali ed agli elettori secondo le disposizioni del presente Statuto.

L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'ufficio di Presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli.

## Art. 43.

*Procedura di approvazione*

Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

## Art. 44.

*Nuove o maggiori spese o minori entrate*

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Ogni legge regionale che importi diminuzione delle entrate, deve indicare una corrispettiva fonte di entrata in modo da non incidere negativamente sulle previsioni di bilancio.

## Art. 45.

*Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali*

Ogni legge regionale, entro i termini di legge dalla sua approvazione, è inviata, a cura del Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo per il visto.

Se entro trenta giorni dalla data della ricezione il Governo non fa opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale o il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Il Presidente della Giunta regionale promulga la legge entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto oppure sono decorsi i termini per il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania ».

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

## Art. 46.

*Rinvio di legge regionale*

Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 127 della Costituzione il Governo della Repubblica rinvia la legge regionale al Consiglio nel termine fissato per l'apposizione del visto. Il Consiglio può approvarla di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La legge è promulgata, se il Governo della Repubblica, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

## TITOLO VI

### LA REGIONE E I CITTADINI

#### CAPO I

#### PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### Art. 47.

I Partiti politici, gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperative, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le altre formazioni ed organizzazioni sociali e tutti i cittadini concorrono alla determinazione della politica regionale.

La Regione rispetta e favorisce l'autonomia delle organizzazioni sociali e le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.

##### Art. 48.

#### *L'informazione*

La Regione riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati alla informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale.

Tale informazione è assicurata:

- dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione;
- dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione di massa ed in particolare di quelli radio-televisivi;
- dagli incontri diretti degli organi regionali, con i cittadini, con gli Enti locali, con i Sindacati, le Associazioni cooperative, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e con le altre organizzazioni sociali.

La Regione predispone iniziative e strumenti adeguati per dare concreta attuazione a quanto indicato al precedente comma ed in particolare al punto secondo.

##### Art. 49.

La Regione consulta gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperative, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e le altre organizzazioni sociali ed attua anche forme di intesa e di concerto

con gli Enti locali nei casi e con le modalità stabiliti da leggi regionali in materie di competenza degli Enti locali medesimi.

La Regione promuove altresì indagini, inchieste, incontri e conferenze su problemi specifici dei settori di sua competenza.

## CAPO II

### L'INIZIATIVA POPOLARE

#### Art. 50.

##### *Esercizio dell'iniziativa popolare*

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in articoli sottoscritte da almeno 5.000 elettori della Regione. Con legge regionale vengono fissate le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei presentatori.

L'iniziativa, di cui al comma precedente, si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di un Consiglio provinciale o di uno o più Consigli comunali con una popolazione di almeno 20.000 elettori.

#### Art. 51.

##### *Procedura di approvazione*

La proposta di iniziativa popolare è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e discussa non oltre tre mesi dalla presentazione. Sulla ammissibilità della proposta decide la Commissione consiliare competente o, in difetto, il Consiglio.

#### Art. 52.

##### *Partecipazione dei proponenti*

La Regione, nei modi stabiliti con legge regionale, agevola la procedura per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.

Delegazioni di cittadini o dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali proponenti sono ascoltate dalla Commissione consiliare.

#### Art. 53.

##### *Voti, istanze e richieste*

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte le organizzazioni sociali possono rivolgere al Consiglio voti, istanze, richieste di intervento su questioni di interesse collettivo, secondo le modalità previste dal regolamento.

CAPO III  
IL REFERENDUM

Art. 54.

La Regione riconosce l'istituto del *referendum* abrogativo su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi allo scopo di consentire un collegamento organico tra la comunità regionale e gli organi elettivi.

Art. 55.

*Referendum abrogativo*

Possono essere sottoposti a *referendum* popolare abrogativo, totale o parziale, le leggi regionali, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione.

Il *referendum* abrogativo è improponibile per le norme dello Statuto regionale, per le leggi tributarie o di bilancio e per quelle relative ai mutui e prestiti.

Art. 56.

*Richiesta di referendum abrogativo*

Il *referendum* abrogativo è indetto quando lo richiedano 50.000 elettori della Regione, due Consigli provinciali, uno o più Consigli comunali nelle cui liste elettorali siano iscritti non meno di 50.000 elettori.

Art. 57.

*Partecipazione al referendum abrogativo*

Hanno diritto di partecipare al *referendum* abrogativo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Art. 58.

*Modalità, limiti ed effetti del referendum abrogativo*

Le modalità per l'esercizio del potere di richiesta del *referendum* abrogativo sono fissate con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

## Art. 59.

*Ammissibilità delle proposte*

Sull'ammissibilità delle proposte di *referendum* abrogativo decide l'ufficio di presidenza del Consiglio ad unanimità dei componenti. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

## Art. 60.

*Referendum consultivo*

E ammesso il *referendum* consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni.

Possono costituire altresì oggetto di *referendum* consultivo questioni di particolare interesse, sia generale che locale.

Il *referendum* consultivo è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Le modalità per il ricorso al *referendum* consultivo, per il suo espletamento e per applicarne l'esito sono disciplinate da legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

## TITOLO VII

## REGIONE ED ENTI LOCALI

## Art. 61.

*Enti locali e partecipazione*

La Regione assicura la partecipazione dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali alla programmazione economica e di assetto del territorio.

Nell'ambito delle rispettive autonomie, la Regione promuove nuove forme associative degli Enti locali.

La Regione promuove il riordinamento degli Enti locali, nel rispetto delle loro autonomie, anche attraverso nuove forme associative e di decentramento.

## Art. 62.

*Legge di delega e di revoca*

La delega di funzioni amministrative di cui all'articolo 12 del presente Statuto è regolata con legge regionale.



## Art. 63.

*Controllo sugli Enti locali*

Il controllo sugli atti di tutti gli Enti locali è esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi autonomistici della Costituzione.

Il controllo riguarda la legittimità degli atti, e, nei casi determinati dalla legge, secondo le norme regionali di attuazione della stessa, il merito.

Il controllo di merito si esprime mediante richiesta motivata agli Enti di riesaminare le loro deliberazioni.

## Art. 64.

*Interrogazioni e richieste degli Enti locali*

I Comuni, le Province e gli altri Enti locali hanno il diritto di rivolgere al Consiglio ed alla Giunta interrogazioni e richieste di informazioni. Il Consiglio e la Giunta sono tenuti a rispondere nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Il diritto di iniziativa e quello di richiesta del *referendum* si esercitano in conformità di quanto previsto nel precedente articolo 56.

## TITOLO VIII

## PROGRAMMAZIONE

## Art. 65.

La Regione adotta la programmazione come metodo fondamentale nella sua attività legislativa, amministrativa e di controllo, nel quadro della programmazione nazionale.

La Regione partecipa con propria iniziativa alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione economica nazionale e predispone programmi di sviluppo economico globale relativi al suo territorio.

La Regione nelle materie di sua competenza, comprese quelle ad essa demandate dalla Costituzione, opera in base a programmi annuali e pluriennali.

## Art. 66.

*Strumenti, procedure ed organi della programmazione*

La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, uniformandosi a principi e metodi che assicurino, anche su base comprensoriale, il concorso

degli Enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali e di categoria e delle altre formazioni sociali, sia nella fase dell'indagine conoscitiva preliminare, sia nella formulazione delle ipotesi di sviluppo.

Art. 67.

*Istituto regionale di studi*

La Regione può istituire un istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione.

Le strutture, l'organizzazione ed i compiti sono regolati con leggi regionali, in modo da assicurare alla Regione, agli Enti locali, alle organizzazioni regionali confederali dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, alle organizzazioni regionali giuridicamente riconosciute, alle organizzazioni di categoria, alle Associazioni cooperativistiche, alle istituzioni culturali e alle altre formazioni sociali, la informazione, i dati e gli apporti specializzati necessari per la elaborazione e per la verifica dei piani di sviluppo globali e settoriali.

TITOLO IX

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 68.

*Uffici regionali*

La costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, nonché le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti, sono determinati con legge regionale approvata dalla metà più uno dei Consiglieri in carica.

Un ruolo organico distinto è riservato al personale del Consiglio.

Il personale della Regione, salvo i casi previsti dalla legge, è assunto mediante concorso, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge.

Possono essere conferiti, con delibera del Consiglio, su proposta della Giunta, incarichi speciali a persone esperte e particolarmente qualificate.

La Regione garantisce al proprio personale l'esercizio effettivo dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali.

Art. 69.

*Enti ed aziende regionali.*

La Regione può con legge istituire enti od aziende regionali per attività e servizi che, per la loro particolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad enti locali.

Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti ed aziende anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

Le delibere degli organi amministrativi degli enti, aziende ed altre forme di organizzazione dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.

Nella nomina degli amministratori degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni di leggi istitutive.

Il Consiglio approva i bilanci di previsione degli enti, aziende ed altre forme di organizzazione dipendenti dalla Regione nei termini e nella forma previsti dalla legge regionale e ratifica i conti consuntivi.

#### TITOLO X

#### REVISIONE DELLO STATUTO

#### Art. 70.

La revisione dello Statuto è deliberata con legge regionale col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

La legge di revisione è inviata alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione ed è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge di approvazione.

L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge n. 1512, nel suo articolo unico, con i relativi allegati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

#### Annunzio di interpellanze

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**B E R N A R D I N E T T I ,** *Segretario:*

**M A S C I A L E ,** **D I P R I S C O ,** **F I L I P P A ,** **N A L D I N I .** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che nel decennio 1959-69 gli infortuni e le malattie professionali nell'industria sono aumentati del 37 per cento;

che la diffusione di malattie come la « silicosi » e l'« asbestosi » è cresciuta del 219 per cento;

che da 1.558.670 casi di infortuni e malattie del 1968 siamo arrivati a 1.604.202 casi nel settore dell'industria ed in quello dell'agricoltura (dati ufficiali dell'INAIL);

che i lavoratori morti sono stati, nel 1969, 3739,

gli interpellanti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno promuovere una severa ed immediata inchiesta, d'intesa con i sindacati, al fine di accertare:

a) se vi sono state omissioni di atti d'ufficio da parte degli organi di vigilanza;

b) se vi sono state responsabilità della classe padronale, la quale sovente si giu-

stifica con il comodo pretesto della fatalità delle sciagure, mentre laddove queste si verificano sono invece da imputarsi all'insufficienza dell'organizzazione e dell'ambiente di lavoro, all'usura dei macchinari, all'introduzione di moderne tecnologie, senza ricorrere alla qualificazione del personale, ed ai ritmi di lavoro sempre più massacranti. (interp. - 433)

MINNOCCI, ALBERTINI, FERRI, LUCCHI, DE MATTEIS, FORMICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il Governo — peraltro consapevole che, dal 1948 ad oggi, sono stati presentati alla Camera dei deputati, da ogni parte politica, una ventina di disegni di legge (di cui sei nella presente legislatura) per la ristrutturazione democratica dell'ENAL — intenda finalmente assumere, per sua parte, iniziative per affrontare e risolvere il problema dell'adeguamento dell'Ente alla realtà politica e sociale italiana, oltre che alle dimensioni assunte dal fenomeno del tempo libero ed alle crescenti esigenze che esso pone sul piano educativo e ricreativo dei lavoratori.

La richiesta degli interpellanti trae motivo anche dall'insostenibile situazione di crisi in cui versa l'ENAL, privo di mezzi per adempiere alle sue finalità istituzionali, con un *deficit* che, a seguito del disavanzo di competenza del 1970 (ammontante a lire 1.657 milioni), ascende ormai a circa 10 miliardi di lire e comprende, tra l'altro, debiti:

verso il personale in servizio e fuori servizio, per la mancata attuazione della decisione n. 400 del Consiglio di Stato, che ebbe a riconoscere « l'avvenuta violazione dei diritti quesiti dei dipendenti dell'ENAL »;

verso l'INPS, l'ENPDEDP e la GESCAL, per quote di pertinenza dell'Ente e quote trattenute sulle buste-paga dei dipendenti e non versate a detti istituti;

verso la Cassa di previdenza del personale dell'ENAL, per mancati accantonamenti mensili e relativi interessi maturati dal 1946 ad oggi, incluse le somme trattenute sulle buste-paga dei dipendenti e non versate alla Cassa;

verso i dipendenti ex combattenti, in servizio e fuori servizio, per quanto a loro

dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1969, in forza della legge n. 336 del 24 maggio 1970, inadempienze tutte che traducono aperte violazioni delle leggi del lavoro, denunciate alla Magistratura dagli stessi dipendenti dell'ENAL in ordine anche alle responsabilità penali che comporta il mancato versamento a chi di dovere delle somme come sopra trattenute sugli stipendi del personale.

Un tale stato di cose giustifica la lunga agitazione e la recente vibrata protesta dei dipendenti dell'ENAL, espressa in sede di assemblea generale da tutti i sindacati della categoria (CGIL-CISL-UIL) per la mancata adozione, da parte del commissario, del vice commissario e del direttore generale dell'Ente, di un piano di gestione ispirato a criteri di oculatezza e di economia, che avrebbe dovuto e potuto consentire il prioritario soddisfacimento dei doveri che incombono ad una pubblica amministrazione in ordine all'osservanza delle leggi del lavoro e della previdenza sociale, osservanza che giustamente i pubblici poteri pretendono dai privati cittadini.

Gli interpellanti desiderano, infine, conoscere:

1) perchè, ad oltre sei mesi di distanza dall'ampia e dettagliata relazione verbalmente fatta, attraverso ripetuti colloqui, al Sottosegretario di Stato onorevole Antoniozzi, dai rappresentanti sindacali della categoria — relazione contenente pesanti denunce di atti di malgoverno, di malcostume e di repressione sindacale compiuti dal commissario, dal vice commissario e dal direttore generale dell'Ente — la Presidenza del Consiglio dei ministri non abbia ancora provveduto alla sostituzione dei medesimi, nonostante anche l'avvenuta scadenza del mandato a loro affidato;

2) perchè, a tutt'oggi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, a conoscenza dei rilievi mossi all'ENAL dal Ministero del tesoro e dalla Corte dei conti, non è intervenuta, quale organo di vigilanza dell'Ente, per ripianare la situazione debitoria nei confronti del personale e degli Enti previdenziali, come per assicurare la corretta conduzione ammini-

duzione delle spese discrezionali ed il blocco delle assunzioni, effettuate dagli attuali dirigenti persino quando sono venuti a mancare i mezzi per corrispondere gli stipendi al personale e le indennità di quiescenza — a tutt'oggi non liquidate — a numerosi dipendenti, i quali hanno lasciato il servizio per limiti di età. (interp. - 434)

PAPA, TEDESCO Giglia, CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Visto lo sciopero nazionale a tempo indeterminato del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e delle biblioteche, indetto dalle tre centrali sindacali, che si prolunga dall'8 marzo 1971;

considerato che tale agitazione si rinnova in quanto dalla indennità incentivante — concessa al personale centrale del Ministero ed a quello dei Provveditorati — viene tuttora esclusa la categoria in questione, nonostante le assicurazioni più volte ricevute;

tenuto conto che la categoria stessa è in stato di legittima preoccupazione, in quanto le organizzazioni sindacali non riescono ad essere edotte sulle prospettive riservate al settore dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e delle biblioteche nella ristrutturazione del Ministero,

gli interpellanti chiedono:

quando il Ministro intenda affrontare e positivamente risolvere la questione della indennità incentivante;

come intenda affrontare, nel quadro dei provvedimenti delegati, la riorganizzazione del settore, avendo presente l'interesse nazionale alla tutela dei beni culturali e quindi la necessità di una organica politica di riforma anche in tale campo. (interp. - 435)

#### Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. — Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BERNARDINETTI, Segretario:

D'ANGELOSANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere in virtù di quali disposizioni di legge — essen-

do stata abrogata la norma che consentiva la decadenza della proroga legale dei contratti agrari, per effetto di trasformazioni unilateralmente decise dal concedente — l'Ispettorato agrario compartimentale di Pescara ha continuato ad emettere il parere di utilità e di attuabilità dei piani di trasformazione proposti da concedenti di fondi condotti a mezzadria.

Per conoscere, inoltre, quali disposizioni il Ministro ha impartito, o intende impartire, per impedire che l'Amministrazione partecipi, con atti illegali, all'azione intimidatoria, manifestatasi in una valanga di disdette, posta in opera dai proprietari di terreni concessi a mezzadria. (int. or. - 2232)

SECCHIA, SEMA, ANTONINI, DI VITTORIO BERTI Baldina, LUSOLI, BERA, CARUCCI. — *Al Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere:

a) quali provvedimenti intendano adottare nei confronti degli organizzatori della manifestazione — tenutasi domenica 14 marzo 1971 a Roma — che ha assunto un carattere di parata neofascista sotto il falso pretesto di « una solidarietà con le Forze armate »;

b) quali sanzioni intendano adottare nei confronti di generali ed alti ufficiali e del presidente dell'UNUCI (di nomina governativa), i quali, con la loro presenza, hanno avallato una manifestazione diretta non a tutelare il prestigio delle Forze armate — che devono essere sicuro presidio delle libertà democratiche e della Costituzione — ma ad evocare ed esaltare regimi di carattere militare, come quelli esistenti in Grecia ed in Turchia;

c) quali misure intendano adottare nei riguardi di quelle associazioni d'arma, finanziate con denaro pubblico, che hanno partecipato ufficialmente alla manifestazione, dando, in tal modo, il loro avallo ad una squallida provocazione neofascista. (int. or. - 2233)

MAGNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga di doversi decisamente opporre al progetto dell'Enel — attualmente all'esame del CIPE — relativo al-

l'installazione, a meno di due chilometri dal centro abitato di Manfredonia (Foggia), di una centrale termoelettrica, con alimentazione a nafta, della potenza complessiva di 1280 megawatt.

La progettata centrale dovrebbe sprigionare giornalmente nell'atmosfera, bruciando fino a 7680 tonnellate di nafta, da 380 a 600 tonnellate di anidride solforosa e notevoli quantitativi di altri gas nocivi, con una portata di 130.560 tonnellate di fumi che solo in parte potrebbero essere abbattuti, per cui i danni alla popolazione, che in estate supera le 100.000 presenze, sarebbero gravissimi.

L'interrogante fa presente che al progetto dell'Enel si oppongono tutti i comuni della zona, il Comune, l'Amministrazione provinciale e l'Ente provinciale per il turismo di Foggia, l'Azienda di soggiorno di Manfredonia, il Consorzio per la valorizzazione turistica di Siponto, l'ufficiale sanitario di Manfredonia, altri enti e personalità, nonché la Regione pugliese.

Lo scorso mese di febbraio si sono avuti grandi scioperi generali, ed altre lotte certamente si avranno al più presto se il CIPE non dovesse decidere nel senso richiesto dalle popolazioni o, quanto meno, che la centrale sia alimentata, invece che a nafta, a gas metano. (int. or. - 2234)

**ALBARELLO, MASCIALE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intendono subito riferire sulle notizie di stampa che parlano di un attentato alla Repubblica ed alle nostre libere istituzioni da parte di forze di estrema destra. (int. or. - 2235) (*Svolta nel corso della seduta*)

**ANDERLINI, PARRI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intendano immediatamente riferire al Parlamento sulle notizie di stampa relative all'organizzazione di un complotto di destra contro le istituzioni e se non intendano fornire alle Assemblee tutte le informazioni in loro possesso. (int. or. - 2236) (*Svolta nel corso della seduta*)

**NENCIONI, FRANZA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In merito alle notizie di stampa relative ad organizzazioni create al fine di attuare un « colpo di Stato » da parte di gruppi extra-parlamentari non ben identificati, gli interroganti chiedono che il Governo voglia informare il Parlamento con urgenza. (int. or. - 2237) (*Svolta nel corso della seduta*)

**TERRACINI, PERNA, SECCHIA, BUFALINI, PIRASTU, MARIS, SEMA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere, in relazione alle notizie apparse oggi sulla stampa circa la scoperta di attività e piani eversivi di estrema destra, se, a quanto risulta al Governo, i fatti denunciati corrispondono a verità e quale azione sia stata intrapresa per prevenirli e reprimerli. (int. or. - 2238) (*Svolta nel corso della seduta*)

**BANFI, ALBERTINI, CALEFFI, FERRONI, MANCINI, BARDI, FORMICA, CATELANI, FERRI, CIPELLINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per avere informazioni dettagliate sui fatti di cui è apparsa notizia sulla stampa in ordine al complotto contro lo Stato organizzato da gruppi di estrema destra e per chiedere immediati provvedimenti, tali da assicurare il Paese. (int. or. - 2239) (*Svolta nel corso della seduta*)

**BARTOLOMEI, BRUSASCA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie diffuse da un giornale del pomeriggio in relazione ad indagini che sarebbero in corso sull'esistenza di movimenti eversivi di destra contro le istituzioni dello Stato democratico. (int. or. - 2240) (*Svolta nel corso della seduta*)

**IANNELLI, DINDO, TANSINI, BUZIO, GARAVELLI, DARE'.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie apparse oggi sulla stampa circa un progettato tentativo eversivo di estrema destra, quali responsabilità emer-

gano dai fatti e quali provvedimenti il Governo intenda adottare, con tutta la necessaria energia, contro le persone e contro le organizzazioni eventualmente responsabili. (int. or. - 2241) (*Svolta nel corso della seduta*)

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, GERMANO', BONALDI, ARENA, PREMOLI, PALUMBO, BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie su quanto pubblicato dalla stampa quotidiana del pomeriggio circa la scoperta di un complotto contro i poteri costituzionali dello Stato. (int. or. - 2242) (*Svolta nel corso della seduta*)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le recentissime notizie circa la scoperta di un complotto contro lo Stato e quali provvedimenti, in conseguenza, il Governo intenda urgentemente adottare. (int. or. - 2243) (*Svolta nel corso della seduta*)

RENDA, GATTO Simone, ANTONICELLI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PIOVANO, ROMANO, PAPA, SOTGIU, FARNETI Ariella. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali considerazioni la Soprintendenza ai monumenti per la Sicilia occidentale ha giudicato di mantenere il più assoluto riserbo attorno al progetto ed all'opera di restauro, già in corso di esecuzione, del palazzo trecentesco « lo Steri » di Palermo, uno dei più insigni monumenti architettonici italiani, destinato ad ospitare il rettorato dell'Università di Palermo.

Gli interroganti condividono la decisione di adibire un antico palazzo come « lo Steri » a sede di pubblico ufficio, ed anzi auspicano che altrettanto si faccia con altri monumenti architettonici che sono lasciati nel più assoluto e scandaloso abbandono, mentre uffici statali e parastatali, la Regione, il Comune, le banche ed enti pubblici vari vanno alla ricerca di cosiddette sedi moderne, non sempre attrezzate alla bisogna e non sempre rispondenti alle funzioni cui sono adibite.

Ma appunto perchè gli interroganti sono convinti della necessità di imprimere una svolta nella politica della conservazione e dell'uso dei monumenti architettonici di Palermo, e non solo di Palermo, chiedono di avere tutti gli elementi necessari per comprendere il comportamento della Soprintendenza ai monumenti per la Sicilia occidentale. Poichè l'Università di Palermo è la destinataria dello « Steri », sarebbe stata infatti necessaria la collaborazione di quell'Ateneo, e in tale legittima aspettativa il rettore aveva appunto nominato un'apposita commissione di esperti. Analogamente, poichè il palazzo « lo Steri » era stato a suo tempo la sede del Tribunale della Santa Inquisizione e le sue strutture interne erano state conseguentemente adattate alle esigenze peculiari di quell'istituto, con la costruzione di una serie di celle carcerarie sulle cui pareti si conservano ancora le scritte dei prigionieri, dei quali non rimane altra testimonianza nota, sarebbe stata del pari indispensabile una cooperazione più ampia anche da parte di studiosi e dell'opinione pubblica.

La Soprintendenza, invece, ha deliberatamente trascurato tutto ciò, quasi con il sottinteso proposito di provocare una lacerante pubblica polemica, come quella che è in atto a Palermo, dalla quale qualcuno potrebbe trarre alibi e giustificazioni per continuare nella lamentata politica di abbandono dei monumenti e dei beni culturali di Palermo. (int. or. - 2244)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ANTONICELLI, GATTO Simone, LEVI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

come mai la TV non abbia dato notizia dello sciopero in corso dei dipendenti dell'Amministrazione delle belle arti, che si svolge ormai compatto da molti giorni contro l'assoluta incuria del Governo in tale settore;

come mai neppure del corteo degli stessi dipendenti, svoltosi il giorno 15 marzo 1971 a Roma, non si sia fatto cenno, nonostante che gli operatori della RAI-TV aves-

sero intervistato alcuni sindacalisti partecipanti al corteo stesso;

se non ritengano che almeno la notizia della conseguente chiusura di musei e di scavi in tutta Italia — se non altro per comodità dei turisti — sarebbe stato opportuno dare nei « Telegiornali » più seguiti dal pubblico, e cioè quello delle 20,30 sul primo canale televisivo e quello delle 21 sul secondo canale;

se giudichino opportuno, nel servizio TV dedicato ai recenti gravi furti di opere di arte, limitarsi ad interpellare un autorevole rappresentante dei commercianti d'arte, ignorando completamente i funzionari dell'Amministrazione delle belle arti, ed in particolare il soprintendente di Firenze, quasi si trattasse di problemi che riguardino unicamente il privato commercio antiquario;

se i suddetti fatti non siano da considerarsi sintomo di grave insensibilità dell'Ente radiotelevisivo nei riguardi della tutela dei nostri beni culturali. (int. or. - 2245)

ORLANDI, ARGIROFFI. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere come sono stati distribuiti i 250 miliardi di lire stanziati dal Governo per il ripiano di una parte dei debiti che gli enti mutualistici hanno nei confronti degli enti ospedalieri, e per conoscere in particolare:

a) in base a quali criteri sono state distribuite le somme e quali percentuali sono state destinate agli enti ospedalieri per il 1970;

b) per quale motivo la distribuzione dei 95 miliardi di lire per il mese di marzo 1971 non ha tenuto conto delle esigenze degli ospedali di Bologna, ai quali non è stata destinata alcuna somma, nonostante i 13 miliardi di credito che ormai vantano presso gli enti mutualistici, mettendo così in forse la possibilità di fare ancora fronte ai compiti di assistenza e cura agli ammalati ed al pagamento degli assegni al personale medico e paramedico.

Gli interroganti ritengono inaccettabile tale misura discriminatoria nei confronti degli

ospedali di Bologna, poichè essa comporta conseguenze gravi e non prevedibili per circa 4.000 ricoverati, conseguenze di cui il Governo si rende pienamente responsabile. (int. or. - 2246)

PENNACCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di agitazione delle maestranze dipendenti dalla cartiera « Italperga » di Barletta, che perdura sin dal 31 gennaio 1971 e che si incentra sul mancato rispetto del contratto di lavoro di categoria.

In costanza dell'agitazione, si sono manifestate situazioni incresciose che hanno avuto seguito in ricorsi all'autorità giudiziaria e che non hanno concorso ad attenuare la tensione, che si fa sempre più acuta.

Quella della cartiera « Italperga » di Barletta è una delle poche iniziative industriali della città che non ha avuto sinora la sperata e programmata espansione. Si avverte il bisogno, ed insieme il vivo desiderio, dei dipendenti di tornare al lavoro, ma nelle garanzie della loro dignità e nelle condizioni di rispetto della normativa di lavoro e di ogni altra giusta aspettativa di miglioramento economico.

Trattandosi di azienda a partecipazione statale, dalla quale è lecito attendersi il buon esempio nella composizione delle vertenze, si chiede che i Ministri interrogati vogliano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, intervenire per mettere fine ad un dannoso, oltre che rischioso, conflitto. (int. or. - 2247)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

PERRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Interpretando il vivissimo malcontento che si diffonde, insieme ad un acuto senso di disagio, tra le famiglie, particolarmente nella Puglia e nell'Italia meridionale in genere, per la prospettata modifica della data d'inizio dell'anno scolastico al 15 settembre, e cioè nel periodo in cui



tradizionalmente le famiglie meridionali sono nel pieno della villeggiatura, in concomitanza, da una parte, con le cure elioterapiche e, dall'altra, con i lavori stagionali della vendemmia e della lavorazione dei prodotti agricoli principali, quali le mandorle ed i fichi, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di articolare la nuova data di apertura dell'anno scolastico su differenti date, tenendo conto delle particolari situazioni ambientali regionali e, per la Puglia in specie, del fatto che le operazioni della vendemmia e del raccolto citate rappresentano uno dei fatti economici fondamentali, per cui impegnano la grande maggioranza delle famiglie che, nelle zone agricole — e sono le più estese — si trasferiscono in campagna proprio nella terza decade di agosto fino a tutto settembre ed anche alla prima quindicina di ottobre. (int. scr. - 4921)

LI VIGNI, TOMASSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Si premette che, in data 16 marzo 1971, i giornali « Avanti! » e « L'Unità » portavano la notizia dello sciopero, indetto per tale giornata, dei dipendenti dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Roma.

Lo sciopero è stato deciso a seguito di un gravissimo atto di rappresaglia messo in atto dal Ministro interrogato nei confronti di un ispettore del lavoro, il quale, « colpevole » di aver fatto il proprio dovere, è stato allontanato dall'Ispettorato di Roma.

Di fronte a tale inaudito fatto, si chiede se il Ministro non intenda riconoscere con sollecitudine quanto chiesto unitariamente dalle tre organizzazioni sindacali, e, di conseguenza, oltre a revocare il provvedimento, non intenda decidere l'apertura di un'inchiesta che faccia piena luce sull'increscioso fatto, procedendo disciplinarmente nei confronti dei responsabili. (int. scr. - 4922)

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni della mancata nomina del dirigente l'Ispettorato compartimentale dell'INAIL per la Calabria, carica da tempo vacante.

Tale situazione provoca molteplici critiche tra i lavoratori per i ritardi nell'espletamento delle loro pratiche a causa della necessaria richiesta di approvazione da Palermo, cui tale ufficio è interinalmente attribuito. (int. scr. - 4923)

MASCIALE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di abbandono in cui si trova la fabbrica della « Montedison », con sede in Barletta.

Risulta, infatti, all'interrogante che gli impianti sono in continuo logoramento e che, per mancanza di personale, la suddetta industria non riesce a soddisfare tutte le richieste dei prodotti in lavorazione, come l'acido tartarico, l'acido solforico ed altri fertilizzanti per l'agricoltura.

Si chiede, infine, se risulta vera la notizia fatta circolare, secondo la quale quella fabbrica starebbe per cessare ogni attività. (int. scr. - 4924)

MASCIALE, LI VIGNI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere quale giudizio intendono esprimere sulla nota apparsa nella rivista dell'ISCO (Istituto per lo studio della congiuntura), là dove sottolinea « che la politica monetaria espansiva attuata negli Stati Uniti d'America, implicitamente e almeno in una certa misura, ha limitato l'autonomia degli altri sistemi — principalmente per quanto riguarda l'azione mirante a contenere le spinte inflazionistiche — inducendo alla adozione di provvedimenti altrimenti non necessari nè probabilmente desiderabili ». (int. scr. - 4925)

SCIPIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento all'interrogazione con richiesta di risposta scritta numero 3067, presentata il 28 gennaio 1970 e rivolta al Ministro dei lavori pubblici, sul problema della mancata realizzazione delle difese costiere in S. Benedetto del Tronto;

premesso che, successivamente aggravandosi la situazione, l'interrogante ebbe a

richiamare ancora una volta l'attenzione del Ministro dei lavori pubblici con lettera del 30 dicembre 1970, che si trascrive:

« Già nei primi mesi del corrente anno ho avuto occasione, con colloqui diretti e con la presentazione di un'interrogazione, rimasta peraltro senza risposta, di segnalare la gravissima situazione determinata dalla erosione della spiaggia in Grottammare e S. Benedetto del Tronto per la mancata o ridotta realizzazione di scogliere frangiflutto.

Le due importanti località, con notevole impegno finanziario di operatori economici, hanno sviluppato notevolmente le attrezzature turistiche balneari per consentire un miglioramento economico delle popolazioni, e purtroppo il lamentato fenomeno di erosione della spiaggia non solo riduce l'afflusso di turisti, ma, quel che è peggio, ha distrutto e sta distruggendo stabilimenti balneari e, in questi giorni, sta perfino demolendo la strada costruita molti anni or sono a cura e spese della Cassa per il Mezzogiorno.

È ben vero che il fenomeno di erosione si manifesta in molte altre località d'Italia, ma, a S. Benedetto del Tronto e Grottammare, non solo il fenomeno si verifica in modo particolarmente accentuato, ma si concretizza anche in pericolo serio per l'abitato.

Tutto ciò premesso, rivolgo viva, rinnovata, calorosa istanza di voler provvedere a concedere altri adeguati finanziamenti ed a voler predisporre perchè i lavori abbiano subito inizio, assicurando la piena disponibilità delle due Amministrazioni comunali a deliberare il contributo di loro spettanza, secondo le norme in vigore, pari al 25 per cento.

La pubblica opinione, già delusa per mancate realizzazioni di lavori pubblici richiesti e necessarissimi, potrebbe essere indotta a manifestazioni di protesta che debbono essere responsabilmente prevenute.

Confido nell'attento esame di quanto esposto e nell'accoglimento della domanda e mi riservo, tra qualche giorno, di illustrare verbalmente di nuovo agli Uffici competenti la gravità del problema. »;

rilevato che, in relazione a quanto sopra, l'interrogante ha svolto anche premure

presso il Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno per richiedere un intervento finanziario in ordine al fatto che la Cassa e l'ISVEIMER hanno finanziato, per cifre notevoli, la costruzione degli alberghi che, ove permanga la situazione attuale, si troveranno in condizioni di non poter svolgere la loro attività e di dover restituire i prestiti ricevuti,

l'interrogante interessa la Presidenza del Consiglio dei ministri alla soluzione della questione, non solo per ovvie esigenze di carattere economico, ma anche perchè la pubblica opinione comincia a manifestare in modo estremamente serio segni di insoddisfazione per il mancato intervento al riguardo, lasciando temere violente manifestazioni di protesta già verificatesi in occasione del naufragio del motopeschereccio « Rodi ». (int. scr. - 4926)

MINNOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere perchè la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo di vigilanza dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), anzichè favorire la doverosa attuazione da parte dei dirigenti dell'Ente della Decisione n. 400 del Consiglio di Stato, il quale ebbe a riconoscere « la violazione dei diritti quesiti dei dipendenti dell'ENAL » avvenuta per effetto dell'articolo 2 della delibera 14/63 del presidente dell'ENAL, modificativa *in peius* del trattamento economico dei dipendenti medesimi, si è adoperata per assecondare, se non addirittura promuovere, manovre ed iniziative pretestuosamente fondate su artificiosi cavilli di interpretazione dell'anzidetta Decisione, tendenti a denegare il buon diritto ai dipendenti dell'ENAL, i quali si sono visti costretti a successivi ricorsi al Consiglio di Stato.

Confermata dall'alta magistratura la Decisione n. 400 e condannato l'ENAL alle spese di giudizio, il commissario dell'Ente, avvocato Vitaliano Rovigatti, dietro le giuste insistenze del personale ricorrente, disponeva, con delibera n. 387 del 29 aprile 1969, l'applicazione della Decisione stessa, che veniva

resa operante mercè il decreto di approvazione emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero del tesoro, in data 2 settembre 1970.

Quando, « venute meno le ragioni del contendere » — parole conclusive, queste, della terza sentenza del Consiglio di Stato — in conseguenza di detto decreto, il personale dell'ENAL si apprestava a ricevere soddisfazione, dopo otto anni di costose vicende giudiziarie, per l'ingiustizia patita, la Presidenza del Consiglio dei ministri rendeva nota la stupefacente determinazione di procedere all'annullamento del decreto di cui sopra a seguito della « scoperta » di una seconda delibera (n. 643 del 18 luglio 1969) adottata dal commissario dell'ENAL, che non sarebbe a suo tempo pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e in base alla quale nulla sarebbe dovuto ai dipendenti dell'ENAL.

L'interrogante, nel manifestare le più vive perplessità destate sia dalla delibera numero 14/63 che dalle susseguenti iniziative prese — autorizzate o comunque avallate dall'organo di vigilanza dell'ENAL — le quali hanno motivato non solo il primo, ma anche il secondo ed il terzo ricorso dei dipendenti dell'ENAL al Consiglio di Stato, chiede al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia di far conoscere, dopo aver svolto indagini per individuare i responsabili delle singolari vicende culminate nell'annullamento del decreto di cui trattasi, se non ritengano oltraggioso per la giustizia del lavoro ogni ulteriore indugio nel dare pronta e piena attuazione alle ripetute decisioni del Consiglio di Stato. (int. scr. - 4927)

FORMICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravissima decisione del giudice della Federazione italiana di atletica pesante, il quale, su deferimento del consiglio di settore per la lotta greco-romana, avrebbe radiato dai ruoli federali l'allenatore Mario Bisignani, squalificato per un anno gli atleti della società ginnastica « Angiulli » Vitucci,

Colaiani, Scarpiello e Dellino ed ammonito tutti gli altri atleti della stessa società, accusandoli di avere impedito, il 6 marzo 1971, con l'occupazione di qualche ora della sede dell'« Angiulli », lo svolgimento a Bari dei campionati italiani di lotta, in programma alla palestra comunale, nei locali dello Stadio della Vittoria.

L'interrogante ritiene che la conquista dei sei titoli nazionali in due mesi e la promettente carriera degli atleti che sarebbero stati « appiedati » per un anno — carriera promettente anche in vista della Olimpiade di Monaco — sarebbero dovute valere, e valgono, come attenuanti in una pur ammissibile punizione disciplinare, tanto più in uno sport, come quello della lotta greco-romana, che vive esclusivamente sulla passione dei singoli.

Considerato che, con la radiazione di Bisignani e la squalifica per un anno di Vitucci, Colaiani, Scarpiello e Dellino, altro non si ottiene che la chiusura di una scuola di lotta che aveva dato lustro alla regione, alla società « Angiulli » e ad uno sport che, in campo nazionale, non può permettersi il lusso di perdere un così ricco e qualificato vivaio, l'interrogante chiede se gli organi di Governo non ritengano opportuno e necessario intervenire a tutela e negli interessi dello sport nazionale. (int. scr. - 4928)

PIOVANO, NALDINI, DE ZAN, CALEFFI, SOLIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere a seguito dei rilievi mossi dalla Procura generale della Corte dei conti circa i premi corrisposti al personale non docente delle università italiane.

Nell'Università di Pavia, in particolare, tali rilievi hanno comportato il blocco della corresponsione dei premi proprio mentre il personale era in agitazione per un aumento ed una più equa regolamentazione. Di conseguenza, è in corso un vasto sciopero, che ha paralizzato l'attività dell'intero ateneo, e le organizzazioni sindacali hanno dichiarato quanto segue:

a) le competenze accessorie attualmente corrisposte al personale non insegnante

rappresentano un diritto acquisito che non può essere messo in discussione;

b) la proposta di una nuova regolamentazione delle competenze accessorie avanzate dalle organizzazioni sindacali tende ad un miglioramento retributivo indilazionabile e costituisce, pertanto, una rivendicazione irrinunciabile;

c) inoltre, poichè le voci di finanziamento delle competenze accessorie comprendono le quote spettanti all'Università per le prestazioni a pagamento effettuate dagli istituti e dalle cliniche, si chiede che i rappresentanti sindacali possano prendere visione delle voci del bilancio universitario che si riferiscono a dette prestazioni.

Si richiama quindi l'attenzione del Ministro interrogato sulla necessità di un pronto intervento che valga a riportare certezza nel diritto e serenità nel lavoro. (int. scr. - 4929)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quali considerazioni il comune di Pizzale (Pavia) non abbia ancora ottenuto, malgrado reiterate richieste, l'istituzione di una scuola materna statale.

Il fatto suscita tanto maggior meraviglia, in quanto il comune aveva messo a disposizione un edificio idoneo sotto tutti gli aspetti ed era stato collocato al quinto posto nella graduatoria redatta dal Provveditorato agli studi di Pavia. La graduatoria, peraltro, è stata evidentemente tenuta in nessun conto, dato che ben due scuole materne sono state assegnate al comune di Voghera, che in tale graduatoria non figurava. (int. scr. - 4930)

PIOVANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere come intenda rispondere alla richiesta del comune di Mezzana Bigli (Pavia), intesa ad ottenere un mutuo di lire 50 milioni per lavori di costruzione dell'acquedotto e della fognatura (2° lotto dell'opera).

La documentazione richiesta è stata inoltrata alla Direzione generale degli istituti di previdenza (Divisione 21ª - Cassa 2) in data

10 febbraio 1971, con nota n. 220. (int. scr. - 4931)

PIOVANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ravvisi l'opportunità di dare attuazione, quanto prima possibile, al decreto del Presidente della Repubblica concernente la costituzione dell'Ente ospedaliero elioterapico pavese, avente sede legale in Pavia, con conseguente nomina dei membri del consiglio di amministrazione di competenza delle Amministrazioni comunale e provinciale di Pavia. (int. scr. - 4932)

PIOVANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e quando ritenga di disporre per l'erogazione dei contributi relativi all'anno 1970 in favore degli Eliconsorzi della provincia di Pavia, che si sono rivelati strumenti di tecnica moderna intesi a sopperire alla carenza di mano d'opera e perfettamente idonei per la coltura intensiva della vite.

Considerato che con il 31 dicembre 1970 è venuto a cessare il « piano verde n. 2 », fonte del contributo che, seppure con notevole ritardo, annualmente viene concesso agli Eliconsorzi medesimi con l'acquisto degli antiparassitari, si chiede come il Ministro intenda regolarsi per l'avvenire. (int. scr. - 4933)

SAMMARTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — premesso che l'Amministrazione provinciale di Campobasso ha ripetutamente espresso il voto perchè normali corsi di studio degli Istituti superiori di educazione fisica vengano tenuti in tale città — non ritenga di dover autorizzare, come previsto dal sesto comma dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1970, n. 832, l'istituzione di una sezione staccata dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli nel capoluogo del Molise. Quel centro, infatti, mentre è già adeguatamente dotato di attrezzature ed impianti ginnico-sportivi, dispone altresì di adeguati fondi per la costruzione di altre due palestre scolastiche, che meglio giustificano e racco-

mandano la realizzazione di quel voto. (int. scr. - 4934)

**FARABEGOLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che sono ancora in liquidazione pratiche del novembre-dicembre 1968, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere al fine di sollecitamente ed adeguatamente intervenire per accelerare la procedura dei rimborsi IGE e dei diritti di confine sui prodotti esportati, e ciò anche in relazione all'attuale situazione economica.

Per la regione Emilia-Romagna le Camere di commercio si sono quotate per mettere a disposizione dell'Intendenza di Bologna alcune unità, ma, ciò nonostante, i ritardi ed il conseguente danno per gli operatori sono sempre cospicui. Si suggerisce in proposito di approfondire una tale forma di collaborazione, tenendo presente che gli stessi operatori potrebbero essere disposti a collaborare in tale direzione.

Si chiede, pertanto, al Ministro interrogato l'indicazione di quanto possa essere operato ai fini di un'urgente idonea soluzione del problema. (int. scr. - 4935)

**MURMURA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato sui motivi della mancata costituzione nella regione calabrese del comitato regionale dell'INPS. (int. scr. - 4936)

**MURMURA.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per essere informato sulle cause della mancata applicazione della normativa immediatamente preceettiva, contenuta nell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che stabilisce la sistemazione, con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, di tutto il personale « comunque assunto e denominato » ed in particolare di quanti svolgono da molti anni attività alle dipendenze degli Uffici speciali della Cassa per il Mezzogiorno, del Comitato di coordinamento della legge per la Calabria e del Corpo delle foreste,

con assoluta diligenza ed incondizionata passione, pur essendo remunerati assai modestamente e nelle maniere più varie con fondi della Pubblica Amministrazione. Questa dà, infatti, diritto all'inquadramento previsto dalla legge n. 775 del 1970, ove concorrano il titolo di studio e le mansioni, onde l'interrogante ne chiede l'integrale e completa applicazione. (int. scr. - 4937)

### Ordine del giorno per la seduta di giovedì 18 marzo 1971

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanza.

II. Interrogazioni.

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

**MAMMUCARI, COMPAGNONI, MADERCHI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) se corrisponde a verità la notizia della vendita o del passaggio dell'azienda agricola « Maccarese » alla SME, che già opera nell'azienda stessa;

2) quali sarebbero le eventuali condizioni per il passaggio o la vendita della « Maccarese » alla SME;

3) quali ostacoli impedirebbero l'attuazione della proposta, da molti anni avanzata dai contadini che lavorano nell'azienda, relativa al passaggio di tutta o parte della « Maccarese » ai contadini stessi, anche attraverso l'intervento della Cassa per la piccola proprietà contadina. (interp. - 371)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

**PIRASTU, SOTGIU.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza che l'AMMI — società per azio-

ni — ha interrotto le ricerche minerarie in Sardegna ed ha abbandonato anche l'attività estrattiva nelle miniere sarde, mostrando chiaramente il proposito di alimentare lo stabilimento metallurgico che sta costruendo a Porto Vesme mediante l'acquisto e l'importazione di metalli.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere se il Ministro non ritenga necessario intervenire, con la massima sollecitudine, per richiamare l'AMMI alla necessità di utilizzare e sviluppare, per motivi di carattere economico e sociale, le risorse delle sue miniere sarde, rispettando il programma presentato al Parlamento, nel dicembre del 1967, per ottenere l'approvazione dell'aumento del fondo di dotazione, programma che prevedeva l'investimento di undici miliardi per l'ammodernamento delle miniere sarde, in modo da aumentarne il rendimento sino ad ottenere un produzione di 2.000 tonnellate al giorno di grezzi. (int. or. - 1566)

**ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA.** — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere come si concili, con il tanto inutilmente proclamato impegno meridionalistico del Governo, la recente decisione della SME finanziaria che, con il danaro proveniente dalla nazionalizzazione delle aziende elettriche, ha assunto il controllo dell'industria dolciaria « Alemagna », dopo aver acquisito preminenti posizioni nella « Motta » e nella « Surgela ».

Gli interroganti, sottolineando il fatto che ancora una volta un'azienda pubblica compie scelte unicamente dettate dalla ricerca del massimo profitto, come avviene in altri campi produttivi, concretizzando così la fuga di capitali meridionali in zone ed in settori estranei allo sviluppo industriale del Mezzogiorno, chiedono di conoscere i motivi per i quali la SME non ha inteso e non intende compiere alcuna iniziativa per ristrutturare e sviluppare settori industriali tradizionali del Mezzogiorno, come l'indu-

stria molitoria e della pastificazione (la cui crisi di settore ha compromesso una prestigiosa attività industriale meridionale e colpito città come Torre Annunziata e Gragnano), nonchè per incrementare lo sviluppo dell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, favorendo l'associazionismo delle aziende contadine e conseguendo altresì l'obiettivo di un'organica valorizzazione delle risorse naturali ed economiche del Mezzogiorno.

Infine, gli interroganti chiedono di conoscere dai Ministri interrogati se, considerata la drammatica situazione dell'arte bianca, non sia il caso di porre termine a tale assurda situazione, intervenendo perchè una azione della SME in tale settore si concretizzi al più presto, superando così il fallimentare ruolo che istituti finanziari pubblici hanno finora ricoperto. (int. or. - 1686)

**VERONESI, BONALDI, ARENA.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per avere dettagliate precisazioni e chiarimenti sulla « indicazione » che Dino De Laurentiis avrebbe dato, a livello ministeriale, sulle difficoltà della situazione degli stabilimenti cinematografici di sua proprietà, con la proposta di esame della possibilità di acquisto da parte dell'ente di Stato.

In particolare, per conoscere se, per i predetti stabilimenti cinematografici, sia stata chiesta una valutazione a mezzo dell'Ufficio tecnico erariale competente e, in caso positivo, per conoscere detta valutazione e se e quale attività di Governo sia stata svolta in relazione alla « indicazione » che il produttore Dino De Laurentiis ha fatto pervenire al Governo. (int. or. - 2180)

**ZUGNO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare al fine di eliminare il perdurare del disservizio delle autolinee SIA in corso da oltre sette mesi nella zona della bassa bresciana per quanto concerne il collegamento della predetta zona con il capoluogo della provincia.

L'interrogante rileva che tale servizio pubblico è il solo mezzo di collegamento indispensabile per una massa di circa 2.000 pendolari della bassa bresciana per raggiungere quotidianamente il loro posto di lavoro o la sede scolastica dei loro studi (specie per gli studenti frequentanti istituti scolastici del capoluogo di provincia); rileva pure le ripetute lagnanze degli utenti per la grave situazione di disagio conseguente al lungo perdurare delle manifestazioni di sciopero delle autolinee in parola, che provoca un quotidiano problema di ordine economico e di scomodità, particolarmente oneroso, e la perdita delle quote mensili, non rimborsabili, di abbonamento all'uso delle autolinee.

In particolare, l'interrogante deve sottolineare:

1) l'antiquato tipo di automezzi usati dalla società concessionaria, sprovvisti di riscaldamento invernale e di idonea aerazione estiva ed insufficienti per capienza, in relazione al numero di utenti, con conseguente superaffollamento, paragonabili a stipatissimi carri-bestiami, nelle corse mattutine e serali, usufruiti dalla massa dei pendolari, costretti a servirsi soltanto di determinate corse, pena il pagamento del normale biglietto, benchè in regola col tesserino di abbonamento;

2) l'insufficienza di corse colleganti il capoluogo di provincia ed i vari centri della bassa bresciana;

3) i problemi specifici degli orari inadeguati e degli itinerari incompleti e carenti di fermate, incompatibili con le esigenze del pubblico, specie per quanto riguarda le corse che terminano a Leno e che scaricano utenti che sono costretti a sostare per lunghe ore in detto centro, in attesa di successive corse che proseguano per gli altri centri della bassa bresciana;

4) il particolare stato di bisogno economico di tale massa di pendolari, non altrimenti occupabili in detta plaga, riconosciuta zona depressa agli effetti della legge 22 luglio 1966, n. 614, viventi esclusivamente dei sudati proventi della loro attività e che ogni giorno minacciano di esplodere in pericolose manifestazioni contrarie all'ordine pubblico.

In relazione a quanto sopra, si rende urgente:

a) garantire comunque la continuità del servizio pubblico di autolinea in discorso, anche in periodi di emergenza;

b) disporre che la concessionaria SIA conceda il rimborso delle quote di abbonamento agli utenti per tutto il periodo di disservizio della relativa autolinea.

L'interrogante deve altresì rilevare come ormai le Amministrazioni locali siano nelle condizioni di ottenere dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la prescritta licenza per gestire un servizio consortile municipalizzato di autolinea pubblica, collegante tutti i centri abitati della bassa bresciana con il capoluogo di provincia, secondo le norme previste dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, potendo nel caso offrire ogni garanzia al fine:

1) di istituire un servizio di autotrasporto pubblico rispondente alle effettive esigenze della produzione locale e con criteri, mezzi e sistemi conformi alle moderne necessità ed alle ripristinate forme di democratica gestione della cosa pubblica;

2) di instaurare, in tal modo, una benefica azione concorrenziale;

3) di assicurare comunque la continuità dei servizi, nonchè oneri adeguati agli effettivi costi, sia ai lavoratori, sia agli studenti, sia a tutti i cittadini che debbono usare dei mezzi di trasporto suindicati. (int. or. - 1896)

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare allo scopo di assicurare il funzionamento degli aeroporti italiani bloccati dallo sciopero dei vigili del fuoco.

L'interrogante sottolinea la necessità e la urgenza di una regolamentazione dello sciopero nei pubblici servizi fondamentali, affinché non accada che l'esercizio di un diritto così importante per i lavoratori si risolva in una inaccettabile pressione sulla libertà e sui diritti della collettività nazionale nel suo complesso, nonchè in un grave pregiudizio per la partecipazione dell'Italia alle re-

lazioni ed ai traffici sul piano internazionale. (int. or. - 1930)

ACCILI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se, in considerazione di quanto succintamente di seguito si espone, non stimino opportuno intervenire, nei modi ritenuti più idonei ed efficaci, a proposito della particolare situazione creata nella « Medipharm » (piccola industria che produce medicinali) dell'Aquila, al fine di evitare la sua chiusura per fallimento, venendo subito incontro a 38 famiglie di lavoratori che attualmente vi dipendono.

A causa, appunto, della situazione fallimentare dell'azienda, a questi 38 dipendenti non è stato ancora corrisposto lo stipendio del mese di dicembre 1969, nè la tredicesima mensilità, nè alcun premio di produzione.

Ma la maggiore preoccupazione, che ha portato in questi giorni all'occupazione della fabbrica, è rappresentata dalla minaccia, imminente, della sua chiusura. Il che, in una zona depressa come quella aquilana e per una popolazione la quale vive ancora di emigrazioni, di stenti e di attese, significa non solo la perdita del pane per 38 famiglie di lavoratori attualmente occupati, ma anche la perdita di una concreta possibilità di procurarselo per altre di disoccupati.

Occorre, infatti, aggiungere che la « Medipharm » ha in se stessa un potenziale produttivo e di lavoro che, convenientemente attivato, è in grado di assorbire una manodopera di almeno altre 200 unità lavorative, cui, in caso contrario, sfuggirebbe una rara e non astratta possibilità di occupazione.

È anche in tale prospettiva che l'interrogante ritiene indispensabile ed urgente che il Governo intervenga. (int. or. - 1416)

GERMANO'. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.* — Premesso che il Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha approvato un ordine del giorno nel quale, tra l'altro, si legge quanto segue:

« Constatato che a tutt'oggi l'unica azienda esistente, l' "Electromobil", malgrado le pressioni esercitate dal Consiglio e dall'Amministrazione, non ha ripreso l'attività produttiva, nel deplorare l'inspiegabile immobilismo degli organi preposti alla soluzione del problema, invita il Presidente della Regione, l'Assessore all'industria e commercio e l'ESPI, che detiene l'intero pacchetto azionario, a mettere in atto, senza ulteriori remore, le opportune iniziative tendenti alla sollecita ripresa dell'attività dell'azienda... Si riserva, infine, di prendere qualsiasi iniziativa, compresa quella di mobilitare tutta la cittadinanza, onde pervenire alla pronta soluzione del grave problema ».

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare in ordine alle richieste ed alle prospettive avanzate dal Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. (int. or. - 1872)

La seduta è tolta (ore 21,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari